Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 13

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 29 marzo 2000 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 marzo 2000, n. 075/Pres.

Legge regionale 43/1990. Procedura di V.I.A. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato. ENEL Distribuzione S.p.A. - Progetto per la costruzione della linea elettrica aerea «C.P. Reana - C.P. Buia» nei Comuni di Reana del Rojale, Tricesimo, Tarcento, Cassacco, Treppo Grande, Magnano in Riviera, Artegna, Gemona e Buia (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante «l'Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge, emanato con il D.P.G.R. n. 245/Pres. dell'8 luglio 1996;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 27 dicembre 1999 con la quale l'ENEL - Distribuzione S.p.A. ha chiesto all'Amministrazione Regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto riguardante la costruzione della linea elettrica aerea «C.P. Reana - C.P. Buia» nei Comuni di Reana del Rojale, Tricesimo, Tarcento, Cassacco, Treppo Grande, Magnano in Riviera, Artegna, Gemona e Buia (Udine), e ciò ai sensi della legge regionale n. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO l'avviso di deposito pubblicato sul quotidiano «Messaggero Veneto» in data 28 dicembre 1999 e trasmesso alla Direzione regionale dell'Ambiente con nota pervenuta in data 21 gennaio 2000;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nel punto «III - Industria energetica», Categoria 2, dell'Elenco allegato al Regolamento succitato;

VISTA la nota prot. AMB/1832/00/VIA/75 del 27 gennaio 2000, con la quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo riguardante la valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

PRESO ATTO che non risultano pervenute nei termini stabiliti richieste da parte di enti, associazioni, comitati di cui al precitato articolo 13 della legge regionale 43/1990;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio dei Comuni di Reana del Rojale, Tricesimo, Tarcento, Cassacco, Treppo Grande, Magnano in Riviera, Artegna, Gemona e Buia (Udine), risultando quindi tali Enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Udine, le Aziende per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» e n. 4 «Medio Friuli»;

DECRETA

1. Sono individuate, quali autorità interessate alla valutazione del progetto riguardante la costruzione della linea elettrica aerea «C.P. Reana - C.P. Buia» nei Comuni di Reana del Rojale, Tricesimo, Tarcento, Cassacco, Treppo Grande, Magnano in Riviera, Artegna, Gemona e Buia (Udine), presentato dall'ENEL Distribuzione Spa - Direzione Triveneto, con sede in via Dorsoduro 3488/u, 30123 Venezia:

- il Comune di Reana del Rojale
- il Comune di Tricesimo
- il Comune di Tarcento
- il Comune di Cassacco
- il Comune di Treppo Grande
- il Comune di Magnano in Riviera
- il Comune di Artegna
- il Comune di Gemona
- il Comune di Buia
- la Provincia di Udine
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli».
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli».

2. A cura della Direzione regionale dell'Ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'Ambiente, Servizio per la Valutazione dell'Impatto Ambientale, via Giulia, 75/1, Trieste e presso le Segreterie dei Comuni di Reana del Rojale, Tricesimo, Tarcento, Cassacco, Treppo Grande, Magnano in Riviera, Artegna, Gemona e Buia (Udine) sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 marzo 2000, n. 076/Pres.

Esecutività del piano economico della proprietà silvo-pastorale dell'Amministrazione Beni frazionali di Pesariis in Comune di Prato Carnico (Udine) valido per il periodo 1997-2008.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 aprile 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani economici dei beni silvopastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima;

VISTO il verbale del 17 luglio 1996 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ha impartito, ai sensi dell' articolo 138 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale dell'Amministrazione Beni frazionali di Pesariis;

VISTO il piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale dell'Amministrazione Beni Frazionali di Pesariis in Comune di Prato Carnico (Udine) valido per il periodo 1997-2008 elaborato dal dott. for. Verio Solari iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il verbale di deliberazione n.71 di data 11 gennaio 2000 del Comitato di amministrazione dei Beni

frazionali di Pesariis con il quale lo stesso adotta il piano economico della proprietà silvo-pastorale dell'Amministrazione Beni frazionali di Pesariis;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 4 dicembre 1998 n. 628 con il quale è stato approvato il suindicato piano di assestamento;

ATTESO che in sede di pubblicazione del piano e del relativo decreto di approvazione all'albo pretorio del Comune di Prato Carnico (Udine) non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dall'attestato di pubblicazione del Comune di Prato Carnico (Udine) di data 17 gennaio 2000;

CONSIDERATO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. 3267/1923 ed il relativo Regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 18 febbraio 2000;

DECRETA

il Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale dell'Amministrazione Beni frazionali di Pesariis in Comune di Prato Carnico (Udine) valido per il periodo 1997-2008 elaborato dal dott. for. Verio Solari iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 4 dicembre 1998 n. 628, è reso esecutivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 marzo 2000, n. 077/Pres.

Legge regionale 3/1996, articolo 12, C.C. Consorzio Vicinale di Pontebba Nova (Nachbarschaft Pontafel) - Consorzio di comunioni familiari montane con sede in Pontebba (Udine). Riconoscimento personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 sulla disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane ed, in particolare, gli articoli 1, 2, e 3;

VISTA la domanda del 29 novembre 1999 del Presidente del Consorzio Vicinale di Pontebba Nova (Nachbarschaft Pontafel) con sede in Pontebba, via Mazzini, 92, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio medesimo;

VISTO il verbale di assemblea straordinaria del 28 dicembre 1997, rogito del notaio dott. Enrico Piccinini, repertorio n. 62925, racc. n. 16154, concernente l'adozione di un nuovo statuto ai sensi dell'articolo 2, 2º comma, lettera c) della sopra citata legge regionale 3/1996;

VISTO lo statuto attualmente in vigore, allegato al verbale assembleare del 28 dicembre 1997 di cui sopra;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

CONSTATATO che il Consorzio in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale 3/1996;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino il Consorzio Vicinale di Pontebba Nova (Nachbarschaft Pontafel) come Consorzio di comunioni familiari;

VISTI gli articoli 12 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 405 del 25 febbraio 2000;

DECRETA

È riconosciuta la personalità giuridica al Consorzio Vicinale di Pontebba Nova (Nachbarschaft Pontafel) - Consorzio di comunioni familiari montane con sede in Pontebba (Udine), via Mazzini, 92.

È approvato lo statuto di detto Consorzio, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 marzo 2000

ANTONIONE

Statuto
del «Consorzio Vicinale Comunità di Pontebba Nova»
(Nachbarschaft Pontafel)

Art. 1

(Denominazione, natura giuridica, sede)

1.1. Fra i proprietari o i titolari di diritti reali di godimento sui beni immobili situati nel territorio denominato Valcanale, in comune censuario di Pontebba Nova (Comune amministrativo di Pontebba), alle quali realità spetti, in base ad atti, elenchi, registri tavolari e antiche

consuetudini, il godimento di diritti reali sul patrimonio mobiliare ed immobiliare comune alle 88 realità intestatarie di 356 quote, come più avanti descritto, esiste un'associazione senza fini di lucro denominata «Consorzio Vicinale di Pontebba Nova» (Nachbarschaft Pontafel), consorzio riconosciuto come persona giuridica di diritto privato.

1.2. Il Consorzio è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento agli articoli 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 e alla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 gennaio 1996 n. 3, nonché dalle norme del presente Statuto.

1.3. Il Consorzio ha sede in Pontebba Nova, via Mazzini n. 92.

Art. 2

(Scopi)

2.1. Nel quadro di secolari e riconosciute consuetudini e tradizioni, ai fini della valorizzazione economica ed ambientale del patrimonio di proprietà collettiva delle 88 realità con 356 quote e della salvaguardia di antiche e peculiari istituzioni locali, il Consorzio ha per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali sui fondi di natura agro-silvo-pastorale e sui beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio.

2.2. Il Consorzio Vicinale di Pontebba Nova concorre allo sviluppo economico e sociale della comunità degli 88 aventi diritto, destinando i propri beni alle attività agro-silvo-pastorali e a quelle di agriturismo, alle connesse attività di servizio e ad ogni altra attività compatibile con la natura e le finalità del Consorzio.

2.3. Il Consorzio Vicinale di Pontebba Nova può eseguire opere ed interventi, anche urgenti di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento fondiario, di tutela e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare in zona montana o anche di quello di singoli associati che l'abbiano a tal fine delegato.

2.4. Il Consorzio Vicinale di Pontebba Nova può eseguire opere ed esercita attività ad esso delegate dal Comune e dalla Comunità Montana o da altri enti ed istituzioni pubbliche, nonché da soggetti privati, al solo scopo del perseguimento delle proprie finalità.

2.5. Il Consorzio Vicinale di Pontebba Nova accede ad ogni beneficio ed ad ogni agevolazione prevista dalle vigenti disposizioni o comunque deliberati da enti ed istituzioni pubbliche, nonché da soggetti privati al solo scopo del perseguimento delle proprie finalità.

Art. 3

(Associati)

3.1. Fanno parte del Consorzio i proprietari o usufruttuari titolari di diritti reali di godimento, sui fabbricati (realità) ubicati nel Comune censuario di Pontebba Nova, a vantaggio dei quali sono riconosciuti diritti di godimento sul patrimonio comune. La partecipazione del singolo è commisurata al numero delle quote attribuite al fabbricato. Se nel fabbricato, contrassegnato da un unico o più numeri civici di identificazione, risultano come titolari di diritto più persone, l'adesione e la partecipazione al Consorzio spetta ad un rappresentante comune delle stesse, nominato a maggioranza dai comproprietari che rappresentino almeno 2/3 della realità, senza pregiudizio dei diritti a ciascuno spettanti. Il titolare può stabilmente delegare un componente della sua famiglia a rappresentarlo nel Consorzio, o per la designazione di un rappresentante comune. Anche i rappresentanti comuni possono farsi rappresentare da altro socio, previa delega scritta di tutti i comproprietari. Sarà cura del rappresentante comune informare tutti i comproprietari sull'attività del Consorzio.

3.2. La qualità di consorziato si acquista col fabbricato (realità), si perde e resta sospesa nei casi espressamente previsti dal presente statuto.

3.3. Con la partecipazione al Consorzio, il consorziato partecipa al godimento della cosa comune e assume preciso impegno: di osservare il presente statuto, i regolamenti interni nonché ogni altra delibera legalmente assunta dagli organi sociali; di concorrere alle spese del Consorzio in rapporto alle quote o diritti posseduti e dei servizi goduti.

3.4. L'elenco degli immobili-realità con l'indicazione delle generalità dei proprietari aventi diritto e quote a ciascuno spettanti, è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, che provvede alle successive variazioni, d'ufficio, o su istanza degli interessati, previa consegna della dichiarazione di modifica all'Ufficio Tavolare.

Art. 4

(Acquisto, Sospensione, Perdita)

4.1. Fermo quanto previsto al 1° comma dell'articolo 3 del presente Statuto, la qualità di consorziato è riconosciuta ad ogni acquirente a titolo legittimo anche di una parte dell'immobile avente diritto. L'acquirente o il rappresentante comune designato, deve dare formale comunicazione al consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dall'avvenuto acquisto o designazione, o della presa di possesso, esibendo copia del relativo titolo. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle necessarie variazioni nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 3 citato, sempre che non ostino provati motivi di illegittimità.

4.2. La qualità di consorziato-partecipante rimane sospesa, per determinazione del competente organo, quando l'immobile di proprietà sia demolito o dichiarato inagibile. Rimane altresì sospesa nel caso il consorziato si renda inadempiente agli obblighi associativi o tenga comunque comportamenti non compatibili con l'appartenenza al Consorzio.

4.3. La qualità di consorziato-partecipante si perde definitivamente con la cessione, a qualsiasi titolo, di tutti i diritti spettanti sull'immobile avente diritto.

Art. 5

(Patrimonio)

5.1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili di comune proprietà, acquisiti a titolo legittimo e situati in territorio classificato montano, destinati ad attività agro-silvo-pastorale e di agriturismo nonché alla comune attività di servizio. Quanto ai beni immobili, regolarmente iscritti nel libro fondiario, per la loro origine e natura i beni immobili sono inalienabili, indivisibili e destinati alle attività previste dalle norme legislative e statutarie. Possono essere esclusi dal vincolo quegli immobili di modesta entità che, anche per effetto di atti di espropriazione per pubblica utilità, abbiano perso la loro funzione economica; possono essere esclusi dal vincolo quegli immobili che, per effetto dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, abbiano perduto o modificato in parte la loro originaria destinazione. Va comunque ed in ogni caso assicurata la conservazione della primitiva consistenza del patrimonio immobiliare. Sono esclusi da ogni vincolo gli immobili eventualmente acquisiti dopo il 31 dicembre 1952.

5.2. Ogni modificazione del patrimonio immobiliare disponibile e di quello mobiliare, è deliberata dagli organi consortili e va evidenziata nelle scritture sociali e contabili e nel bilancio.

5.3. L'utilizzazione del patrimonio immobiliare, la sua gestione e l'esercizio delle funzioni proprie del Consorzio, così come di altre attività eventualmente attribuite o delegate, avviene in base a quanto definito in appositi regolamenti o, in difetto, in specifiche delibere dell'organo competente.

Art. 6

(Organi del Consorzio Vicinale di Pontebba Nova)

6.1. Sono organi del Consorzio Vicinale di Pontebba Nova:

a) l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;

d) il Collegio sindacale.

Art. 7

(Assemblea)

7.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, adottate secondo le norme di legge e statutarie, obbligano gli associati. È convocata in seduta ordinaria e straordinaria nella sede del Consorzio od in altra idonea sede nell'ambito del comune amministrativo nel quale il Consorzio ha sede.

7.2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea ogni qual volta lo ritenga necessario. L'Assemblea è inoltre convocata entro 30 giorni dalla richiesta del Collegio sindacale o dei rappresentanti di un terzo delle quote associative.

7.3. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalle disposizioni di legge e statutarie ed è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione se sono presenti consorziati rappresentanti almeno la metà più uno delle quote disponibili, escluse le quote intestate al consorzio. Essa delibera con la maggioranza qualificata di 2/3.

7.4. L'Assemblea è convocata mediante avviso indirizzato a tutti gli aventi diritto, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno degli argomenti da discutere e da deliberare. L'avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata o incaricato di fiducia, deve essere fatto pervenire almeno sette giorni prima della seduta.

7.5. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i consorziati non sospesi né revocati o i loro rappresentanti a ciò delegati; ogni socio non può essere portatore di deleghe che rappresentino più di quattro realità; l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti consorziati rappresentanti almeno la metà più uno delle quote di partecipazione; escluse le quote intestate al Consorzio; in seconda convocazione, che può essere fissata per un'ora dopo, è valida con qualsiasi numero di consorziati purché rappresentino almeno 1/3 delle quote associative.

7.6. Ciascun consorziato ha diritto a tanti voti quante sono le quote possedute, o rappresentate con delega. Sono escluse le quote possedute dal Consorzio.

7.7. L'Assemblea all'inizio dei lavori nomina tra i presenti un Presidente dell'Assemblea ed un Segretario. Il Presidente dell'Assemblea regola il dibattito, indice le votazioni e proclama i risultati. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea; che deve essere conservato e trascritto nell'apposito libro; nel verbale devono, in forma sintetica, essere descritti l'andamento della discussione, le deliberazioni assunte e l'esito delle votazioni. Il Presidente del Consorzio, o un suo delegato, riferisce sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8

(Competenze dell'Assemblea)

8.1. L'Assemblea ordinaria delibera:

a) sull'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e delle relazioni;

b) sull'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e sull'eventuale revoca degli amministratori;

c) sullo status degli associati;

d) sull'alienazione dei beni del patrimonio disponibile;

e) sull'assunzione di spese straordinarie;

f) sulle liti attive e passive e sull'autorizzazione a stare in giudizio;

g) sui regolamenti di gestione proposti dal Consiglio di amministrazione;

h) su ogni altro oggetto sottoposto dal Consiglio di amministrazione o richiesto dagli associati o comunque eccedente l'ordinaria amministrazione.

8.2. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche statutarie.

Art. 9

(Il Consiglio di amministrazione)

9.1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque consiglieri, eletti fra i consorziati dall'Assemblea ordinaria, su liste comprendenti un numero di candidati non superiore a dieci. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i consiglieri sono rieleggibili. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione provvederà a sostituirli con i primi non eletti, e dureranno in carica fino al termine del mandato.

9.2. Nella sua prima riunione il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. Nomina un Segretario anche nella persona di un non consorziato. Al Presidente, al Vice presidente e ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni. Al Segretario può essere corrisposto un compenso, deliberato dal Consiglio di amministrazione, in relazione all'attività da lui svolta.

9.3. Il Consiglio di amministrazione svolge ogni attività necessaria al raggiungimento degli scopi del Consorzio in tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea. Può svolgere particolari compiti delegati dall'Assemblea.

9.4. Il Consiglio di amministrazione può delegare un consigliere od un comitato esecutivo, a svolgere in via occasionale, particolari compiti nell'amministrazione del Consorzio.

Art. 10

(Presidente, Vice presidente)

10.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e sottoscrive i relativi verbali delle deliberazioni adottate.

10.2. Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni adottate, sottoscrive i relativi atti e la corrispondenza. Può essere delegato dal Consiglio di amministrazione a svolgere particolari compiti di rappresentanza e di amministrazione.

10.3. Il Vice presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, esercitandone tutti i poteri, in caso di assenza o impedimento.

Art. 11

(Collegio sindacale)

11.1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, scelti anche fra i non consorziati. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Il Collegio dura in carica tre anni; è presieduto da uno dei membri effettivi che sia iscritto in un albo professionale.

11.2. Il Collegio vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie che regolano l'attività del Consorzio e sulla regolare tenuta dei libri sociali e contabili.

11.3. Il Collegio esamina il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione e presenta all'Assemblea un'apposita relazione.

11.4. Il Collegio chiede la convocazione dell'Assemblea e riferisce alla stessa quando riscontri omissioni od inadempimenti tali da compromettere il buon andamento del Consorzio.

11.5. Gli accertamenti, i rilievi e le relazioni del Collegio sono verbalizzati e trascritti in apposito libro tenuto dal Presidente.

11.6. Ai membri del Collegio può essere corrisposto un compenso per la sua funzione.

Art. 12

(Segretario)

12.1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio di amministrazione in tutta l'attività di amministrazione e di gestione del Consorzio. All'atto della nomina egli prende in consegna da suo predecessore tutti i beni, i libri sociali e contabili, i documenti e tutti gli atti del Consorzio e li conserva.

12.2. Il Segretario dà attuazione alle deliberazioni degli organi del Consorzio. Redige e sottoscrive i verbali delle riunioni, aggiorna i libri sociali e contabili ed esegue ogni altro compito affidatogli dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione.

12.3. È facoltà dell'organo nominante revocare in qualsiasi momento il mandato di segretario.

Art. 13

(Bilancio)

13.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i due mesi successivi il Consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi fornitigli dal Segretario, predispone un bilancio-rendiconto ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.

13.2. Il bilancio consuntivo è redatto in forma tale da evidenziare il conto economico dell'esercizio in modo corretto e trasparente. Il bilancio è accompagnato da una relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività svolta e sulle prospettive del Consorzio. Al bilancio possono essere allegate note integrative ed esplicative delle principali poste dello stesso.

13.3. Spetta all'Assemblea ogni decisione intorno alla destinazione degli utili di gestione e intorno al modo con cui fare fronte ad eventuali perdite.

Art. 14

(Norma finale)

14.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile sulle associazioni, nonché quella della legislazione nazionale e regionale in materia.

14.2. Per ogni altra questione non legislativamente o statutariamente disciplinata, si farà riferimento agli usi ed alle consuetudini localmente osservate ed anche oralmente tramandate.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 marzo 2000, n. 078/Pres.

Preposizione dell'Assessore effettivo dott. Giorgio Pozzo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 0291/Pres. del 3 agosto 1998 con il quale, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è stata effettuata la preposizione degli assessori effettivi della Giunta regionale alle Direzioni regionali ed ai Servizi autonomi ed in particolare l'Assessore effettivo Giorgio Venier Romano è stato preposto alla Direzione regionale dell'agricoltura e al Servizio della caccia e della pesca;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente la «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia», che, nel dettare una nuova disciplina organica per il settore della caccia, ha ridefinito l'assetto delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale in tale ambito, trasferendo, con l'articolo 42, comma 4, le competenze in materia di pesca sportiva nelle acque interne all'Ente tutela pesca e modificando, con l'articolo 43, comma 17, la denominazione del Servizio della caccia e della pesca in quella di Servizio per la gestione faunistica e venatoria;

RITENUTO di revocare la preposizione dell'Assessore Giorgio Venier Romano al Servizio della caccia e della pesca preponendo alla trattazione degli affari in materia di caccia l'Assessore effettivo dott. Giorgio Pozzo, che, in base al citato decreto n. 0291/Pres. del 3 agosto 1998, è già stato preposto alla Direzione regionale per le autonomie locali, alla Direzione regionale delle foreste e all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

VISTI gli articoli 21 e 22 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7;

VISTI gli articoli 42 e 43 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente provvedimento è revocata la preposizione dell'Assessore effettivo Giorgio Venier Romano al Servizio della caccia e della pesca, di cui al D.P.G.R. n. 0291/Pres. del 3 agosto 1998, ora Servizio per la gestione faunistica e venatoria.

Dalla medesima data l'Assessore effettivo dott. Giorgio Pozzo è preposto al Servizio per la gestione faunistica e venatoria.

Per effetto di quanto sopra l'Assessore effettivo Giorgio Venier Romano assume la nuova denominazione di Assessore regionale all'agricoltura; l'Assessore effettivo dott. Giorgio Pozzo assume la nuova denominazione di Assessore regionale per le autonomie locali, alle foreste, ai parchi e alla gestione faunistica e venatoria.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 marzo 2000, n. 079/Pres.

Legge regionale 43/1990. Azienda agricola Zuccolin Desio Attilio e Ezio Eddi S.d.f. - Vivaro (Pordenone). Valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto di estrazione ghiaie finalizzato a miglioramenti fondiari e ristrutturazione di colture in Comune di Vivaro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha trasferito alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

PREMESSO

- che in data 5 luglio 1993 l'Azienda agricola Zuccolin Desio Attilio e Ezio Eddi S.d.f. di Vivaro (Pordenone) aveva presentato domanda, ai sensi della legge regionale 43/1990, volta ad ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale per un progetto riguardante l'estrazione di ghiaie finalizzato a miglioramenti fondiari e ristrutturazione di colture in Comune di Vivaro e che tale progetto aveva ottenuto una valutazione negativa con D.P.G.R. n. 0146/Pres. di data 10 maggio 1994;
- che successivamente al ricorso del proponente avverso tale provvedimento il T.A.R., con sentenza n. 570 di data 14 aprile 1998, annullava il suddetto D.P.G.R. disponendo di reiterare la procedura;
- che il riavvio del procedimento è stato comunicato al proponente con nota U.P./3072 di data 17 agosto 1998, dando facoltà di presentare eventuale documentazione integrativa a completamento del progetto a suo tempo presentato;
- che le integrazioni sono state presentate dal proponente in data 20 aprile 1999;
- che con D.P.G.R. n. 0215/Pres. di data 2 luglio 1999, pubblicato sul B.U.R. n. 29 di data 21 luglio 1999 è stata effettuata una nuova individuazione delle Autorità e del pubblico interessato confermando il Comune di Vivaro, la Provincia di Pordenone, l'A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale», quali Enti territoriali preposti alla valutazione del progetto;
- che con nota AMB/14402 in data 13 luglio 1999 sono stati chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali dell'agricoltura, della pianificazione territoriale, della sanità e politiche sociali;

VISTI i pareri espressi entro i termini stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 43/1990:

- dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», con nota n. 26761/ISP di data 23 luglio 1999, favorevole sulle integrazioni progettuali trasmesse;
- dalla Provincia di Pordenone, con deliberazione della Giunta provinciale n. 339 di data 5 agosto 1999, che conferma il parere negativo già espresso in precedenza, anche in considerazione delle valutazioni relative all'impiego dei mezzi pesanti e agli effetti negativi sulla viabilità provinciale interessata, secondo quanto riportato nella relazione predisposta dal Servizio pianificazione e trasmessa unitamente alla suddetta deliberazione;
- dal Comune di Vivaro, espresso con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 20 agosto 1999, contrario al progetto, viste le motivazioni riportate nelle premesse, in particolare:
  - manca il fondamento dal punto di vista agrario;
  - l'impatto dei mezzi pesanti su Basaldella e Vivaro è troppo forte;
  - il progetto è carente per quanto riguarda il deflusso delle acque;
  - il P.R.G.C. non prevede la possibilità di interventi nella zona interessata, come risulta anche dal parere della Commissione Edilizia Comunale, formulato nella adunanza del 19 agosto 1999;

VISTI altresì i pareri espressi:

- dalla Direzione regionale dell'Agricoltura - Servizio bonifica e irrigazione, con nota AGR/1-4/12479 di data 10 agosto 1999 nella quale si sostiene che «non essendo intervenuto alcun fatto nuovo sotto l'aspetto tecnico, non vi è nulla da aggiungere a quanto già specificato nella precedente nota AGR/1-13/13646 di data 20 settembre 1993»;
- dalla Direzione regionale della Sanità e delle Politiche Sociali, con nota n. 15400/Sal.P. 1.5 di data 10 settembre 1999, che ritiene condivisibile il parere formulato dall'A.S.S. n. 6;
- dalla Direzione regionale della Pianificazione Territoriale - Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali con nota P.T./4675-PM di data 1 ottobre 1999 con la quale, ribadito che l'operazione non interessa zone o beni puntualmente soggetti a tutela paesaggistica, si conferma che tuttavia permangono le perplessità a suo tempo espresse in merito ad «opere di discutibile miglioramento fondiario sottendenti attività estrattive contrastanti con la salvaguardia del paesaggio agrario interessato»;

RILEVATO che il Servizio V.I.A., come risulta dal Rapporto Istruttorio, in considerazione:

a. delle integrazioni progettuali presentate, di natura e di entità tale da non consentire il superamento delle perplessità emerse dalla precedente indagine istruttoria;
b. delle osservazioni prodotte dalla Direzione regionale dell'Agricoltura, dalle quali risulta che l'operazione di estrazione di inerti non può essere considerata strettamente necessaria a conseguire il miglioramento del fondo agricolo ed inoltre che l'alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno e microbiologiche dello strato attivo, a seguito dell'attività di escavazione, induce ad una sensibile diminuzione delle caratteristiche di fertilità dei terreni;
c. del parere formulato dal Comune di Vivaro nel quale, tra l'altro, viene segnalato il contrasto del progetto con le norme del vigente P.R.G.C. approvato con D.P.G.R. n. 0219/Pres. di data 28 giugno 1995;

aveva ritenuto di non poter dare un giudizio favorevole sull'iniziativa in argomento, per le considerazioni medesime;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale, Sezione III integrata, ha esaminato il progetto e il re-

lativo studio di impatto ambientale nella seduta del 26 ottobre 1999 e, con voto 15 marzo 1999, espresso a maggioranza, ha dato parere non favorevole sul progetto, con le seguenti motivazioni:

- l'operazione di estrazione di inerti non può essere considerata strettamente necessaria a conseguire il miglioramento del fondo agricolo;
- l'alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno e microbiologiche dello strato attivo, a seguito dell'attività di escavazione, induce ad una sensibile diminuzione delle caratteristiche di fertilità dei terreni;
- il progetto, unitamente alle integrazioni presentate in data 20 aprile 1999, è di natura, di definizione e di entità tali da non consentire la formulazione di una valutazione favorevole sull'intera iniziativa in termini di impatto ambientale;

VISTO il Rapporto Finale sull'esito dell'istruttoria, redatto dal Servizio V.I.A. della Direzione regionale dell'ambiente in data 4 novembre 1999, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 43/1990, dal quale si rileva in particolare che:

- in relazione all'impatto ambientale dell'intervento in argomento, l'Ufficio aveva ritenuto di non poter dare un giudizio favorevole per una serie di motivazioni indicate nel precitato Rapporto Istruttorio, riportate anche nel Rapporto Finale medesimo;
- «la Direzione regionale dell'Ambiente, Servizio V.I.A., esaminata la documentazione progettuale predetta, considerate le specifiche motivazioni espresse dal C.T.R. con il precitato parere, viste le valutazioni espresse, ritiene di confermare il parere negativo in tale sede formulato, in quanto - proprio a seguito dell'esame da parte del C.T.R. - sono emersi i precitati elementi, tali da far ritenere di rilevante impatto con l'ambiente l'intervento di cui trattasi.»;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 265 di data 11 febbraio 2000;

DECRETA

1. Il progetto di estrazione ghiaie finalizzato a miglioramenti fondiari e ristrutturazione di colture in Comune di Vivaro, presentato dalla Azienda agricola Zuccolin Desio Attilio e Ezio Eddi S.d.f., viene giudicato non compatibile con l'ambiente con le seguenti motivazioni dettate dal Comitato Tecnico Regionale:
   - l'operazione di estrazione di inerti non può essere considerata strettamente necessaria a conseguire il miglioramento del fondo agricolo;
   - l'alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno e microbiologiche dello strato attivo, a seguito dell'attività di escavazione, induce ad una sensibile diminuzione delle caratteristiche di fertilità dei terreni;
   - il progetto, unitamente alle integrazioni presentate in data 20 aprile 1999, è di natura, di definizione e di entità tali da non consentire la formulazione di una valutazione favorevole sull'intera iniziativa in termini di impatto ambientale.
2. Il presente provvedimento verrà:
   - notificato al proponente, che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
   - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
   - trasmesso al Comune interessato per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi;
   - trasmesso alle Autorità intervenute nel procedimento.

Trieste, lì 13 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 marzo 2000, n. 080/Pres.

Legge regionale 43/1990. Consorzio Estrazione Inerti del Friuli-Venezia Giulia S.r.l. (Udine). Pronuncia sull'impatto ambientale relativo al progetto di coltivazione e ripristino ambientale, di una cava di ghiaia sita in Comune di Udine, località Patriarca.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, di approvazione del Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che trasferisce alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

PREMESSO

- che in data 26 maggio 1998 il Consorzio Estrazione Inerti del Friuli-Venezia Giulia S.r.l., con sede in Udine, via Manin, 12/3, ha presentato domanda, ai sensi della legge regionale 43/1990 e relativo Regolamento di attuazione, volta ad ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale per un progetto di coltivazione e ripristino ambientale di una cava di ghiaia sita in Comune di Udine, località Patriarca;
- che l'annuncio di deposito, è stato pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» in data 21 giugno 1998;

- che il procedimento è stato avviato dall'Ufficio di piano con nota UP/2709 di data 15 luglio 1998;
- che dall'esame preliminare svolto, la documentazione presentata è risultata carente per quanto riguarda i seguenti elementi:
  - atto costitutivo del Consorzio e disponibilità dei terreni;
  - integrazioni dell'annuncio pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» di data 21 giugno 1998, con la precisazione che il ripristino dell'area di intervento è previsto con discarica di 1ª categoria per R.S.U. e assimilabili;
  - 4 copie complete del progetto, della relazione tecnica generale (all. B) e della relazione geologica (all. C);
  - analisi costi-benefici;
  - alternativa progettuale di recupero a verde, in caso di mancata autorizzazione per la realizzazione della discarica;
- che con D.P.G.R. n. 0287/Pres. di data 30 luglio 1998, è stata disposta l'integrazione di cui ai punti sopra citati;
- che l'ordinanza è stata notificata al proponente con nota UP/2960 di data 6 agosto 1998;
- che in data 15 aprile 1999, il Servizio di V.I.A. con nota AMB./8140 VIA/15, ha sollecitato al Consorzio, l'ottemperanza all'ordinanza n. 0287/Pres. del 30 luglio 1998;
- che in data 19 maggio e 6 luglio 1999, sono pervenute alla Direzione regionale dell'ambiente le integrazioni richieste, dalle quali in particolare risulta che il Consorzio ha ottemperato al precitato D.P.G.R. 0287/Pres. di data 30 luglio 1998, e che il Consorzio stesso ha chiesto che la procedura di V.I.A. sia espletata relativamente alla sola attività estrattiva, senza il ripristino a discarica;

RILEVATO che il progetto di cava interessa i terreni individuati dalle p.c. n. 591; 138; 568; 129, del F.M. n. 55 del Comune di Udine per complessivi 43.101 mq, messi a disposizione del Consorzio Estrazione Inerti, in qualità di proponente, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di data 14 maggio 1999, per un volume finale di materiale escavabile pari a mc. 633.757;

VISTO il D.P.G.R. n. 0225/Pres. di data 14 luglio 1999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 28 luglio 1999, con il quale sono state individuate, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, quali autorità interessate alla valutazione del progetto, il Comune di Udine, il Comune di Pradamano, la Provincia di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» come ente competente in materia di igiene e sanità e la Direzione regionale della pianificazione territoriale, relativamente alle competenze in materia di tutela del paesaggio;

VISTI i pareri espressi entro i termini stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 43/1990, con i quali:

1. il Comune di Udine con delibera di Giunta n. 755 del 24 agosto 1999 esprime parere contrario all'attuazione del progetto di coltivazione e risistemazione ambientale della cava in oggetto, prendendo atto e recependo i pareri dei competenti Settori tecnici Comunali;
2. il Comune di Pradamano con delibera n. 144 del 5 agosto 1999, esprime parere negativo sulla proposta di realizzazione della cava, riferendosi alle motivazioni evidenziate nel parere sul progetto formulate in data 11 agosto 1999 dall'ing. GianPaolo Stefanutti;
3. l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» con nota di data 20 agosto 1999 n. 38369/DD7 esprime parere igienico sanitario non favorevole al progetto di ripristino mediante realizzazione di discarica di 1ª categoria per RSU, mentre esprime parere igienico sanitario favorevole al progetto di coltivazione e recupero a verde con destinazione agricola;
4. la Provincia di Udine con nota di data 25 agosto 1999 n. 57202 trasmette la determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 564/1999, nella quale vengono espresse osservazioni sulla valutazione di impatto ambientale relativa al progetto originario, senza tenere conto delle successive modifiche progettuali di data 11 maggio 1999. L'intervento proposto non viene ritenuto ambientalmente compatibile e viene proposto come alternativa alla realizzazione della cava lo sghiamento degli alvei dei fiumi;
5. la Direzione regionale della Pianificazione Territoriale con nota di data 23 agosto 1999 P.T/4784/1.402 - PM precisa che le opere in oggetto non riguardano zone soggette a vincolo paesaggistico;

RICORDATO che in data 21 luglio 1999 sono stati chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali dell'agricoltura, della sanità e delle politiche sociali, nonchè al Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente;

VISTO il parere espresso dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, con nota n. 15069 di data 8 settembre 1999,nella quale viene richiamato, facendolo proprio, il già citato parere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4;

PRESO ATTO che non hanno espresso pareri in proposito;

1. il Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente;
2. la Direzione regionale dell'agricoltura;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni, istanze, pareri, del pubblico interessato;

CONSIDERATO che il Servizio di V.I.A., ai fini di poter pervenire ad un certo grado di limitazione dell'im-

patto ambientale dell'intero intervento, come risulta dal Rapporto Istruttorio, aveva proposto le seguenti prescrizioni:

- rispettare le distanze da manufatti tecnologici e da fonti di approvvigionamento idrico previste, rispettivamente, dal D.P.R. n. 128/59 e D.P.R. n. 236/1988;
- subordinare la fattibilità del progetto di cava alla disponibilità della particella catastale n. 219 del F.M. n. 55 del Comune di Udine;
- visti i pareri espressi in merito alla viabilità, demandare al Comune competente l'emanazione di apposita ordinanza di regolamentazione della viabilità nei tratti oggetto di osservazioni limitative;
- ridurre la profondità di scavo per consentire di riprendere l'attività e le colture agrarie oggi esistenti;
- valutare l'opportunità, considerando lo stesso quantitativo annuo di movimentazione in uscita dalla cava prospettato dal progetto iniziale, ed in relazione al volume di materiale da estrarre pari a circa 634.000 mc., di proporre 8 anni di attività, invece di 11, per limitare il periodo di disagio dovuto all'attività di cava;
- individuare fasi che prevedano il ripristino di almeno due terzi della fase precedente, prima di passare alla fase successiva di coltivazione;

CONSIDERATO CHE:

– il Comitato Tecnico Regionale, Sezione III integrata V.I.A., nella seduta del 26 ottobre 1999, esaminato il progetto, sentita la Relazione del Servizio, preso atto dei precitati pareri delle Autorità, ha espresso parere non favorevole (Parere n. 16/3/1999) sulla valutazione di impatto ambientale del progetto di coltivazione e risistemazione ambientale di una cava di ghiaia sita in Comune di Udine (Udine), presentato dal Consorzio Estrazione Inerti Friuli-Venezia Giulia S.r.l., per le seguenti motivazioni:

1. il permanere di una rilevante riduzione di superficie utile destinata ad attività agricole rispetto a quella attuale, pur a fronte del previsto recupero, ovvero nell'ipotesi di riduzione della profondità di scavo come prospettato dal Servizio - anche in relazione al preminente interesse agricolo che contraddistingue l'intera zona in forza della destinazione E5 dello strumento urbanistico del Comune di Udine - fa ritenere di rilevante impatto con l'ambiente l'intero intervento proposto;
2. la profondità di scavo - ancorchè ridotta come prospettato dal Servizio - non consente un utilizzo agricolo consono al progetto di recupero ambientale presentato;
3. le opere di mitigazione sono limitate alla messa a dimora di vegetazione, per altro non del tutto corrispondente con quella dell'ambiente limitrofo;
4. nell'analisi dei costi non risultano considerati gli oneri sostenuti per dotare la zona interessata di infrastrutture destinate alle attività agricole;
5. le indagini riguardanti i flussi di traffico e l'analisi costi - benefici non risultano sviluppate ad un livello di definizione tale da consentire l'espressione di una valutazione favorevole sul progetto;

VISTO il Rapporto Finale sull'esito dell'istruttoria, redatto dal Servizio V.I.A. in data 4 novembre 1999 dopo l'esame del Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 26 ottobre 1999, dal quale si rileva in particolare che: «ai fini della limitazione dell'impatto ambientale dell'intero intervento in argomento, l'Ufficio aveva di fatto ravvisate di significativo impatto con l'ambiente le previsioni del Progetto così come formulate nella versione presentata in data 19 maggio 1999 ed in data 6 luglio 1999;

PRESO atto che, conseguentemente, la Direzione regionale dell'ambiente, Servizio V.I.A., esaminata la documentazione progettuale predetta, considerate le specifiche motivazioni espresse dal C.T.R. con il precitato parere, viste le valutazioni espresse, ritiene di poter confermare il parere negativo in tale sede formulato, in quanto - proprio a seguito dell'esame da parte del C.T.R. - sono emersi i precitati elementi, tali da far ritenere di rilevante impatto con l'ambiente l'intervento di cui trattasi»;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 264 dell'11 febbraio 2000;

DECRETA

1. Il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale di una cava di ghiaia sita in Comune di Udine (Udine), presentato dal Consorzio Estrazione Inerti Friuli-Venezia Giulia S.r.l., di Udine viene giudicato non compatibile con l'ambiente con le seguenti motivazioni dettate dal Comitato Tecnico Regionale:
   - il permanere di una rilevante riduzione di superficie utile destinata ad attività agricole rispetto a quella attuale, pur a fronte del previsto recupero, ovvero nell'ipotesi di riduzione della profondità di scavo come prospettato dal Servizio - anche in relazione al preminente interesse agricolo che contraddistingue l'intera zona in forza della destinazione E5 dello strumento urbanistico del Comune di Udine - fa ritenere di rilevante impatto con l'ambiente l'intero intervento proposto;
   - la profondità di scavo - ancorchè ridotta come prospettato dal Servizio - non consente un utilizzo agricolo consono al progetto di recupero ambientale presentato;
   - le opere di mitigazione sono limitate alla messa a dimora di vegetazione, per altro non del tutto corrispondente con quella dell'ambiente limitrofo;

- nell'analisi dei costi non risultano considerati gli oneri sostenuti per dotare la zona interessata di infrastrutture destinate alle attività agricole;
- le indagini riguardanti i flussi di traffico e l'analisi costi - benefici non risultano sviluppate ad un livello di definizione tale da consentire l'espressione di una valutazione favorevole sul progetto.

2. Il presente provvedimento inoltre verrà:
   - notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
   - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
   - trasmesso ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, lì 13 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 marzo 2000, n. 083/Pres.

Ente autonomo Fiera di Pordenone. Nomina del Presidente e ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 032/Pres. del 31 gennaio 1996, con il quale si è provveduto alla nomina del Presidente dell'Ente autonomo Fiera di Pordenone nonché alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo, per la durata di quattro anni a decorrere dall'1 febbraio 1996;

ATTESO che detti organi risultano ormai scaduti e che pertanto si rende necessario procedere al loro rinnovo;

RITENUTO di confermare Presidente dell'Ente il sig. Luigi Scaglia;

VISTA la nota prot. 8/1858, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che la Giunta delle nomine nella seduta del 16 marzo 2000 si è espressa favorevolmente sulla candidatura proposta;

VISTE le designazioni degli enti e delle categorie chiamate ad esprimere i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente Fiera di Pordenone;

RILEVATO che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, invitato con nota 28 ottobre 1999 prot. n. 9539/COMM. della Direzione regionale del commercio e del turismo a designare il proprio rappresentante in seno all'organo predetto, non vi ha provveduto nonostante i ripetuti solleciti;

RITENUTO, pertanto, di provvedere al riguardo in via surrogatoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, nominando l'ing. Ennio Sartor;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 495 del 10 marzo 2000, con la quale è stato designato il componente in rappresentanza dell'Amministrazione regionale;

ACCERTATA la compatibilità delle designazioni espresse con le disposizioni di cui all'articolo 26 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dell'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

VISTI gli articoli 8, 9 e 10 del vigente statuto dell'Ente Fiera di Pordenone;

VISTI il D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, Titolo IV - Capi I e II e il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10;

VISTA la legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

Il sig. Luigi Scaglia è nominato Presidente dell'Ente autonomo Fiera di Pordenone.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Fiera di Pordenone è ricostituito nella seguente composizione:

a) dott. Giuseppe Cardella, in rappresentanza del Ministero del Tesoro;

b) ing. Ennio Sartor, quale componente nominato in via surrogatoria, in assenza della designazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) dott. Aldo Adinolfi, vice prefetto vicario presso la Prefettura di Pordenone, in rappresentanza del Ministero dell'Interno;

d) geom. Dorino De Crignis, in rappresentanza della Regione Friuli-Venezia Giulia;

e) sig. Claudio Serafini, in rappresentanza del Comune di Pordenone,
sig. Piergiovanni Pistoni, in rappresentanza del Comune di Pordenone,
sig. Alfredo Pasini, in rappresentanza del Comune di Pordenone,
sig. Ulisse Croda, in rappresentanza del Comune di Pordenone;

f) sig. Angelo Bomben, in rappresentanza della Provincia di Udine;

g) sig. Renzo Rosolen, in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone;

h) avv. Bruno Malattia, in rappresentanza della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone;

i) dott. Elio De Anna, in rappresentanza della Provincia di Pordenone,
dott. Arnaldo Grandi, in rappresentanza della Provincia di Pordenone.

Gli incarichi di cui sopra sono conferiti per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 marzo 2000, n. 084/Pres.

Legge regionale 10/1981 e successive modifiche. Ente Fiera Udine Esposizioni. Nomina di un commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10 e successive modificazioni, il Consiglio di amministrazione dell'Ente Fiera Udine Esposizioni è stato nominato, per la durata di un quinquennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 078/Pres. del 10 marzo 1995;

PREMESSO che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 018/Pres. del 29 gennaio 1999 è stato nominato il Presidente dello stesso Ente Fiera, nella persona della sig.ra Gabriella Zontone, in sostituzione del Commissario straordinario sig. Luisangelo Micelli, già Vice-presidente dell'Ente medesimo;

VISTA la nota prot. 0203 del 18 febbraio 2000, con la quale l'Ente Fiera Udine Esposizioni ha comunicato l'attivazione del processo di trasformazione dell'Ente stesso in società per azioni - e ciò ai sensi dell'articolo 6 bis della citata legge regionale 10/1981, così come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999 n. 18 - con la contestuale fusione con la Società Udine Esposizioni S.r.l., titolare della proprietà dei terreni sui quali insiste il comprensorio fieristico in comune di Martignacco;

CONSIDERATO che l'Ente Fiera Udine Esposizioni, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 15 settembre 1999 e del 16 dicembre 1999 ha inteso di intraprendere la trasformazione dell'Ente in società per azioni con la contestuale fusione con la Udine Esposizioni S.r.l.;

CONSIDERATO che la Udine Esposizioni S.r.l., con decisione del Consiglio di amministrazione del 10 novembre 1999, ha inteso di addivenire alla fusione con l'Ente Fiera Udine Esposizioni, dopo la sua trasformazione in società per azioni;

RITENUTO che, in questo modo, verranno accorpati i due soggetti rispettivamente titolari della proprietà dei terreni e degli immobili su questi edificati, nonché della gestione delle attività fieristiche;

CONSIDERATO che, per completare le procedure necessarie, appare opportuno provvedere alla nomina di un commissario straordinario, che viene individuato - per la professionalità e la competenza - nell'attuale presidente dell'Ente Fiera sig.ra Gabriella Zontone;

RILEVATO che il predetto commissario straordinario resterà in carica fino alla costituzione della società per azioni nella quale la partecipazione maggioritaria dovrà essere della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ciò al fine di garantire, in sede di primo avvio della società il perseguimento delle finalità e degli indirizzi determinati per il settore fieristico dalla stessa Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10 e successive modifiche;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto d'autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 539 del 10 marzo 2000;

DECRETA

È nominata, con decorrenza dalla data di scadenza del Consiglio di amministrazione, Commissario straordinario dell'Ente Fiera Udine Esposizioni, con sede in Martignacco (Udine), l'attuale Presidente dell'Ente sig.ra Gabriella Zontone.

Il predetto Commissario straordinario è incaricato di adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la trasformazione dell'Ente Fiera Udine Esposizioni in società per azioni, con la successiva fusione con Udine Esposizioni S.r.l. e la partecipazione maggioritaria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per le ragioni illustrate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate.

Il compenso del Commissario straordinario è determinato nell'importo corrispondente all'indennità prevista per il Presidente dell'Ente Fiera Udine Esposizioni, con spesa a carico dello stesso Ente.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 marzo 2000, n. 086/Pres.

Legge regionale 43/1990 e sue modifiche e integrazioni. Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno. Opere di urbanizzazione primaria del comprensorio Fearul. Procedura di valutazione di impatto ambientale. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante «l'Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge, emanato con il D.P.G.R. 245/Pres. dell'8 luglio 1996;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 9 febbraio 2000 con la quale il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto riguardante le opere di urbanizzazione primaria del comprensorio Fearul, e ciò ai sensi della legge regionale n. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO l'avviso di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» in data 9 febbraio 2000 e trasmesso alla Direzione regionale dell'Ambiente con nota pervenuta in data 18 febbraio 2000;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade al punto «XI - Progetti di infrastrutture», categoria 1, dell'Elenco delle opere e degli interventi da sottoporre alle procedure di V.I.A. allegato al Regolamento succitato;

VISTA la nota prot. AMB/3894/VIA-76 del 23 febbraio 2000, con la quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo riguardante la valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

PRESO ATTO che non risultano pervenute nei termini stabiliti richieste da parte di enti, associazioni, comitati di cui al precitato articolo 13 della legge regionale 43/1990;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio dei Comuni di San Giorgio di Nogaro (Udine) e di Carlino (Udine), risultando quindi tali Enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, al Comune di Marano Lagunare (Udine) quale Comune territorialmente confinante con l'area di intervento, al Consorzio depurazione e risanamento acque «Bassa Friulana» quale ente gestore dei servizi di depurazione acque;

DECRETA

sono individuate, quali autorità interessate alla valutazione del progetto riguardante le opere di urbanizzazione primaria del comprensorio Fearul:

- il Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine);
- il Comune di Carlino (Udine);
- il Comune di Marano Lagunare (Udine);
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;
- Consorzio depurazione e risanamento acque «Bassa Friulana».

A cura della Direzione regionale dell'Ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

Presso la Direzione regionale dell'Ambiente, Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria dei Comuni di San Giorgio di Nogaro, Carlino e Marano Lagunare sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 marzo 2000, n. 087/Pres.

Esecutività del piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale denominata Foresta Regionale della Val d'Alba in Comune di Moggio Udinese (Udine) valido per il periodo 1997-2011.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di

applicazione, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani economici dei beni silvopastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima;

VISTO il verbale del 28 settembre 1995 con il quale l'Azienda delle foreste di Udine ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale denominata Foresta regionale della Val d'Alba ricadente in Comune di Moggio Udinese (Udine);

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano di data 19 gennaio 2000 con il quale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ne propone l'approvazione;

VISTO il piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale denominata Foresta regionale della Val d'Alba ricadente in Comune di Moggio Udinese (Udine) valido per il periodo 1997-2011 elaborato dal dott. for. Giancarlo Quaglia iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Gorizia;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 15 febbraio 2000 n. 028 con il quale è stato approvato il suindicato piano di assestamento;

CONSIDERATO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. 3267/1923 ed il relativo regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 25 febbraio 2000;

DECRETA

il Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale denominata Foresta regionale della Val d'Alba ricadente in Comune di Moggio Udinese (Udine) valido per il periodo 1997-2011 elaborato dal dott. for. Giancarlo Quaglia, iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Gorizia, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 15 febbraio 2000, n. 028, è reso esecutivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL RAGIONIERE GENERALE 6 marzo 2000, n. 036/Rag.

Legge regionale 31 dicembre 1996, n. 675, articolo 22, comma 3 bis; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, articolo 5, comma 3. Individuazione dei tipi di dati sensibili oggetto di trattamento e le operazioni eseguibili da parte della Ragioneria generale.

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con il quale sono state introdotte specifiche disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

VISTO l'articolo 77, lettera b) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, che attribuisce alla Ragioneria generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la competenza a provvedere ad esercitare in posizione di piena autonomia e senza vincoli gerarchici, il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed il controllo successivo a consuntivo di ragioneria degli atti soggetti allo stesso a norma di legge o regolamento;

ATTESO che l'esercizio delle funzioni assegnate dall'articolo 77, lettera b) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, pur comportare la necessità inderogabile di procedere al trattamento di dati personali sensibili ai sensi della disposizione definitoria dell'articolo 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, trattamento

che peraltro viene posto in essere nell'espletamento dell'attività istituzionale di controllo al fine esclusivo di perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

VISTO l'articolo 243, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, che attribuisce al Ragioniere Generale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia la competenza a dirigere e coordinare l'attività degli uffici della Ragioneria generale, visto inoltre l'articolo 46 della legge regionale 27 marzo1996, n 18 che attribuisce ai dirigenti la responsabilità di gestione del personale loro assegnato;

ATTESO che l'esercizio della funzione di direzione degli uffici della Ragioneria Generale esercitata ai sensi dell'articolo 243, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e dell'articolo 46 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, comporta la necessità inderogabile di procedere al trattamento di dati personali sensibili ai sensi della disposizione definitoria dell'articolo 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativi alla gestione delle presenze del personale assegnato alla Ragioneria generale, trattamento che viene peraltro posto in essere sulla base delle istruzioni impartite dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, al fine esclusivo di perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

VISTO l'articolo 77, lettera g), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, che attribuisce alla Ragioneria Generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la competenza a curare i rapporti tra l'Amministrazione regionale e gli istituti previdenziali e il Ministero delle Finanze;

ATTESO che l'esercizio della funzione sopra richiamata assegnata dall'articolo 77, lettera g), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, pur comportare la necessità inderogabile di procedere al trattamento di dati personali sensibili ai sensi della disposizione definitoria dell'articolo 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, trattamento che peraltro viene posto in essere al fine esclusivo di perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

VISTO l'articolo 22, comma 3 bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, ai sensi del quale nei casi in cui è specificata a norma del comma 3 dell'articolo 22 della legge citata, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente;

VISTE le istruzioni per l'attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 impartite dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta con circolare n. 17/1999 del 27 dicembre 1999;

ATTESO che l'individuazione dei tipi di dati sensibili oggetto del trattamento posto in essere nell'esercizio delle attività attribuite dall'articolo 77, lettere b) e g) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, viene compiuta avuto riguardo alla tipologia di documentazione di consueto allegata a corredo degli atti soggetti al controllo della Ragioneria generale ovvero inviati alla medesima per gli adempimenti di competenza, documentazione che viene peraltro acquisita autonomamente e direttamente dalle Direzioni ed Uffici che emettono l'atto;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione specifica dei tipi di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 77, lettere b) e g), e dall'articolo 243, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, nonché dall'articolo 46 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 3 bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come inserito dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sono di seguito individuati i tipi di dati sensibili oggetto di trattamento e le operazioni eseguibili nell'esercizio delle funzioni assegnate alla Ragioneria generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dall'articolo 77, lettera b) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico indicate nell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135:

a) dati personali idonei a rivelare, anche in modo indiretto, l'adesione a partiti del personale in servizio dipendente dell'Amministrazione regionale e degli amministratori regionali, risultanti dalla richiesta di aspettativa e dal decreto di apertura dei ruoli di spesa fissa a loro favore;
utilizzo, conservazione in archivi cartacei e automatizzati;

b) dati personali idonei a rivelare l'adesione a sindacati o organismi sindacali del personale in servizio dipendente dell'Amministrazione regionale risultanti da deleghe rilasciate per effettuare la ritenuta sullo stipendio a favore del sindacato cui si è aderito;
utilizzo, comunicazione al Tesoriere regionale, conservazione in archivi cartacei e automatizzati;

c) dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del personale in servizio dipendente dell'Amministrazione regionale risultanti da certificati medici;

utilizzo, conservazione in archivi cartacei e automatizzati, comunicazione agli Enti previdenziali.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 3 bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come inserito dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sono di seguito individuati i tipi di dati sensibili oggetto di trattamento e le operazioni eseguibili nell'esercizio delle funzioni assegnate al Ragioniere Generale ed ai Dirigenti della Ragioneria generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dall'articolo 243, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e dall'articolo 46 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico indicate nell'articolo 9 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135:

a) dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del personale assegnato alla Ragioneria generale nonchi dei familiari del personale medesimo, risultanti da certificati medici;
raccolta, registrazione in archivi automatizzati, trasmissione alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale;

b) dati personali idonei a rivelare la convinzione religiosa del personale assegnato alla Ragioneria generale, risultanti dalla richiesta di congedo per festività religiose;
raccolta, registrazione in archivi automatizzati, trasmissione alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 3 bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come inserito dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sono di seguito individuati i tipi di dati sensibili oggetto di trattamento e le operazioni eseguibili nell'esercizio delle funzioni assegnate alla Ragioneria generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dall'articolo 77, lettera g) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico indicate nell'articolo 9 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135:

a) dati personali idonei a rivelare l'adesione a partiti del personale in servizio dipendente dell'Amministrazione regionale risultanti da atti amministrativi emessi dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale nonchi dalla consultazione degli archivi automatizzati gestiti dalla Direzione medesima;
utilizzo, conservazione in archivi cartacei e automatizzati, comunicazione agli Istituti previdenziali e agli Uffici finanziari;

b) dati personali idonei a rivelare l'adesione a sindacati o organismi sindacali del personale in servizio dipendente dell'Amministrazione regionale risultanti da atti amministrativi emessi dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale nonchi dalla consultazione degli archivi automatizzati gestiti dalla Direzione medesima;
utilizzo, conservazione in archivi cartacei e automatizzati, comunicazione agli Istituti previdenziali e agli Uffici Finanziari;

c) dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del personale in servizio dipendente dell'Amministrazione regionale risultanti da atti amministrativi emessi dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale nonché dalla consultazione degli archivi automatizzati gestiti dalla Direzione medesima;
utilizzo, conservazione in archivi cartacei e automatizzati; comunicazione agli Istituti previdenziali e agli Uffici Finanziari.

4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 6 marzo 2000

SPAZZAPAN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2000, n. 456.

Legge regionale 27/1999. Istituzione del distretto industriale denominato «Distretto della sedia».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, così come modificata dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTO in particolare l'articolo 36, comma 2, della medesima legge 317/1991, che definisce i distretti industriali quali sistemi produttivi locali caratterizzati da «un'elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese»;

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, «Per lo sviluppo dei distretti industriali», che all'articolo 2 stabilisce che gli stessi distretti sono individuati «con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, in sede di prima attuazione, entro centoventi giorni» dall'entrata in vigore della medesima legge;

RITENUTO, nell'individuazione dei distretti industriali, di seguire i seguenti criteri:

- le caratteristiche produttive di ogni distretto industriale devono essere inerenti ad attività che tradizionalmente e storicamente siano da ritenere peculiari per l'area suddetta;
- i distretti saranno compresi nell'ambito territoriale di uno o più comuni contigui nei quali si è sviluppata la specificità produttiva caratteristica che il distretto intende tutelare;

– potranno essere compresi nel distretto gli ambiti territoriali di comuni attigui ad un nucleo centrale tradizionale, purchè presentino prospettive di sviluppo nell'attività caratteristica del distretto;

RITENUTO altresì che in tali zone devono verificarsi le seguenti condizioni:

a) un indice di industrializzazione manifatturiera calcolato in termini di addetti, come quota percentuale di occupazione nell'industria manifatturiera locale, che sia superiore del 20% all'analogo dato regionale o di quello nazionale, se più favorevole;

b) un indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera, calcolato in termini di unità locali in rapporto alla popolazione residente, superiore alla media regionale;

c) un indice di specializzazione produttiva, calcolato in termini di addetti come quota percentuale di occupazione in una determinata attività manifatturiera rispetto al totale degli addetti al settore manifatturiero, superiore del 30% dell'analogo dato regionale. L'attività manifatturiera posta a riferimento deve essere riferita alla classificazione delle attività economiche dell'ISTAT e corrispondere alla realtà produttiva della zona considerata nelle sue interdipendenze settoriali;

d) un livello di occupazione nell'attività manifatturiera di specializzazione che sia superiore al 25% degli occupati manifatturieri dell'area;

e) una quota di occupazione nelle piccole e medie imprese operanti nell'attività manifatturiera di specializzazione che sia superiore al 50% degli occupati in tutte le imprese operanti nell'attività di specializzazione dell'area;

RITENUTO, nell'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione degli indici di cui sopra, di fare riferimento al «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi» effettuato dall'ISTAT nel 1996, quale documento certificato a dimensione nazionale più recente in materia;

ATTESTO che, in relazione all'attività economica «fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni» (classificazione ISTAT 36.111), l'area territoriale compresa nei comuni sottoelencati soddisfa contestualmente tutte le condizioni proposte nelle premesse sopraindicate, come specificato nell'allegato prospetto:

– Aiello del Friuli
– Buttrio
– Chiopris-Viscone
– Corno di Rosazzo
– Manzano
– Moimacco
– Pavia di Udine
– Premariacco
– San Giovanni al Natisone
– San Vito al Torre
– Trivignano;

RITENUTO di individuare nell'ambito territoriale dei comuni di cui al punto precedente l'area relativa al «Distretto della sedia», in riferimento all'attività economica sopracitata (classificazione ISTAT 36.111);

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'unanimità,

DELIBERA

È istituito il «Distretto della sedia», in riferimento alla categoria economica «Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni» (classificazione ISTAT 36.111), individuato nell'ambito del territorio dei sottoelencati Comuni:

– Aiello del Friuli
– Buttrio
– Chiopris-Viscone
– Corno di Rosazzo
– Manzano
– Moimacco
– Pavia di Udine
– Premariacco
– San Giovanni al Natisone
– San Vito al Torre
– Trivignano.

La verifica delle condizioni è contenuta nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Criteri per l'individuazione dei distretti industriali
(legge regionale 11 novembre 1999, n. 27)

Distretto della sedia

Verifica delle condizioni nell'ambito del territorio compreso nei Comuni di:

30001 Aiello del Friuli
30014 Buttrio
30024 Chiopris-Viscone

30030 Corno di Rosazzo

30055 Manzano

30060 Moimacco

30074 Pavia di Udine

30083 Premariacco

30101 San Giovanni al Natisone

30105 San Vito al Torre

30128 Trivignano

a) Indice di industrializzazione manifatturiera del sistema locale IWL superiore del 20% al dato regionale IWR.

Condizione: IWL/IWR >1,2
IWL = wml/wtl
IWR = wmr/wtr

wml = addetti industria manifatturiera locale
wtl = addetti totali industria locale
wmr = addetti industria manifatturiera in regione
wtr = addetti totali industria in regione

Indice del distretto: 1,95.

b) Indice di densità imprenditoriale industria manifatturiera del sistema locale superiore alla media regionale.

ULML/PRL >1
ULMR/PRR

ULML = unità locali di industria manifatturiera nel sistema locale
PRL = popolazione residente locale
ULMR = unità locali di industria manifatturiera in regione
PRR = popolazione residente in regione

Indice del distretto: 3,71.

c) Indice di specializzazione produttiva - ISL superiore del 30% al dato nazionale ISR

ISL/ISR >1,3
ISL = wsl/wml
ISR = wsr/wmr

wsl = addetti al settore di specializzazione locale
wml = addetti all'industria manifatturiera locale
wsr = addetti al settore di specializzazione in regione
wmr = addetti all'industria manifatturiera in regione

Indice del distretto: 6,12.

d) Livello di occupazione attività manifatturiera di specializzazione - IWS pari ad almeno il 25% degli occupati manifatturieri dell'area.

IWS = wsl/wml >0,25

wsl = addetti all'attività manifatturiera di specializzazione locale
wml = addetti all'industria manifatturiera nel sistema locale

Indice del distretto: 0,3.

e) Quota occupati nella PMI superiore al 50% nell'attività manifatturiera di specializzazione.

WSLPM/WSL >0,5
WSLPM = occupazione nelle PMI specializzate
WSL = occupazione specializzata totale locale.

Indice del distretto: 0,94.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2000, n. 457.

Legge regionale 27/1999. Istituzione del distretto industriale denominato «Distretto del mobile».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, così come modificata dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTO in particolare l'articolo 36, comma 2, della medesima legge 317/1991, che definisce i distretti industriali quali sistemi produttivi locali caratterizzati da «un'elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese»;

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, «Per lo sviluppo dei distretti industriali», che all'articolo 2 stabilisce che gli stessi distretti sono individuati «con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, in sede di prima attuazione, entro centoventi giorni» dall'entrata in vigore della medesima legge;

RITENUTO, nell'individuazione dei distretti industriali, di seguire i seguenti criteri:

- le caratteristiche produttive di ogni distretto industriale devono essere inerenti ad attività che tradizionalmente e storicamente siano da ritenere peculiari per l'area suddetta;
- i distretti saranno compresi nell'ambito territoriale di uno o più comuni contigui nei quali si è sviluppata la specificità produttiva caratteristica che il distretto intende tutelare;
- potranno essere compresi nel distretto gli ambiti territoriali di comuni attigui ad un nucleo centrale tradizionale, purchè presentino prospettive di sviluppo nell'attività caratteristica del distretto;

RITENUTO altresì che in tali zone devono verificar-

si le seguenti condizioni:

a) un indice di industrializzazione manifatturiera calcolato in termini di addetti, come quota percentuale di occupazione nell'industria manifatturiera locale, che sia superiore del 20% all'analogo dato regionale o di quello nazionale, se più favorevole;

b) un indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera, calcolato in termini di unità locali in rapporto alla popolazione residente, superiore alla media regionale;

c) un indice di specializzazione produttiva, calcolato in termini di addetti come quota percentuale di occupazione in una determinata attività manifatturiera rispetto al totale degli addetti al settore manifatturiero, superiore del 30% dell'analogo dato regionale. L'attività manifatturiera posta a riferimento deve essere riferita alla classificazione delle attività economiche dell'ISTAT e corrispondere alla realtà produttiva della zona considerata nelle sue interdipendenze settoriali;

d) un livello di occupazione nell'attività manifatturiera di specializzazione che sia superiore al 25% degli occupati manifatturieri dell'area;

e) una quota di occupazione nelle piccole e medie imprese operanti nell'attività manifatturiera di specializzazione che sia superiore al 50% degli occupati in tutte le imprese operanti nell'attività di specializzazione dell'area;

RITENUTO, nell'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione degli indici di cui sopra, di fare riferimento al «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi» effettuato dall'ISTAT nel 1996, quale documento certificato a dimensione nazionale più recente in materia;

ATTESO che, in relazione all'attività economica «Fabbricazione di mobili» (classificazione ISTAT 36.1), l'area territoriale compresa nei comuni sottoelencati soddisfa contestualmente tutte le condizioni proposte nelle premesse sopraindicate, come specificato nell'allegato prospetto:

- Azzano Decimo
- Brugnera
- Budoia
- Caneva
- Chions
- Fontanafredda
- Pasiano di Pordenone
- Polcenigo
- Prata di Pordenone
- Pravisdomini
- Sacile;

RITENUTO di individuare nell'ambito territoriale dei comuni di cui al punto precedente l'area relativa al «Distretto del mobile», in riferimento all'attività economica sopracitata (classificazione ISTAT 36.1);

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'unanimità,

DELIBERA

È istituito il «Distretto del mobile», in riferimento alla categoria economica «Fabbricazione di mobili» (classificazione ISTAT 36.1), individuato nell'ambito del territorio dei sottoelencati Comuni:

- Azzano Decimo
- Brugnera
- Budoia
- Caneva
- Chions
- Fontanafredda
- Pasiano di Pordenone
- Polcenigo
- Prata di Pordenone
- Pravisdomini
- Sacile.

La verifica delle condizioni è contenuta nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Criteri per l'individuazione dei distretti industriali (legge regionale 11 novembre 1999, n. 27)

Distretto del mobile

Verifica delle condizioni nell'ambito del territorio compreso nei Comuni di:

93005 Azzano Decimo

93007 Brugnera

93008 Budoia

93009 Caneva

93013 Chions

93022 Fontanafredda

93029 Pasiano di Pordenone

93031 Polcenigo

93034 Prata di Pordenone

93035 Pravisdomini

93037 Sacile.

a) Indice di industrializzazione manifatturiera del sistema locale IWL superiore del 20% al dato regionale IWR.

Condizione: IWL/IWR >1,2
IWL = wml/wtl
IWR = wmr/wtr

wml = addetti industria manifatturiera locale
wtl = addetti totali industria locale
wmr = addetti industria manifatturiera in regione
wtr = addetti industria in regione

Indice del distretto: 1,62.

b) Indice di densità imprenditoriale industria manifatturiera del sistema locale superiore alla media nazionale.

ULML/PRL >1
ULMR/PRR

ULML = unità locali di industria manifatturiera nel sistema locale
PRL = popolazione residente locale
ULMR = unità locali di industria manifatturiera in regione
PRR = popolazione residente regione

Indice del distretto: 1,58.

c) Indice di specializzazione produttiva - ISL superiore del 30% al dato nazionale ISR

ISL/ISR >1,3
ISL = wsl/wml
ISR = wsr/wmr

wsl = addetti al settore di specializzazione locale
wml = addetti all'industria manifatturiera locale
wsr = addetti al settore di specializzazione in regione
wmr = addetti all'industria manifatturiera in regione

Indice del distretto: 2,47.

d) Livello di occupazione attività manifatturiera di specializzazione - IWS pari ad almeno il 25% degli occupati manifatturieri dell'area.

IWS = wls/wlm >0,25

wsl = addetti all'attività manifatturiera di specializzazione locale
wml = addetti all'industria manifatturiera nel sistema locale

Indice del distretto: 0,44.

d) Quota occupati nella PMI superiore al 50% nell'attività manifatturiera di specializzazione.

WSLPM/WSL >0,5

WSLPM = occupazione nelle PMI specializzate
WSL = occupazione specializzata totale locale.

Indice del distretto: 1.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2000, n. 458.

Legge regionale 27/1999. Istituzione del distrestto industriale denominato «Distretto dell'alimentare».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, così come modificata dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTO in particolare l'articolo 36, comma 2, della medesima legge 317/1991, che definisce i distretti industriali quali sistemi produttivi locali caratterizzati da «un'elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese»;

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, «Per lo sviluppo dei distretti industriali», che all'articolo 2 stabilisce che gli stessi distretti sono individuati «con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, in sede di prima attuazione, entro centoventi giorni» dall'entrata in vigore della medesima legge;

RITENUTO, nell'individuazione dei distretti industriali, di seguire i seguenti criteri:

– le caratteristiche produttive di ogni distretto industriale devono essere inerenti ad attività che tradizionalmente e storicamente siano da ritenere peculiari per l'area suddetta;

– i distretti saranno compresi nell'ambito territoriale di uno o più comuni contigui nei quali si è sviluppata la specificità produttiva caratteristica che il distretto intende tutelare;

– potranno essere compresi nel distretto gli ambiti territoriali di comuni attigui ad un nucleo centrale tradizionale, purchè presentino prospettive di sviluppo nell'attività caratteristica del distretto;

RITENUTO altresì che in tali zone devono verificarsi le seguenti condizioni:

a) un indice di industrializzazione manifatturiera calcolato in termini di addetti, come quota percentuale di occupazione nell'industria manifatturiera locale, che sia superiore del 20% all'analogo dato regionale o di quello nazionale, se più favorevole;

b) un indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera, calcolato in termini di unità locali in rapporto alla popolazione residente, superiore alla media regionale;

c) un indice di specializzazione produttiva, calcolato in termini di addetti come quota percentuale di occupazione in una determinata attività manifatturiera rispetto al totale degli addetti al settore manifatturiero, superiore del 30% dell'analogo dato regionale. L'attività manifatturiera posta a riferimento deve essere riferita alla classificazione delle attività economiche dell'ISTAT e corrispondere alla realtà produttiva della zona considerata nelle sue interdipendenze settoriali;

d) un livello di occupazione nell'attività manifatturiera di specializzazione che sia superiore al 25% degli occupati manifatturieri dell'area;

e) una quota di occupazione nelle piccole e medie imprese operanti nell'attività manifatturiera di specializzazione che sia superiore al 50% degli occupati in tutte le imprese operanti nell'attività di specializzazione dell'area;

RITENUTO, nell'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione degli indici di cui sopra, di fare riferimento al «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi» effettuato dall'ISTAT nel 1996, quale documento certificato a dimensione nazionale più recente in materia;

ATTESO che, in relazione all'attività economica «Industrie alimentari e delle bevande» (classificazione ISTAT 15), l'area territoriale compresa nei comuni seguenti soddisfa contestualmente tutte le condizioni proposte nelle premesse sopraindicate, come specificato nell'allegato prospetto:

- San Daniele del Friuli
- Coseano
- Dignano
- Fagagna
- Ragogna
- Rive d'Arcano;

RITENUTO di individuare nell'ambito territoriale del comune di cui al punto precedente l'area relativa al «Distretto dell'alimentare», in riferimento all'attività economica sopracitata (classificazione ISTAT 15);

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'unanimità,

DELIBERA

È istituito il «Distretto dell'alimentare», in riferimento alla categoria economica «Industrie alimentari e delle bevande» (classificazione ISTAT 15), individuato nell'ambito del territorio dei comuni sottoelencati:

- San Daniele del Friuli
- Coseano
- Dignano
- Fagagna
- Ragogna
- Rive d'Arcano.

La verifica delle condizioni è contenuta nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Criteri per l'individuazione dei distretti industriali
(legge regionale 11 novembre 1999, n. 27)

Distretto dell'alimentare

Verifica delle condizioni nell'ambito del territorio compreso nei Comuni di:

30099 San Daniele del Friuli

30031 Coseano

30032 Dignano

30037 Fagagna

30087 Ragogna

30095 Rive d'Arcano.

a) Indice di industrializzazione manifatturiera del sistema locale IWL superiore del 20% al dato nazionale IWI.

Condizione: IWL/IWI >1,2
IWL = wml/wtl
IWI = wmi/wti

wml = addetti industria manifatturiera locale
wtl = addetti industria locale
wmi = addetti industria manifatturiera in Italia
wti = addetti industria in Italia

Indice del distretto: 1,23.

b) Indice di densità imprenditoriale industria manifatturiera del sistema locale superiore alla media regionale.

ULML/PRL >1
ULMR/PRR

ULML = unità locali di industria manifatturiera nel sistema locale
PRL = popolazione residente locale
ULMR = unità locali di industria manifatturiera in regione
PRR = popolazione residente in regione

Indice del distretto: 1,3.

c) Indice di specializzazione produttiva - ISL superiore del 30% al dato regionale ISR

ISL/ISR >1,3
ISL = wsl/wml
ISR = wsr/wmr

wsl = addetti al settore di specializzazione locale
wml = addetti all'industria manifatturiera locale
wsr = addetti al settore di specializzazione in regione
wmr = addetti all'industria manifatturiera in regione

Indice del distretto: 3,63.

d) Livello di occupazione attività manifatturiera di specializzazione - IWS pari ad almeno il 25% degli occupati manifatturieri dell'area.

IWS = wsl/wml >0,25

wsl = addetti all'attività manifatturiera di specializzazione locale
wml = addetti all'industria manifatturiera nel sistema locale

Indice del distretto: 0,29.

e) Quota occupati nella PMI superiore al 50% nell'attività manifatturiera di specializzazione.

WSLPM/WSL >0,5

WSLPM = occupazione nelle PMI specializzate
WSL = occupazione specializzata totale locale.

Indice del distretto: 0,73.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2000, n. 460.

Legge regionale 27/1999. Istituzione del distretto industriale denominato «Distretto del coltello».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, così come modificata dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTO in particolare l'articolo 36, comma 2, della medesima legge 317/1991, che definisce i distretti industriali quali sistemi produttivi locali caratterizzati da «un'elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese»;

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, «Per lo sviluppo dei distretti industriali», che all'articolo 2 stabilisce che gli stessi distretti sono individuati «con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, in sede di prima attuazione, entro centoventi giorni» dall'entrata in vigore della medesima legge;

RITENUTO, nell'individuazione dei distretti industriali, di seguire i seguenti criteri:

- le caratteristiche produttive di ogni distretto industriale devono essere inerenti ad attività che tradizionalmente e storicamente siano da ritenere peculiari per l'area suddetta;
- i distretti saranno compresi nell'ambito territoriale di uno o più comuni contigui nei quali si è sviluppata la specificità produttiva caratteristica che il distretto intende tutelare;
- potranno essere compresi nel distretto gli ambiti territoriali di comuni attigui ad un nucleo centrale tradizionale, purchè presentino prospettive di sviluppo nell'attività caratteristica del distretto;

RITENUTO altresì che in tali zone devono verificarsi le seguenti condizioni:

a) un indice di industrializzazione manifatturiera calcolato in termini di addetti, come quota percentuale di occupazione nell'industria manifatturiera locale, che sia superiore del 20% all'analogo dato regionale o di quello nazionale, se più favorevole;

b) un indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera, calcolato in termini di unità locali in rapporto alla popolazione residente, superiore alla media regionale;

c) un indice di specializzazione produttiva, calcolato in termini di addetti come quota percentuale di occupazione in una determinata attività manifatturiera rispetto al totale degli addetti al settore manifatturiero, superiore del 30% dell'analogo dato regionale. L'attività manifatturiera posta a riferimento deve essere riferita alla classificazione delle attività economiche dell'ISTAT e corrispondere alla realtà produttiva della zona considerata nelle sue interdipendenze settoriali;

d) un livello di occupazione nell'attività manifatturiera di specializzazione che sia superiore al 25% degli occupati manifatturieri dell'area;

e) una quota di occupazione nelle piccole e medie imprese operanti nell'attività manifatturiera di specializzazione che sia superiore al 50% degli occupati in tutte le imprese operanti nell'attività di specializzazione dell'area;

RITENUTO, nell'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione degli indici di cui sopra, di fare riferimento al «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi» effettuato dall'ISTAT nel 1996, quale documento certificato a dimensione nazionale più recente in materia;

RITENUTO, tramite la costituzione di un distretto industriale, di valorizzare l'antica tradizione dell'attività legata alla coltelleria e utensileria localizzata storicamente intorno al Comune di Maniago;

ATTESO che, l'attività economica «Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili ed oggetti vari in metallo» (classificazione ISTAT 28.6), è tradizionalmente presente nei comuni di:

- Arba
- Cavasso Nuovo
- Fanna
- Maniago
- Sequals
- Vajont;

RITENUTO, inoltre, di dover altresì conferire valenza alle attività prodromiche alla realizzazione del coltello, identificate con le lavorazioni di cui al gruppo ISTAT 28.4 (fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri) ed al gruppo 28.5 (trattamento e rivestimento dei metalli) presenti negli attigui Comuni di:

- Montereale Valcellina
- Vivaro
- Meduno;

ATTESO che, in relazione alle attività economiche ISTAT 28.4, 28.5 e 28.6 l'area territoriale compresa nei nove comuni sopracitati soddisfa contestualmente tutte le condizioni proposte nelle premesse sopraindicate, come specificato nell'allegato prospetto;

RITENUTO di individuare nell'ambito territoriale dei comuni di cui sopra l'area relativa al «Distretto del coltello», in riferimento alle predette attività economiche ISTAT 28.4, 28.5 e 28.6;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'unanimità,

DELIBERA

È istituito il «Distretto del coltello», in riferimento alle categorie economiche «Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri» (classificazione ISTAT 28.4), «Trattamento e rivestimento dei metalli»(classificazione ISTAT 28.5) e «Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili ed oggetti vari in metallo» (classificazione ISTAT 28.6), individuato nell'ambito del territorio dei sottoelencati comuni:

- Arba
- Cavasso Nuovo
- Fanna
- Maniago
- Meduno
- Montereale Valcellina
- Sequals
- Vajont
- Vivaro.

La verifica delle condizioni è contenuta nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Criteri per l'individuazione dei distretti industriali
(legge regionale 11 novembre 1999, n. 27)

Distretto del coltello

Verifica delle condizioni nell'ambito del territorio compreso nei Comuni di:

93002 Arba

93012 Cavasso Nuovo

93020 Fanna

93025 Maniago

93026 Meduno

93027 Montereale Valcellina

93042 Sequals

93052 Vajont

93050 Vivaro.

a) Indice di industrializzazione manifatturiera del sistema locale IWL superiore del 20% al dato regionale IWR.

Condizione: IWL/IWR >1,2
IWL = wml/wtl
IWR = wmr/wtr

wml = addetti industria manifatturiera locale
wtl = addetti industria locale
wmr = addetti industria manifatturiera in regione
wtr = addetti industria in regione

Indice del distretto: 1,57.

b) Indice di densità imprenditoriale industria manifatturiera del sistema locale superiore alla media regionale.

ULML/PRL >1
ULMR/PRR
ULML = unità locali di industria manifatturiera nel sistema locale
PRL = popolazione residente locale

ULMR = unità locali di industria manifatturiera in regione
PRR = popolazione residente in regione

Indice del distretto: 1,7.

c) Indice di specializzazione produttiva - ISL superiore del 30% al dato regionale ISR

ISL/ISR >1,3
ISL = wsl/wml
ISR = wsr/wmr

wsl = addetti al settore di specializzazione locale
wml = addetti all'industria manifatturiera locale
wsr = addetti al settore di specializzazione in regione
wmr = addetti all'industria manifatturiera in regione

Indice del distretto: 6.

d) Livello di occupazione attività manifatturiera di specializzazione - IWS pari ad almeno il 25% degli occupati manifatturieri dell'area.

IWS = wsl/wml >0,25

wsl = addetti all'attività manifatturiera di specializzazione locale
wml = addetti all'industria manifatturiera nel sistema locale

Indice del distretto: 0,36.

e) Quota occupati nella PMI superiore al 50% nell'attività manifatturiera di specializzazione.

WSLPM/WSL >0,5

WSLPM = occupazione nelle PMI specializzate
WSL = occupazione specializzata totale locale.

Indice del distretto: 0,79.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2000, n. 466.

Articolo 2540, C.C. Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «La Comune Soc. coop. a r.l. per brevità Il Consorzio», con sede in Trieste in liquidazione coatta amministrativa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 4689 del 16 marzo 1993 della Giunta regionale con la quale il sig. Alessandro Scandolara veniva nominato commissario liquidatore della Cooperativa La Comune Soc. coop. a r.l. per brevità Il Consorzio con sede in Trieste, in sostituzione della dott.ssa Renata Corpino Montesano, dimissionaria;

RILEVATO che il commissario liquidatore della predetta Cooperativa, nonostante i ripetuti solleciti inviati, risulta inadempiente agli obblighi sanciti dall'articolo 205 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400, non avendo da tempo presentato le previste relazioni semestrali;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla sostituzione del sig. Alessandro Scandolara in capo alla procedura di liquidazione coatta onde consentire un corretto andamento della medesima;

RITENUTO di nominare commissario liquidatore la dott.ssa Caterina Ciuti con studio in Trieste, via Cappello, n. 12;

VISTI gli articoli 2540 c.c., 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale

all'unanimità

DELIBERA

– La dott.ssa Caterina Ciuti con studio in Trieste, via Cappello, n. 12, è nominata per le motivazioni indicate in premessa commissario liquidatore della Cooperativa La Comune Soc. coop. a r.l. per brevità Il Consorzio con sede in Trieste, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del sig. Alessandro Scandolara.

– Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2000, n. 551.

Individuazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 79/1999, delle aree della regione in cui possono formarsi aggregazioni tra soggetti acquirenti di energia elettrica ai fini dell'ottenimento della qualifica di «clienti ido-

nei» in deroga ai criteri di contiguità territoriale tra i singoli comuni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;
- l'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 79/1999 che definisce «cliente finale» la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio, «cliente grossista» la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione Europea, «cliente idoneo» la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del suddetto decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero;
- l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 79/1999 che conferisce il diritto alla qualifica di «cliente idoneo» alle persone fisiche o giuridiche in grado di rispettare i parametri soggettivi ed oggettivi fissati dalla norma medesima, rientrando tra questo in particolare i distributori e gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia da essi destinata ai «clienti idonei», nonché i «clienti finali» il cui consumo misurabile in un unico punto del territorio nazionale, a decorrere dal 1º gennaio 2000, sia risultato nell'anno precedente non inferiore a 20 GWh;
- il comma 2, lettera b) e il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/1999 citato che estendono il diritto alla qualifica di «cliente idoneo» anche alle imprese costituite in forma societaria, ai gruppi di imprese, anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai consorzi e alle società consortili, subordinatamente al rispetto congiunto delle seguenti condizioni:

1. il loro consumo a decorrere dal 1º gennaio 2000, computato anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, sia risultato nell'anno precedente non inferiore a 20 GWh, con il vincolo che il consumo minimo di ogni soggetto sia stato pari a 1 GWh su base annua, nello stesso periodo di tempo;
2. i suddetti consumatori siano ubicati esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui, fatta salva la possibilità di estendere il concetto di «cliente idoneo» anche a consumatori insistenti su aree individuate con specifici atti di programmazione regionale;

RITENUTO di favorire un processo di sviluppo socioeconomico del territorio regionale volto ad armonizzare il più possibile le condizioni di competitività tra le imprese estendendo le opportunità connesse all'accesso al libero mercato dell'energia elettrica;

CONSIDERATE le caratteristiche proprie del sistema produttivo regionale che solo per un quinto circa è localizzato nelle zone industriali programmatiche, mentre la parte restante è diffusa sul territorio ad integrazione della struttura urbana policentrica della regione, organizzata sostanzialmente su base provinciale;

CONSTATATO che le zone montane regionali sono caratterizzate da condizioni socioeconomiche omogenee, anche con riguardo alla struttura produttiva e che pertanto rappresentano un ambito territoriale a favore del quale è opportuno sviluppare una specifica attività di programmazione volta a rafforzare la coesione economica;

RISCONTRATO inoltre il rilevante ruolo svolto dalla piccola e media impresa all'interno del sistema produttivo regionale, ruolo da sostenere anche integrando le singole attività produttive al fine di una maggiore competitività nel mercato globale;

ATTESO che, sulla base delle considerazioni di cui alle premesse, la Regione intende facilitare l'aggregazione tra soggetti imprenditoriali onde consentire una maggiore apertura del mercato dell'energia elettrica e che a tal fine è opportuno ampliare il criterio della ubicazione dei soggetti medesimi nello stesso comune o in comuni contigui di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), sopra richiamato, stabilendo ulteriori criteri di aggregazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ufficio di piano, all'unanimità

DELIBERA

in attuazione della facoltà riservata all'Amministrazione regionale dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le ulteriori aree all'interno delle quali le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili, possono aggregarsi al fine dell'acquisizione della qualifica di «cliente idoneo», sono così individuate:

a) la provincia di Gorizia;

b) la provincia di Pordenone;

c) la provincia di Trieste;

d) la provincia di Udine;

e) l'insieme dei comuni classificati montani e parzialmente montani ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

Servizio espropriazioni

Tabella dei valori agricoli medi validi per l'anno 2000 rilevati dalle Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio, secondo i criteri dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Reg. più agr.	Provincia.		Coltura redditizia
1	UD	Ampezzo, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Villa Santina	bosco alto fusto
2	UD	Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Ligosullo, Paluzza, Paularo, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio	bosco alto fusto
3	UD	Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Venzone	bosco alto fusto
4	UD	Malborghetto, Valbruna, Tarvisio	bosco alto fusto
5a	PN	Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio	bosco alto fusto
5b	UD	Bordano, Forgaria del Friuli, Trasaghis	prato
6	UD	Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana	bosco alto fusto

7	PN	Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago (compreso il nuovo com. di Vajont), Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio	seminativo
8	UD	Buia, Cassacco, Colloredo di M.Albano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Osoppo, Pagnacco, Ragogna, Rive d'Arcano, S.Daniele del Friuli, Treppo Grande, Tricesimo	seminativo arborato
9	UD	Artegna, Attimis, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Montenars, Nimis, Prepotto, S. Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano	vigneto D.O.C.
10	PN	Azzano Decimo, Brugnera, Chions, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, S.Quirino, Zoppola	vigneto
11	PN	Arzene, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, S.Giorgio della Richinvelda, S.Martino al Tagliamento, S.Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone, Vivaro	vigneto D.O.C.
12	UD	Basiliano, Camino al Tagliamento, Codroipo, Coseano, Dignano, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, S.Vito di Fagagna, Sedegliano	seminativo arborato
13	UD	Bicinicco, Buttrio, Campoformido, Manzano, Martignacco, Moimacco, Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana del Roiale, Remanzacco, S.Giovanni al Natisone, S.Maria La Longa, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Udine	vigneto

14	UD	Bagnaria Arsa, Bertiolo, Castions di Strada, Chiopris, Viscone, Gonars, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Rivignano, Ronchis, S.Vito al Torre, Talmassons, Teor, Varmo, Visco	vigneto
15	UD	Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Ruda, S.Giorgio di Nogaro, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina, Lignano Sabbiadoro	vigneto
16	GO	Gorizia, S.Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo	vigneto D.O.C.
17	GO	Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, S. Lorenzo Isontino, Villesse	vigneto D.O.C.
18	GO	Fogliano-Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, S.Canzian d'Isonzo, S.Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco	vigneto D.O.C.
19	TS	Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, S.Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.	vigneto

Colture più redditizie	Bosco alto fusto	Bosco alto fusto	Bosco alto fusto	Bosco alto fusto	Bosco alto fusto	Prato	Bosco alto fusto	Seminativo
	REGIONI AGRARIE							
Colture	1	2	3	4	5a	5b	6	7
1 Seminativo	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	19.000.000	24.000.000	24.000.000	22.000.000
2 Seminativo arborato	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	19.000.000	24.000.000	24.000.000	22.000.000
3 Seminativo irriguo	---	25.000.000	---	---	---	---	---	28.000.000
4 Seminato arborato irriguo	---	---	---	---	---	---	---	28.000.000
5 Prato	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
6 Prato arborato	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
7 Prato irriguo	---	12.000.000	---	---	---	12.000.000	---	---
8 Prato a marcita	---	---	---	---	---	---	---	11.500.000
9 Vigneto	---	---	---	---	---	---	---	32.000.000
10 Gelseto	---	---	---	---	---	---	---	14.500.000
11 Orto	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	45.000.000	38.000.000	38.000.000	46.000.000
12 Pascolo	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13 Pascolo cesp.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	---	1.000.000	1.000.000	2.000.000
14 Incolto produttivo	---	---	---	---	---	---	---	---
15 Bosco alto fusto	12.000.000	12.000.000	14.000.000	14.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.500.000
16 Bosco ceduo	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	6.000.000	6.000.000	7.500.000
17 Bosco misto	---	---	---	---	8.500.000	---	---	9.000.000
18 Frutteto	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	---	33.000.000	33.000.000	40.000.000
19 Bosco	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	---	10.000.000	10.000.000	---
20 Vigneto DOC	---	---	---	---	---	---	---	42.000.000
21 Alpe	500.000	500.000	500.000	500.000	---	---	---	---
22 Pioppeto	---	---	---	---	---	---	---	20.000.000
23 Bosco spontaneo	---	---	---	---	---	---	---	---
24 Golenale incolto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	---	2.000.000	2.000.000	---
25 Florovivaistica	---	48.000.000	---	---	---	---	---	37.000.000
26 Oliveto	---	---	---	---	---	---	---	---
27 Incolto non coltivabile	---	---	----	---	---	---	---	---
28 Incolto coltivabile	---	---	---	---	---	---	---	---

Colture più redditizie	Seminativo arborato	Vigneto D.O.C.	Vigneto	Vigneto D.O.C.	Seminativo arborato	Vigneto	Vigneto
REGIONI AGRARIE							
Colture	8	9	10	11	12	13	14
1 Seminativo	27.000.000	27.000.000	40.000.000	37.000.000	29.000.000	29.000.000	32.000.000
2 Seminativo arborato	27.000.000	27.000.000	40.000.000	37.000.000	29.000.000	29.000.000.	32.000.000
3 Seminativo irriguo	28.000.000	28.000.000	44.000.000	42.000.000	33.000.000	33.000.000.	35.000.000
4 Seminato arborato irriguo	28.000.000	28.000.000	44.000.000	42.000.000	33.000.000	33.000.000	35.000.000
5 Prato	15.000.000	12.000.000	14.000.000	14.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
6 Prato arborato	15.000.000	12.000.000	---	---	---	---	---
7 Prato irriguo	16.000.000	16.000.000	---	---	---	---	---
8 Prato a marcita	---	---	15.000.000	---	---	---	---
9 Vigneto	33.000.000	36.000.000	46.000.000	46.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
10 Gelseto	---	---	21.500.000	19.000.000	---	---	---
11 Orto	38.000.000	38.000.000	54.000.000	54.000.000	38.000.000	40.000.000	38.000.000
12 Pascolo	---	---	---	---	---	---	---
13 Pascolo cesp.	---	---	---	---	---	---	---
14 Incolto produttivo	---	---	---	---	---	---	---
15 Bosco alto fusto	---	10.000.000	11.500.000	11.500.000	---	---	---
16 Bosco ceduo	7.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000	8.500.000	8.500.000	10.000.000
17 Bosco misto	---	---	10.500.000	10.500.000	---	---	---
18 Frutteto	36.000.000	38.000.000	50.000.000	50.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000.
19 Bosco	---	10.000.000	---	---	---	---	12.000.000.
20 Vigneto DOC	38.000.000	58.000.000	54.000.000	54.000.000	43.000.000	53.000.000	43.000.000
21 Alpe	---	---	---	---	---	---	---
22 Pioppeto	27.000.000	27.000.000	32.000.000	32.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
23 Bosco spontaneo	---	---	---	---	---	---	---
24 Golenale incolto	4.000.000	4.000.000	---	---	4.000.000	4.000.000	4.000.000
25 Florovivaistica	48.000.000	48.000.000	50.000.000	50.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
26 Oliveto	---	---	---	---	---	---	---
27 Incolto non coltivabile	---	---	---	---	---	---	---
28 Incolto coltivabile	---	---	---	---	---	---	---

Colture più redditizie	Vigneto	Vigneto D.O.C.	Vigneto D.O.C.	Vigneto D.O.C.	Vigneto
	REGIONI AGRARIE				
Colture	15	16	17	18	19
1 Seminativo	32.000.000	22.000.000	23.000.000	23.000.000	70.000.000
2 Seminativo aborato	32.000.000	---	---	---	---
3 Seminativo irriguo	35.000.000	---	---	---	---
4 Seminato arborato irriguo	35.000.000	---	---	---	---
5 Prato	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	47.000.000
6 Prato arborato	---	---	---	---	---
7 Prato irriguo	---	---	---	---	---
8 Prato a marcita	---	---	---	---	---
9 Vigneto	35.000.000	40.000.000	40.000.000	30.000.000	140.000.000
10 Gelseto	---	---	---	---	---
11 Orto	39.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	190.000.000
12 Pascolo	---	5.000.000	5.000.000	5.000.000	35.000.000
13 Pascolo cesp.	---	---	---	---	35.000.000
14 Incolto produttivo	---	---	---	---	---
15 Bosco alto fusto	---	---	---	---	---
16 Bosco ceduo	10.000.000	---	---	---	---
17 Bosco misto	---	---	---	---	---
18 Frutteto	43.000.000	---	---	---	---
19 Bosco	12.000.000	11.000.000	11.000.000	10.000.000	40.000.000
20 Vigneto DOC	43.000.000	75.000.000	60.000.000	50.000.000	170.000.000
21 Alpe	---	---	---	---	---
22 Pioppeto	27.000.000	---	---	---	---
23 Bosco spontaneo	---	---	---	---	---
24 Golenale incolto	4.000.000	---	---	---	---
25 Florovivaistica	48.000.000	---	---	---	---
26 Oliveto	---	---	---	---	75.000.000
27 Incolto non coltivabile	---	---	---	---	19.000.000
28 Incolto coltivabile	---	---	---	---	35.000.000

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ E DELLE POLITICHE SOCIALI

Pubblicazione delle graduatorie dei medici aspiranti a ricoprire incarichi di sostituzione di medici specialisti ambulatoriali, per le Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, valevoli per l'anno 2000. (articolo 8, comma 11 del D.P.R. 500/1996).

(Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996, reso esecutivo con D.P.R. 29 luglio 1996, n. 500.).

Graduatoria medici specialisti ambulatoriali per la Provincia di Trieste valevole per l'anno 2000.

Cardiologia Punti

1) Cuzzato Anna Linda 11,50
2) Valenti Marina 9,10
3) Grande Eliana 7,00
4) Gabrielli Daniele 6,00
5) Cattinelli Sergio 4,80
6) Grego Sandra 4,20

Chirurgia

1) Scevola Laura Caterina Santa 13,40
2) De Stefano Alessandra 7,90
3) Parrini Edoardo 7,70
4) di Corcia Maria Grazia Antonietta laureata il 20.02.1989 6,80
5) Arena Teresa laureata il 28.09.1992 6,80
6) Danek Ruggero laureato il 15.07.1993 6,80
7) Simeth Catrin laureata il 5.1.1993 6,80
8) Convertino Cosimo 5,60
9) Vigoriti Franco laureato il 13.11.1991 5,00
10) Dell'Erba Umberto laureato 30.10.1992 5,00
11) Okde Fady Fouad 3,00
12) Bisiani Fabrizio chirurgia vascolare 3,00
13) Gabrielli Marco chirurgia toracica 1,80

Chirurgia pediatrica

1) Vigoriti Franco 5,00

Chirurgia plastica

1) Mancini Angela 6,80

Dermatologia

1) Kokelj Franco 25,40
2) Ulessi Bruno 22,70
3) Briscik Erica 20,20
4) Pauluzzi Paolo 19,40
5) Salvador Liliana Manuela 17,60
6) Modugno Giancarlo 16,40
7) Grizzo Andrea 11,00
8) Sartori Paola laureata il 12.03.1991 10,50
9) Sclaunich Sofia laureata il 30.10.1991 10,50
10) Zara Patrizia laureata il 17.03.1986 9,90
11) Perkan Valentina laureata il 16.03.1989 9,90
12) Plozzer Carmela 9,70
13) Coletti Cristina 7,50
14) Mattighello Paolo 7,40
15) Tripoli Marco laureato il 23.10.1990 6,80
16) Cattonar Patrizia laureata il 29.10.1993 6,80
17) Antonini Erica laureata il 09.03.1994 6,80
18) Gatti Alessandro 5,10

Diabetologia

1) Dapas Francesco 22,90

Ematologia

1) Gavioli Gianluca 8,00

Endocrinologia

1) Dapas Francesco 17,80
2) Mainardis Maria 8,00

Fisiochinesiterapia

1) Vorini Donatella 16,40
2) Luchi Maria Teresa 14,00
3) Tamaro Paolo 10,20
4) Platania Paolo 8,80

Gastroenterologia

1) Cocchia Pasqualina 5,60

Geriatria

1) Vazzaz Maria Cristina 18,80
2) Paganica Patrizia 5,60

Igiene e medicina preventiva

1) Grande Eliana 7,00
2) Capozzi Pasquale 4,20

Malattie apparato respiratorio

1) Fumagalli Renato 3,00

Medicina interna

1) Valenti Marina 8,00
2) Lizzio Sebastiano 3,80

Medicina del lavoro

1) Cova Fulvio 28,50
2) Luciano Francesca 4,20

Medicina legale

1) Miglia Antonella 12,40
2) Somma Aldo 11,60
3) Bernasconi Paola 8,10
4) Bartilomo Tommaso 3,00

Medicina dello sport

1) Crocetti Giorgio 9,90
2) Palombella Osvaldo 6,90
3) Benedetti Marinella 6,30
4) Micoli Paolo 5,50

Nefrologia

1) Moretti Michele Emilia 5,00

Neurologia

1) Giusti Antonio 16,90
2) Apih Gabriella 16,30
3) De Vuono Carlo 12,90
4) Pol Rossella 8,00
5) Vitrani Barbara 6,30
6) Gemma Antonietta 5,60
7) Pellegrino Annamaria 5,00

Neuropsichiatria infantile

1) Vespa Marina 6,80

Oculistica

1) Baccara Fabio 20,60
2) Bianco Angelo 17,00
3) Longo Maurizio 15,30
laureato il 19.03.1987
4) Crocè Maristella 15,30
laureata il 27.10.1987
5) Gios Stefano 14,00
laureato il 12.03.1986 - nato il 04.07.1960
6) Lovisato Andrea 14,00
laureato il 9.11.1988 - nato 09.05.1962
7) Iustulin Daniele 14,00
laureato il 9.11.1988 - nato 01.09.1962
8) Sabella Raffaele 13,50
9) De Fazi Marco 13,40
10) Solimano Nicolò 12,20
11) Driussi Gio Batta 11,60
laureato il 14.03.1989
12) Salvetat Maria Letizia 11,60
laureata il 31.10.1990
13) Dalla Rupe Pierpaolo 10,80
14) Palomba Maria Antonietta 10,40
laureata il 27.02.1990
15) Ramovecchi Paola 10,40
laureata il 13.03.1991
16) Valdi Franco 10,20
17) Parentin Fulvio 9,20
18) Bergamini Luca 8,00
laureato il 13.07.1992
19) Botteri Elena 8,00
laureata il 10.03.1993
20) Grassi Carla 8,00
laureata il 15.07.1993
21) Scuderi Bruno 6,80
laureato il 30.10.1991
22) Vattovani Odilla 6,80
laureata il 15.03.1993
23) Gherardi Francesco 6,80
laureato il 19.03.1993
24) Da Pozzo Stefano 5,00

Odontostomatologia

1) Chirico Jorge Gerardo 21,90
2) Bossi Dario 20,00
3) Giraldi Elisabetta 18,80
4) Kratter Nicoletta 18,20
5) Angioi Gabriella 17,60
6) Cecchi Vanda 15,20

7) Ruggiero Marco 14,90
8) Busecchian Claudia 13,50
9) Casciaro Pietro 11,50
10) Crivaglia Marcellina 6,80
11) Auterio Francesco 5,00
12) Florenzano Giuseppina 3,00

Oncologia

1) Scavina Paola 6,80

Ortopedia

1) Angiolini Dario 26,70
2) Mellini Giulio 7,80
3) Ghassempour Saheb 3,80
laureato il 24.10.1987
4) Ghasem Pour Mahmoud 3,80
laureato il 19.07.1993

Ostetricia e ginecologia

1) Toffoletti Franco 20,10
2) Corazza Nicoletta 18,80
3) Visintini Fabia 16,30
4) Carbonara Teresa Antonia 15,30
laureata l'11.04.1986
5) Rustja Sabine 15,30
laureata il 13.11.1987
6) Gallucci Sandro 14,70
7) Wiesenfeld Uri 12,90
laureato il 10.07.1989 - nato il 16.04.1962
8) Lui Alessandra 12,90
laureata 10.07.1989 - nata il 27.09.1963
9) Cossutta Luigi 12,70
10) Leita Maria Livia 11,10
11) Bassi Fausto 9,80
12) Abrami Rossana 8,40
13) Di Meglio Giacomo 6,00
14) Grasso Alessandra 5,00
15) Licitra Luciano 4,20
16) Muggia Fabio
(nulla ai sensi dell'articolo 8, comma 4)

Otorinolaringoiatria

1) Abossida Antonio 14,60
2) Corsitto Rosario 12,20
3) Podda Marco 10,20
4) Tattoni Paolo 9,10
5) Rigo Stefano 7,50
6) Romano Francesca 7,40
7) Asmundo Domenico 6,80
8) De Santis Emilia 6,50
9) Fortunati Alfonso 5,00

Patologia clinica

1) Salvadori Alessandra 6,80
2) Snidero Carlo 3,00

Pediatria

1) Ianche Paolo 22,50
2) Riosa Rita 12,30
3) Traina Giovanni 7,00
4) Giorgi Rita 5,20
5) Rundo Rita 4,10

Radiologia

1) De Fazi Marco 7,80

Reumatologia

1) Mazzotti Paola 12,40
2) Rossini Paola 6,80

Scienza dell'alimentazione

1) Dorigo Bruna 4,80

Urologia

1) Dell'Adami Andrea 27,60
2) Milocani Maria Luisa 9,90
3) Lodolo Cristina 5,00

Graduatoria medici specialisti ambulatoriali per la Provincia di Gorizia valevole per l'anno 2000.

Cardiologia

1) Vitiello Giuseppe 12,20
2) Cuzzato Anna Linda 11,50
3) Grande Eliana 6,00
4) Cattinelli Sergio 4,20
laureato il 15.03.1993
5) Grego Sandra 4,20
laureata il 14.07.1993

Chirurgia generale

1) Danek Ruggero 6,80

2) di Corcia Maria Grazia Antonietta 5,60

Gabrielli Marco
escluso ai sensi articolo 8, punto 5, lettera c)

Vigoriti Franco
escluso ai sensi articolo 8, punto 5, lettera c)

Chirurgia pediatrica

1) Vigoriti Franco 5,00

Dermatologia

1) Pauluzzi Paolo 19,40

2) Salvador Liliana Manuela 17,60

3) Grizzo Andrea 11,10

4) Sartori Paola 10,50
laureata il 12.03.1991

5) Sclaunich Sofia 10,50
laureata il 30.10.1991

6) Zara Patrizia 9,90
laureata il 17.03.1986

7) Braida Nadia 9,90
laureata l'11.11.1988

8) Perkan Valentina 9,90
laureata il 16.03.1989

9) Plozzer Carmela 9,70

10) Mattighello Paolo 7,10

11) Massa Aurora 6,80
laureata il 28.10.1980

12) Tripoli Marco 6,80
laureato il 23.10.1990

13) Di Stefano Andrea Giuseppe 6,80
laureato il 03.04.1992

14) Cattonar Patrizia 6,80
laureata il 29.10.1993

15) Antonini Erica 6,80
laureata il 09.03.1994

16) Di Vendra Giuseppe 6,80
laureato il 14.06.1994

17) Gatti Alessandro 5,10

Diabetologia

1) Dapas Francesco 23,90

2) Pagano Claudio 7,90

Endocrinologia

1) Dapas Francesco 18,10

2) Mainardis Maria 8,00

3) Pagano Claudio 7,90

Fisiochinesiterapia

1) Vorini Donatella 16,40

2) Platania Paolo 9,80

3) Lo Baido Adelaide 9,60

Geriatria

1) Pitasso Loredana 19,40

2) Malamisura Carlo 10,90

3) Vazzaz Mariacristina 10,20

4) Baldon Michela 4,20

5) Inglese Margherita 3,00

Medicina interna

1) Lizzio Sebastiano 3,80

Medicina del lavoro

1) Cova Fulvio 28,10

Medicina dello sport

1) Palombella Osvaldo 6,90

2) Nazzi Sergio 6,30
laureato il 13.11.1991 - nato l'11.08.1963

3) Viel Mirella 6,30
laureata il 13.11.1991 - nata il 28.01.1964

4) Benedetti Marinella 6,30
laureata il 15.03.1993

5) Micoli Paolo 5,50

6) Barro Paolo 4,20

Medicina legale

1) Bernasconi Paola 8,10

Nefrologia

1) Moretti Michèle Emilia 5,00

Neurologia

1) Giusti Antonio 16,90

2) Apih Gabriella 16,30

3) De Vuono Carlo 12,90

4) Antonelli Paola 6,80

5) Vitrani Barbara 6,30

Oculistica

1) Bianco Angelo 18,20

2) Crocè Maristella 15,30

3) Gios Stefano 14,00
laureato il 12.03.1986

4) Lovisato Andrea 14,00
laureato il 09.11.1988 - nato 09.05.1962

5) Iustulin Daniele 14,00
laureato il 09.11.1988 - nato l'01.09.1962

6) Sabella Raffaele 13,50

7) De Fazi Marco 13,40

8) Castelletti Gabriella 12,80

9) Solimano Nicolò 12,20

10) Balsamo Maria 11,60
laureata il 07.11.1988

11) Palomba Maria Antonietta 11,60
laureata il 27.02.1990

12) Salvetat Maria Letizia 11,60
laureata il 31.10.1990

13) Della Rupe Pierpaolo 10.80

14) Driussi Gio Batta 10,40
laureato il 14.03.1989

15) Ramovecchi Paola 10,40
laureata il 13.03.1991

16) Parentin Fulvio 9,20

17) Botteri Elena 8,00
laureata il 10.03.1993

18) Grassi Carla 8,00
laureata il 15.07.1993

19) Bergamini Luca 7,80

20) Basile Enzo Renato 6,90
laureato il 22.03.1991

21) Scuderi Bruno 6,90
laureato 30.10.1991

22) Vattovani Odilla 6,80

23) Da Pozzo Stefano 5,00
laureato il 15.11.1985

24) Schiavulli Ornella 5,00
laureata il 18.10.1993

Odontoiatria

1) Giraldi Elisabetta 18,80

2) Casciaro Piero 15,20

3) Pitasso Loredana 14,50

4) Castronovo Antonio 12,70

5) Iacumin Franco 11,60

6) Maestri Rodolfo 9,50

7) Crivaglia Marcellina 6,80

8) Malamisura Carlo 6,30

9) Florenzano Giuseppina 1,80

Oncologia

1) Scavina Paola 6,80

Ostetricia e ginecologia

1) Toffoletti Franco Giovanni 20,20

2) Giangreco Maria Livia 15,80
laureata il 10.11.1983

3) De Falco Felice 15,80
laureato il 07.10.1985

4) Carbonara Teresa Antonia 15,30
laureata 11.04.1986

5) Rustia Sabine 15,30
laureata 13.11.1987

6) Del Pup Lino 14,10

7) Wiesenfeld Uri 12,90
laureato il 10.07.1989 - nato il 16.04.1962

8) Lui Alessandra 12,90
laureata il 10.07.1989 - nata il 29.09.1963

9) Cossutta Luigi 12,70

10) Alescio Giovanni 11,80

11) Leita Marialivia 11,10

12) Abrami Rossana 8,70

13) Basciano Salvatore 5,60

14) Licitra Luciano 4,10

Otorinolaringoiatria

1) Abossida Antonio 14,60

2) Corsitto Rosario 12,20

3) Labbadia Marco 7,90

4) Romano Francesca 6,60

5) Manfredi Carmine 5,00

6) Tattoni Paolo 4,20

Patologia clinica

1) Snidero Carlo 3,00

Pediatria

1) De Carolis Gabriela 13,70

Radiologia

1) De Fazi Marco 6,80

Reumatologia

1) Mazzotti Paola 12,40

2) Rossini Paola 6,80

Scienza dell'alimentazione e dietologia

1) Dorigo Bruna 4,80

Urologia

1) Lodolo Cristina	5,00

Graduatoria medici specialisti ambulatoriali per la Provincia di Udine valevole per l'anno 2000.

Cardiologia	Punti
1) Adragna Vincenzo G.	16,50
2) Vitiello Giuseppe	12,20
3) Cuzzato Anna Linda	11,50
4) Barbaccia Giuseppe	8,00
5) Picco Francesca	7,80
6) Grande Eliana	6,00
7) Vendrametto Fauzia	5,00
8) Greco Sandra	4,20
9) Bertucci Francesco	3,00

Chirurgia pediatrica

1) Vigoriti Franco	5,00

Chirurgia generale

1) Nero Scheffino Italia E.	17,40
2) Danek Ruggero	6,80
3) Muderevu Alexis	6,60
4) Fiume Angelo	6,00
5) di Corcia Maria Grazia A.	5,60

Vigoriti Franco
escluso ai sensi articolo 8, comma 5, lettera c), D.P.R. 500/1996

Gabrielli Marco
escluso ai sensi articolo 8, comma 5, lettera c), D.P.R. 500/1996

Chiatto Umberto
escluso ai sensi articolo 8, comma 3, D.P.R. 500/1996

Dermatologia

1) Pauluzzi Paolo	19,40
2) Salvador Liliana	17,60
3) Modugno Giancarlo	16,40
4) Catalano Paola	15,20
5) Grizzo Andrea	11,10
6) Gallimberti Annamaria	10,70
7) Sartori Paola laureata il 12.03.1991	10.50
8) Sclaunich Sofia laureata il 30.10.1991	10,50
9) Zara Patrizia laureata il 17.03.1988	9,90
10) Perkan Valentina laureata il 16.03.1989	9,90
11) De Agostini Francesca	9,80
12) Plozzer Carmela	9,70
13) Mattighello Paolo	7,10
14) Casini Laura laureata il 23.07.1988	6,80
15) Tripoli Marco laureato il 23.10.1990	6,80
16) Melchiorre Manola laureata il 22.10.1991	6,80
17) Cattonar Patrizia laureata il 29.10.1993	6,80
18) Antonini Erica laureata il 09.03.1994	6,80
19) Miccolis Domenico	5,60
20) Gatti Alessandro	5,10
21) Piazzolla Luigi	5,00
22) Paparone Giuseppe	3,80
23) Delogu Giovanni Maria	3,00

Diabetologia

1) Dapas Francesco	23,90
2) Pagano Claudio	7,90

Ematologia

1) Gavioli Gianluca	6,80
2) Canistro Rosa	5,00

Endocrinologia

1) Dapas Francesco	18,10
2) Favero Pierangelo	18,00
3) Viscuso Cristina	11,80
4) Fiore Vincenzo	10,30
5) Mainardis Maria	8,00
6) Pagano Claudio	7,90
7) Russo Pietro	7,70
8) Englaro Piera	5,00

Fisiochinesiterapia

1) Vorini Donatella	16,40
2) Platania Paolo	9,80

3) Lo Baido Adelaide 9,60

Gastroenterologia

1) Salvia Maria Antonia 8,20

2) Cocchia Pasqualina 5,60

3) Molaro Mariella 5,00

Geriatria

1) Pitasso Loredana 19,40

2) Malamisura Carlo 10,90

3) Baldon Michela 4,20

Inglese Margherita
esclusa ai sensi articolo 8, comma 3, D.R.P. 500/1996

Medicina del lavoro

1) Cova Fulvio 28,10

2) Pansera Domenico Pietro 9,70

3) Blasi Pierfrancesco 5,00

Medicina dello sport

1) Barro Paolo 13,20

2) Brusomini Augusto 11,20

3) Gamba Fabrizio 6,60

4) Viel Mirella 6,40

5) Nazzi Sergio 6,30

6) Domanico Pier Luigi 5,00

Medicina interna

1) Lizzio Sebastiano 3,80

Medicina legale

1) Varone Viviana 11,60

2) Ciccarelli Enrico 9,80

3) Bearzi Andrea 8,20

4) Bernasconi Paola 8,10

5) Motta Laura 7,50

6) Pertot Elisabetta 6,20

7) Stiore Francesca 3,80

Nefrologia

1) Moretti Michèle Emilia 5,00

Neurologia

1) Giusti Antonio 16,90

2) Nonino Francesco 14,60

3) De Vuono Carlo 12,90

4) Lo Cascio Rosalia A. 10,50

5) Zaramella Marco 8,50

6) Micoli Barbara 7,50
laureata il 17.07.1989

7) Branca Damiano 7,50
laureato il 16.09.1991

8) Capellari Sabina 6,80

9) Barbi Andrea 6,50

10) Gemma Antonietta 5,60

Neuropsichiatria infantile

1) Rosati Elisabetta 6,80

Oculistica

1) Baccara Fabio 20,60

2) Bianco Angelo 18,20

3) Carbè Vincenzo M. 17,10

4) Crocè Maristella 15,30

5) Gios Stefano 14,00
laureato il 12.03.1988

6) Lovisato Andrea 14,00
laureato il 09.11.1988 - nato il 9.5.1962

7) Iustulin Daniele 14,00
laureato il 09.11.1988 - nato il 1.09.1962

8) Dal Mas Paola 13,50
laureata il 22.07.1983

9) Sabella Raffaele 13,50
laureato il 09.04.1988

10) De Fazi Marco 13,40

11) Tagliani Laura 13,00

12) Castelletti Gabriella 12,80

13) Bellavitis Antonio 12,20
laureato il 27.10.1987

14) Solimano Nicolò 12,20
laureato il 09.11.1988

15) Balsamo Maria 11,60
laureata il 07.11.1988

16) Palomba Maria Antonietta 11,60
laureata il 27.02.1990

17) Salvetat Maria Letizia 11,60
laureata il 31.10.1990

18) Della Rupe Pierpaolo 10,80

19) Driussi Gio Batta 10,40
laureato il 14.03.1989

20) Romovecchi Paola 10,40
laureata il 13.03.1991

21) Russo Daniele 10,40
laureato il 07.11.1991

22) Loffredo Carlo 9,90

23) Parentin Fulvio 9,20

24) Venuto Giacomo 8,20

25) Botteri Elena 8,00
laureata il 10.03.1993

26) Grassi Carla 8,00
laureata il 15.07.1993

27) Bergamini Luca 7,80

28) Scuderi Bruno 6,90

29) Riccardi Cinzia 6,80
laureata il 25.07.1989

30) Vattovani Odilla 6,80
laureata il 15.03.1993

31) Pasqua Raffaele 5,60
laureato il 27.10.1986

32) Lubrano Loris Carlo 5,60
laureato il 14.04.1993

33) Schiavulli Ornella 5,60

Odontoiatria

1) Di Bella Rosario 20,20

2) Filippi Enrico 18,60

3) Faroni Gian Piero 17,60

4) Crivaglia Marcellina 16,90
laureata il 21.12.1982

5) Piovesan Viviana 16,90
laureata il 05.11.1986

6) Brunettin Gianpaolo 16,30

7) Sassi Lorenza 16,10

8) Pellegrini Eddi 16,00

9) Pesenti Giuseppe 15,00

10) Pitasso Loredana 14,50

11) Marcolina Mario 13,30

12) Tranquillini Giorgio 13,10

13) Vasta Epifanio 12,80
laureato il 06.11.1981

14) Bruno Giordano 12,80
laureato l'11.04.1986

15) Castronovo Antonio 12,70

16) Palmegiano Massimo 12,30

17) Rebetti Sandra 11,90

18) Iacumin Franco 11,60

19) Molaro Maurizio 11,40

20) Facchin Adriano 10,30

21) Farina Vincenzo 9,00
laureato il 31.03.1989

22) Ciotola Dario 9,00
laureato il 23.03.1992

23) Eppingher Franco 7,80

24) Antonelli Alberto 6,60

25) Bertoni Elena 6,40

26) Malamisura Carlo 6,30

27) Delli Santi Fortunato 3,60

28) Elawami Fathe 1,50

29) Magi Carlo 1,20
laureato il 14.04.1980

30) Ventucci Domenico R.G. 1,20
laureato il 05.07.1985

31) Cicchetti Silvio 0,00

Iorno Mauro Mariano
escluso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, D.P.R. 500/1996

Oncologia

1) Scavina Paola 6,80
laureata il 23.10.1990

2) Talarico Rosa F.R. 6,80
laureata il 07.10.1994

Scalone Simona
esclusa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, D.P.R. 500/1996

Ortopedia-traumatologia

1) Monterosso Giuseppe 6,10

Ostetricia-ginecologia

1) Toffoletti Franco 20,20

2) De Falco Felice 15,80

3) Carbonara Teresa 15,30
laureata l'11.04.1986

4) Rustja Sabine 15,30
laureata il 13.11.1987

5) Aprilis Maria 14,40

6) Del Pup Lino 14,10

7) Carovigno Elena 13,60

8) Wiesenfeld Uri 12,90
laureato il 10.07.1989 - nato il 16.04.1962

9) Lui Alessandra 12,90
laureata il 10.07.1989 - nata il 29.09.1963

10) Cossutta Luigi 12,70

11) Maugeri Antonio 12,10

12) Alescio Giovanni 11,80

13) Pricoco Giuseppe 11,40

14) Favaro Rosamaria 11,10
laureata il 23.03.1988

15) Leita Marialivia 11,10
laureata il 21.03.1989

16) Albanese Antonio 11,00

17) Bassi Fausto 9,80

18) Travisonni Antonio G.L. 9,20

19) Abrami Rossana 8,70

20) Busacca Anna 6,80
laureata il 04.04.1990

21) Serrao Lionello 6,80
laureato il 15.04.1993

22) Mazza Stefania 6,80
laureata il 14.03.1994

23) Di Meglio Giacomo 6,00

24) Pane Antonina 5,60

25) Arcadia Patrizia 5,00

26) Licitra Luciano 4,10

27) Calora Assunta 3,80

Muggia Fabio
escluso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, D.P.R. 500/1996

Otorinolaringoiatria

1) Abossida Antonio 14,60

2) Corsitto Rosario 12,20

3) Bonutto Caterina 11,30

4) Quattrone Eura 8,70

5) De Santis Emilia 7,60

6) Cosenza Antonella 6,80

7) Romano Francesca 6,60

8) Manfredi Carmine 5,00

Patologia clinica

1) Adamo Marcella 6,90

Snidero Carlo
escluso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, D.P.R. 500/1996

Pediatria

1) De Carolis Gabriela 13,70

2) Gervasi Sandra 9,90

3) Melli Paola 6,80
laureata il 15.07.1992

4) Trobia Gian Luca 6,80
laureata il 28.09.1993

Radiologia

1) De Fazi Marco 6,80

Reumatologia

1) Bedendo Alberto 26,60

2) Mazzotti Paola 12,40

3) Rossini Paola 6,80

Scienza dell'alimentazione

1) Dorigo Bruna 4,80

Urologia

1) D'Agostino Diego 29,30

2) Dell'Adami de Terczal Andrea 28,80

3) Scialpi Pietro 8,90

4) Iuliano Vincenzo 8,00

5) Loiero Gaetano U. 7,10

6) Nisticò Carlo D. 6,50

7) Almasi Jamil 5,60
laureato il 04.11.1991

8) Federico Giorgio 5,60
laureato il 15.04.1993

9) Lodolo Cristina 5,00

Graduatorie medici specialisti ambulatoriali per la Provincia di Pordenone valevoli per l'anno 2000.

Allergologia

1) Berardino Loredana 7,60

Cardiologia

1) Cuzzato Anna Linda 11,50

2) Grande Eliana 6,00
laureata il 21.03.1989

3) Da Ros Santina 6,00
laureata il 21.07.1992

4) Vendrametto Fauzia 5,00

5) Brisotto Giovanni 4,20
laureato il 24.03.1993

6) Grego Sandra 4,20
laureata il 14.07.1993

Chirurgia generale

1) Neri Giovanna 21,50

2) De Nora Graziella 10,40
3) Da Giau Giuseppe laureato il 16.07.1992 6,80
4) Danek Ruggero laureato il 15.07.1993 6,80
5) D'Ascanio Camillo 6,00
6) Stefani Renata 5,00
7) Canton Silvio Alen 3,00

Chirurgia pediatrica

1) Vigoriti Franco 5,00

Dermatologia

1) Pauluzzi Paolo 19,40
2) Salvador Liliana 17,60
3) Modugno Giancarlo 16,40
4) Grosso Gina Anna laureata il 15.07.1986 15,20
5) Catalano Paola laureata il 13.07.1987 15,20
6) Vettorello Angelo Lorenzo 15,10
7) Puglisi Flavia 12,80
8) Grizzo Andrea 11,10
9) Galimberti Annamaria 10,70
10) Sartori Paola laureata il 12.03.1991 10,50
11) Sclaunich Sofia laureata il 30.10.1991 10,50
12) Zara Patrizia laureata il 17.03.1986 9,90
13) Braida Nadia laureata l'11.11.1988 9,90
14) Fadel Adriano 9,80
15) Coletti Cristina 7,50
16) Dal Canton Marco 7,40
17) Mattighello Paolo 7,10
18) Tripoli Marco laureato il 23.10.1990 6,80
19) Melchiorre Manola laureata il 22.10.1991 6,80
20) Cattonar Patrizia laureata il 29.10.1993 6,80
21) Antonini Erica laureata il 09.03.1994 6,80
22) Mariella Michele 6,10
23) Gatti Alessandro 5,10

Diabetologia

1) Dapas Francesco 23,90

Ematologia

1) Gavioli Gianluca 6,80

Endocrinologia

1) Dapas Francesco 18,10
2) Viscuso Cristina 11,80
3) Mainardis Maria 8,00
4) Russo Pietro 7,70

Fisiochinesiterapia

1) Lo Baido Adelaide 9,60

Foniatria

1) Battaglia Daniela 3,80

Gastroenterologia

1) Molaro Mariella 5,00

Geriatria

1) Inglese Margherita laureata l'11.11.1987 3,00
2) Perna Fortunata Maria laureata il 24.03.1992 3,00

Medicina interna

1) Lizzio Sebastiano 3,80

Medicina del lavoro

1) Cova Fulvio 28,10

Medicina legale

1) Bernasconi Paola 8,10

Medicina dello sport

1) Piazza Paolo 14,80
2) Barro Paolo 13,20
3) Moroni Riccardo 6,70
4) Viei Mirella 6,40
5) Nazzi Sergio 6,30
6) Zerbato Emanuela 4,20
7) Gamba Fabrizio 3,60

Nefrologia

1) Moretti Michèle Emilia 5,00

Neurologia

1) Giusti Antonio 16,90

2) De Vuono Carlo 12,90
3) Lo Cascio Rosalia Anna 10,50
4) Moro Elena 9,40
5) Branca Damiano 7,50
6) Sicurelli Francesco 6,80

Oculistica

1) Crocè Maristella 15,30
2) Gios Stefano 14,00
laureato 12.03.1986
3) Iustulin Daniele 14,00
laureato il 09.11.1988
4) Sabella Raffaele 13,50
5) De Fazi Marco 13,40
6) Castelletti Gabriella 12,80
7) Cellini Giovanna 12,70
8) Solimano Nicolò 12,20
9) Balsamo Maria 11,60
laureata il 07.11.1988
10) Palomba Maria Antonietta 11,60
laureata il 27.02.1990
11) Salvetat Maria Letizia 11,60
laureata il 31.10.1990
12) Tascone Angela 11,20
13) De Vecchi Giovanni 11,00
14) Della Rupe Pierpaolo 10,80
15) Driussi Gio Batta 10,40
laureato il 14.03.1989
16) Ramovecchi Paola 10,40
laureata il 13.03.1991
17) Valdi Franco 10,30
18) Parentin Fulvio 9,20
19) Botteri Elena 8,00
laureata il 10.03.1993
20) Grassi Carla 8,00
laureata il 15.07.1993
21) Bergamini Luca 7,80
22) Scuderi Bruno 6,90
23) Vattovani Odilla 6,80
24) Lubrano Loris Carlo 5,60

Odontoiatria

1) Achille Maurilio 21,80
2) Filippi Enrico 18,60
3) Brunettin Giampaolo 16,30
4) Della Libera Danilo 15,70
5) Santarossa Francesca 15,00
6) De Stefano Piero 14,40
7) Castronovo Antonio 12,70
8) Palmegiano Massimo 12,30
9) Molaro Maurizio 11,40
laureato il 06.11.1985
10) La Bella Antonino 11,40
laureato il 26.03.1986
11) Facchin Adriano 10,30
12) Farina Vincenzo 9,00
13) Vivan Damiana 8,50
14) Bonotto Giovanni 7,70
15) Crivaglia Marcellina 6,80
16) Antonelli Alberto 6,60
17) De Nardi Roberto 4,80
18) Fiacca Gianluca 3,00
19) Elawami Fathe 1,20
laureato il 10.11.1994
20) Corrozzato Giuliano 1,20
laureato il 15.07.1998
21) Cicchetti Silvio 0,00

Oncologia

1) Scavina Paola 6,80
laureata il 23.10.1990
2) Scalone Simona 6,80
laureata il 28.07.1994
3) Boccalon Massimo 5,00

Ostetricia e ginecologia

1) Toffoletti Franco 20,20
2) Corazza Nicoletta 18,80
3) Aprilis Maria 14,40
4) Piermarocchi Patrizio 14,30
5) Del Pup Lino 14,10
6) Lui Alessandra 12,90
7) Alescio Giovanni 11,80
8) Pricoco Giuseppe 11,40
9) Favaro Rosamaria 11,10
10) Ardillo Maria 10,90
11) Bassi Fausto 9,80
12) Zurlo Filomena 8,40
13) Travisonni Antonio 8,00

14) Marchesan Emanuela 7,30

15) Mazza Stefania 6,80
laureata il 14.03.1994

16) Iadorola Immacolata 6,80
laureata il 26.03.1994

17) Guglielmino Marina 6,00
laureata il 26.10.1988

18) Muggia Fabio 6,00
laureato il 15.07.1992

19) Parin Alberto 5,00

20) Ferretti Maria Gabriella 4,80

21) Calora Assunta 3,80

Otorinolaringoiatria

1) Bonutto Caterina 12,30

2) Corsitto Rosario 12,20

3) Beghi Andrea 8,00

4) Quattrone Eura 8,70

5) Romano Francesca 6,60

Pediatria

1) Del Col Graziella 11,50

2) Andreello Luisa 10,90

3) Genero Antonella 10,80

Pneumologia

1) Di Donato Luigi 5,00

Psichiatria

1) Maccalini Angela 6,80

2) Tomasella Elisa 5,80

Radiologia

1) De Fazi Marco 6,80

Reumatologia

1) Pianon Margherita 7,00

2) Rossini Paola 6,80

Scienza dell'alimentazione e dietologia

1) Cojazzi Cristiana 3,00

Urologia

1) Loiero Gaetano 8,00
laureato il 25.10.1988

2) Iuliano Vincenzo 8,00
laureato il 26.09.1990

3) Nisticò Carlo Domenico 6,40

4) Lodolo Cristina 5,00

Domande non accolte

1) Bisiani Fabrizio
domanda nulla, articolo 8, comma c, D.P.R. 500/1996

2) Gabrielli Marco
domanda nulla, articolo 8, comma c, D.P.R. 500/1996

3) Vigoriti Franco
domanda nulla, articolo 8, comma c, D.P.R. 500/1996.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Buia. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 6 del 21 febbraio 2000 il Comune di Buia ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Gemona del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 11 del 14 gennaio 2000 il Comune di Gemona del Friuli ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4, della legge regionale 52/1991 la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né

opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Gemona del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 12 del 14 gennaio 2000 il Comune di Gemona del Friuli ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale respingendo l'opposizione presentata alla variante medesima e prendendo atto che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pordenone. Variante n. 38 al Piano regolatore generale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifica e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 73/1999.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 088/Pres. del 20 marzo 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 73 del 6 settembre 1999, con cui il Comune di Pordenone ha approvato la variante n. 38 al Piano regolatore generale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, della modifica indispensabile al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1674 del 28 maggio 1999.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Rivignano. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 67 del 30 novembre 1999 il Comune di Rivignano ha adottato la variante n. 12 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale, sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Roveredo in Piano. Variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifica e di conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione n. 68/1999 e n. 69/1999.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 082/Pres. del 15 marzo 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività delle deliberazioni consiliari n. 68 del 28 ottobre 1999 e n. 69 del 29 ottobre 1999, con cui il Comune di Roveredo in Piano ha approvato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, della modifica indispensabile al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2422 del 29 luglio 1999.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Sacile. Avviso di approvazione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 111 del 21 dicembre 1999 il Comune di Sacile:

- ha fatto proprio il parere vincolante n. 188/1-T/99 espresso dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta dell'11 ottobre 1999;
- ha respinto le osservazioni/opposizioni presentate;

ed ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Comune di Tolmezzo. Avviso di approvazione della variante n. 55 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 9 del 21 febbraio 2000 il Comune di Tolmezzo ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 55 al Piano regolatore generale comunale, sentito il Comitato Tecnico Regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso n. 9 del 22 febbraio 2000 (depositato il 3 marzo 2000).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia avverso la delibera legislativa (n. 86-ter) concernente tra l'altro la soppressione delle Comunità montane.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'articolo 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956)

Ricorso

per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato

nei confronti della

Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale

avverso

la delibera legislativa riapprovata l'1 febbraio 2000 concernente, tra l'altro, la «soppressione delle Comunità montane», delibera pervenuta al Commissario del Governo il 9 febbraio 2000.

L'articolo 2 della delibera legislativa (n. 86-ter) menzionata intenderebbe sopprimere dall'1 luglio 2000 le Comunità montane della Regione, il trasferimento delle relative funzioni a sinora imprecisati altri enti, e la nomina di un Commissario liquidabile per ciascuna delle anzidette Comunità. Questa disposizione, già contenuta in delibera legislativa (n. 86-bis) approvata il 19 novembre 1999, aveva formato oggetto di rinvio ad opera del Governo (Consiglio dei ministri del 3 dicembre 1999) ed è stata riapprovata senza modifica alcuna. La proposizione del presente ricorso è stata decisa nel Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2000.

Il menzionato articolo 2 contrasta con gli articoli 4, 5, 6, e 59 dello Statuto speciale regionale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 3), con gli articoli 5 e 128 Cost., con l'articolo 2 del decreto legislativo di attuazione 2 gennaio 1997, n. 9, e con principi di riforma economico-sociale e norme fondamentali espressi dagli articoli 28 e 29 della legge statale 8 giugno 1990, n. 142 (l'articolo 28 come sostituito dall'articolo 7 della legge statale 3 agosto 1999, n. 265).

L'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 ha attribuito alla Regione una competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli Enti locali». Tuttavia, da un lato, appare debba escludersi che nell'ambito di applicazione della citata disposizione statutaria rientrino anche le Comunità montane, se si considera che essa deve essere letta congiuntamente con l'articolo 58 dello Statuto, ove come Enti locali sono indicati soltanto «le province ed i comuni», e con l'articolo 5 dello Statuto, ove sono previsti altri «Enti aventi carattere locale o regionale»; nè in contrario può valorizzarsi l'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che descrive le Comunità montane «Enti locali costituiti ... tra comuni..», posto che tale legge non ha rango Costituzionale. E, d'altro lato, appare consentito dubitare che una competenza in materia di «ordinamento» di Enti possa essere utilizzata per sopprimere una intera categoria (ad esempio tutti i comuni) di quegli enti che dovrebbero invece dalla legislazione regionale ricevere soltanto ordinamento. Deve quindi ritenersi che l'articolo 2 ora «sub judice» non possa poggiare sulla competenza primaria devoluta alla Regione con la legge costituzionale n. 2 del 1993. La competenza a costituire (e quindi anche a sopprimere) le Comunità montane sembra poggiare soltanto sul congiunto disposto dell'articolo 6 dello Statuto e dell'articolo 28 (testo originario e testo novellato) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Giova rammentare che per l'articolo 29 della testé citata legge «spettano alle Comunità montane (anche) ... gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali...» e «le Comunità montane ... individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato...», e che di interventi dell'Unione

europea e dello Stato parla anche il recentissimo nuovo testo dell'articolo 28. Quindi sia l'Unione europea sia lo Stato possono (anche direttamente) rivolgersi alle Comunità montane e di esse avvalersi per la realizzazione degli interventi e per il perseguimento degli obiettivi dianzi menzionati.

Comunque, l'articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 - legge questa che fa corpo con la legge 8 giugno 1990, n. 142 e come essa è almeno «in parte qua» enunciante principi - ha rafforzato le Comunità montane ad esse esplicitamente riconoscendo «funzioni proprie», distinte da quelle dei comuni (esercitate in modo «associato»), ed ha riconosciuto alle Regioni non già la potestà di sopprimere le Comunità montane, ma - al contrario - la competenza ordinamentale a «disciplinarle» stabilendo regole sui cinque specifici argomenti elencati nel comma 4 e sugli altrettanto specifici argomenti esplicitamente indicati in altri commi dello stesso articolo. L'antinomia tra la citata legge statale «di principi» n. 265 del 1999 e l'articolo 2 della delibera regionale «sub judice» non potrebbe essere più evidente.

Invero, sia la legge n. 142 del 1990 sia la legge n. 265 del 1999 circoscrivono puntualmente le potestà legislative affidate alle Regioni in materia di istituzione e di compiti delle Comunità montane, ed escludono che una Regione (ancorchè a Statuto speciale) possa sopprimere con disposizione generale tutte le Comunità montane operanti nel suo ambito territoriale.

Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità della disposizione sottoposta a giudizio (l'articolo 2 citato della delibera legislativa riapprovata), con ogni conseguenziale pronuncia.

Si depositeranno la delibera 1 febbraio 2000, la nota 3 dicembre 1999, e la determinazione 18 febbraio 2000.

Roma, 22 febbraio 2000

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO:
Franco Favara

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 45 del 24 febbraio 2000)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 febbraio 2000.

Disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto dell'11 febbraio 2000 del Direttore generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole e forestali che disciplina la pesca dei fasolari nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia e assicura una gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia conformemente alla proposta del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 55 del 7 marzo 2000)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei Comuni di Dignano e Palermo.

Con decreto interministeriale n. 1036 in data 4 febbraio 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Casermetta «ex Corpo di guardia» di Dignano sito nel Comune di Dignano (Udine), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 531, foglio 16, mappale 406 del N.C.T. della superficie di mq. 1.275.

(omissis)

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 56 dell'8 marzo 2000)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1999.

Ammissione a finanziamento di un intervento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia previsto nel programma di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 30 dicembre 1999 del Dirigente generale del Dipartimento della programmazione del Ministero della Sanità con il quale è ammesso a finanziamento l'intervento per la «Riqualificazione del polo ospedaliero udinese. Primo intervento - Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine» per un totale di lire 51.000 milioni, pari a euro 26.339,302 (al netto della quota del 5% a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia).

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

ENTE TUTELA PESCA
UDINE

Deliberazione del Consiglio direttivo 26 gennaio 2000, n. 5. Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articoli 6 e 66. Programma di attività per l'anno 2000.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 6 e 66;

VISTA la relazione accompagnatoria al bilancio di previsione dell'Ente tutela pesca per l'esercizio finanziario 2000, approvato con deliberazione di Giunta regionale 14 gennaio 2000, n. 5;

VISTO il «Programma di attività per l'anno 2000», che, allegato sub A) alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto di provvedere alla sua approvazione;

PRESO ATTO che l'Ente, antecedentemente alla presente deliberazione, ha dovuto adottare atti amministrativi per non paralizzare l'attività operativa della struttura per cause di urgenza, forza maggiore e per evitare maggiori perdite o danno erariale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nella fattispecie individuata all'articolo 67, comma 2, lettera f) della già citata legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e, pertanto, è soggetto all'approvazione della Giunta regionale;

SENTITA la relazione del Presidente;

all'unanimità,

DELIBERA

per le causali di cui in premessa:

1) di approvare gli obiettivi, i programmi, l'individuazione delle risorse, l'indicazione delle priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione ai quali dovrà uniformarsi l'Ente tutela pesca per l'esercizio finanziario 2000, contenuti nel «Programma per l'anno 2000», allegato sub «A» alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, e che costituiscono atti di indirizzo politico ai sensi degli articoli 6 e 66 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;
2) di convalidare tutti gli atti adottati dall'Ente tutela pesca, come in premessa specificato, per l'urgenza, forza maggiore o per evitare danni all'Ente fino alla presente deliberazione;
3) di dare atto che gli importi indicati si intendono a titolo puramente presuntivo e che, fermo restando l'oggetto dell'intervento, eventuali variazioni di spese, necessariamente compensative, potranno essere apportate con le procedure ordinarie senza procedere ad integrazioni della presente deliberazione;
4) di sottoporre la presente deliberazione all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

IL PRESIDENTE:
dott. Attilio Vuga

IL DIRETTORE:
dott.ssa Tamara Spampinato Geatti

(approvata con delibera di Giunta regionale 18 febbraio 2000, n. 328)

Allegato sub «A»

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articoli 6 e 66. Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia.

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
DELL'ENTE TUTELA PESCA
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
PER L'ANNO 2000

PREMESSE E GENERALITÀ

Si dà innanzitutto atto del raggiungimento degli obiettivi che l'Ente si era prefissato per il 1999. Tale raggiungimento è stato ottenuto con notevole sacrificio ed impegno economico dell'Ente, visto che il contributo di lire 300 milioni, assegnato all'Ente Tutela Pesca dalla legge regionale 4/1999, articolo 5, commi 58, 59 e 60, per la gestione del Laboratorio regionale di Idrobiologia «Paolo Solimbergo» di Ariis di Rivignano non è stato erogato dal Servizio autonomo per la caccia e la pesca, con motivazioni tuttora oggetto di verifica, pur in presenza di chiara, espressa ed incontrovertibile previsione legislativa.

In via preliminare si precisa che anche per il programma di attività per il 2000 si è ritenuto di mantenere

la schematizzazione già adottata per quelli degli anni passati, ovvero per aree di intervento piuttosto che per capitoli di spesa, ritenendo questo modello più aderente ad una visione complessiva per obiettivi, che permetta anche eventuali raffronti.

Ciò detto, necessita evidenziarsi anche nel 2000 le gravi carenze dell'organico dell'Ente tutela pesca, in rapporto alla varietà e molteplicità delle finalità istituzionali disciplinate in particolare dall'articolo 6, comma 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente, e successive integrazioni e modificazioni. Tale situazione è aggravata dal susseguirsi di normative che ineriscono, aumentandole, alle competenze dell'Ente (quali ad esempio il decreto legislativo 152/1999) comportando compiti e ruoli che troppo spesso non possono essere svolti con la altresì auspicabile sicurezza ed immediatezza data, appunto, l'insufficienza di personale. Così, per adempiere ai propri compiti istituzionali, l'Ente, non disponendo all'interno del proprio organico di tutte le qualifiche professionali necessarie, si troverà costretto anche per il 2000 ad avvalersi di collaborazioni esterne, che incidono pesantemente sul suo bilancio.

In particolare si dovrà provvedere ad assunzioni di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, utilizzando la previsione dell'articolo 53 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, personale necessario per la gestione degli impianti ittici dell'Ente e l'attività di ripopolamento dei corsi d'acqua, nonché per le nuove incombenze derivanti dall'attivazione del ristrutturato Laboratorio regionale di Idrobiologia «Paolo Solimbergo» di Ariis di Rivignano.

Il complessivo programma gestionale dell'Ente per l'anno 2000, più sotto dettagliato, verrà attuato concretamente attraverso le risorse finanziarie individuate nello stanziamento dei relativi capitoli del bilancio di previsione 2000, ai quali potranno essere apportate le necessarie variazioni, sia in aumento che in diminuzione, secondo le esigenze via via emergenti nell'attuazione degli specifi programmi. Si precisa perciò che gli importi assegnati ai vari capitoli e qui indicati si intendono a titolo presuntivo: pertanto, fermo restando l'oggetto dell'intervento, detti importi potranno subire variazioni nel corso dell'esercizio. Le priorità saranno determinate in base alle esigenze degli obiettivi perseguiti, con precedenza per gli atti collegati a scadenze previste da norme legislative o regolamentari o da atti amministrativi, stante che per la natura stessa del contesto generale in cui opera l'E.T.P. (il riferimento è materiale vivo, il pesce ed il suo habitat) non è possibile prevedere esattamente i tempi in cui di volta in volta attivarsi.

Considerato inoltre che l'attività operativa dell'Ente tutela pesca - trattandosi di gestione, come più sopra ricordato, relativa a materiale ittico vivente - non può subire rallentamenti senza rischio di danni anche gravi, si autorizzano ed eventualmente si convalidano tutte le operazioni ritenute necessarie per evitare danni patrimoniali, che si verificherebbero nel caso di interruzione dell'attività gestionale nelle more della predisposizione degli atti amministrativi anche di carattere generale.

Si evidenziano di seguito le linee generali dei programmi per i settori prioritari.

1. ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA SCIENTIFICA, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE

1.1 Laboratorio regionale di Idrobiologia in Ariis di Rivignano (Udine)

L'inaugurazione del Laboratorio di Idrobiologia di Ariis di Rivignano ha avuto luogo il 18 settembre 1999. La ripresa dell'attività del Laboratorio e l'apertura al pubblico dell'annessa mostra permanente di specie ittiche inizierà nei primissimi mesi del 2000. Secondo quanto previsto dalla legge finanziaria regionale per il 2000, l'Ente tutela pesca riceverà un contributo regionale di 600.000.000 riferiti alle spese sostenute nel 1999 e da sostenersi nel 2000, nonché altri 300.000.000 imputabili al 2001.

Il Laboratorio di Ariis sarà, a decorrere dal 2000, il centro propulsivo di una complessa attività di ricerca scientifica da una parte e di divulgazione e promozione dall'altra, protesa soprattutto alla sensibilizzazione del mondo giovanile e delle scuole in particolare. A questo riguardo sarà organizzato un calendario di visite guidate all'acquario di scolaresche di tutta la regione, con la collaborazione degli stessi ricercatori-borsisti e delle guardie volontarie.

Le necessità relative al completamento degli allestimenti, all'acquisto dei materiali e delle attrezzature tecniche e scientifiche ammontano presuntivamente a lire 100 milioni (capitoli 1013, 1201, 1206).

1.2 Convenzione quadro con le Università degli studi di Udine e di Trieste e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

Per il 2000, proseguiranno i programmi di collaborazione scientifica e di ricerca con le Università di Udine e di Trieste e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie che troveranno attuazione nell'ambito del Laboratorio di Ariis, anche con la presenza in loco di ricercatori-borsisti. Sarà inoltre costituita presso lo stesso Laboratorio una biblioteca scientifica, a disposizione di ricercatori e studiosi, che sarà organizzata in via informatica, con possibilità di accesso da e per altre biblioteche anche via internet.

Nell'ambito delle collaborazioni più sopra confermate verranno ultimate le procedure e le verifiche sulla situazione sanitaria degli allevamenti dell'Ente, finalizzate in particolare all'ottenimento della qualifica di azienda riconosciuta, come previsto dalle norme comunitarie.

Per tale programma è stata resa disponibile a bilancio una risorsa complessiva di lire 100 milioni (cap. 410) per il 2000.

1.3 «Quaderni E.T.P. - Rivista di idrobiologia» nuova serie

L'Ente tutela pesca è editore fin dall'anno 1981 di una rivista scientifica «Quaderni E.T.P. - Rivista di idrobiologia», che nel 1997 ha ottenuto dal Consiglio nazionale delle ricerche l'attribuzione del codice ISSN (International standard serial number). I «Quaderni» sono lo strumento specifico individuato per la divulgazione dell'attività del Laboratorio regionale di idrobiologia di cui costituiscono il principale mezzo di comunicazione scientifica. Per il 2000 è prevista la pubblicazione di contributi scientifici quali, prioritariamente, gli studi condotti dall'E.T.P. tra il 1998 ed il 1999 e gli atti del convegno dell'AIIAD tenutosi nel 1999.

Le risorse individuate per tale programma ammontano a lire 49 milioni (cap. 413).

1.4 «Notiziario E.T.P.» ed altre pubblicazioni a carattere didattico e divulgativo

Nel 2000 continuerà la stampa e la diffusione gratuita del periodico bimestrale «Notiziario E.T.P.», arricchito eventualmente di inserti ed allegati, estesa a tutti i pescatori sportivi regionali, alle istituzioni scientifiche ed amministrative, alle Associazioni di settore sia italiane che estere, per il raggiungimento del massimo livello di coinvolgimento e di attiva partecipazione alle problematiche legate alle acque.

Anche questo periodico è ricompreso nell'attività specifica del Laboratorio regionale di Ariis di Rivignano che, accanto alla ricerca scientifica in senso stretto, assume il compito di centro di divulgazione per la conoscenza della fauna ittica, del suo habitat, delle acque e dell'ambiente in generale.

Ai suaccennati fini divulgativi si provvederà anche attraverso la realizzazione di pubblicazioni, posters tematici, depliantistica, etc., il tutto studiato in modo da essere particolarmente attraente per i giovani.

Per tale programma di intervento è prevista una spesa presunta di lire 151 milioni (capitoli 409 e 413).

1.5 Attuazione del decreto legislativo 152/1999 «Attuazione della direttiva 78/659/CEE . . .»

Il decreto legislativo 152/1999 assegna alla Regione la competenza sulla classificazione delle acque e sulle operazioni di rilevamento e monitoraggio delle loro caratteristiche.

L'Ente perciò, ai sensi della legge regionale 19/1971, articolo 6, comma 3, provvederà alla gestione delle competenze regionali in materia, già a suo tempo confermate dalla Giunta regionale con deliberazione 28 luglio 1997, n. 2325, e ciò attraverso la direzione ed il coordinamento delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali nonché la loro designazione, classificazione ed iscrizione in appositi elenchi. Dovranno pertanto essere realizzate le opportune convenzioni con gli organismi ed enti interessati, ed in particolare con l'Azienda regionale per l'Ambiente (A.R.P.A.) per gli adempimenti previsti.

Nel contempo si dovranno reperire, anche in sede regionale, adeguati finanziamenti, in considerazione del lavoro che l'Ente dovrà svolgere per adempiere agli obblighi di legge e fornire i dati al Ministero dell'Ambiente per la successiva trasmissione all'UE.

Per tale programma di intervento è prevista una spesa iniziale presunta di lire 10 milioni (cap. 435).

1.6 Mostre ittiche

Le mostre ittiche, in considerazione dell'imminente apertura della mostra ittica permanente presso il Laboratorio di Ariis di Rivignano, saranno limitate alla partecipazione ad una o due sole manifestazioni fieristiche a valenza regionale, valutando l'ambito di utenza territoriale, le particolari finalità e motivazioni della manifestazione stessa, e possibilmente dovranno essere complementari o coincidenti con l'attività di promozione e divulgazione posta in essere dal Laboratorio medesimo. Inoltre, a partire dal 2000, si terrà conto di un'opportuna rotazione della presenza nelle varie provincie.

Per tale programma è prevista una spesa presunta di lire 20 milioni (cap. 412).

1.7 Progetti UE

Nell'ambito delle attività del Laboratorio di Ariis, nel corso del 2000 sarà prestata particolare attenzione alla possibilità di accesso a programmi comunitari, sia di carattere propriamente scientifico, sia di divulgazione e promozione. Tali possibilità saranno vagliate d'intesa con le strutture regionali, eventualmente anche con il supporto di consulenze e collaborazioni esterne.

1.8 Incontri, visite e convegni

L'Ente deve incentivare in tutte le forme possibili l'incontro e lo scambio di idee ed informazioni con istituti, enti, organizzazioni e società, italiane ed estere, che operano nel settore di competenza dell'E.T.P. Dando

priorità alle zone geografiche contermini ed a quelle che presentano problematiche o situazioni uguali o simili a quelle del Friuli-Venezia Giulia, sarà garantita la partecipazione dell'E.T.P. alle iniziative più significative, a convegni, visite di studio, tavole rotonde, etc. Del pari l'Ente potrà provvedere all'organizzazione di analoghe iniziative coinvolgendo prioritariamente il mondo scientifico ed i giovani, sempre nell'ottica della massima divulgazione possibile.

2. GESTIONE E PRODUZIONE DEGLI IMPIANTI ITTICI

Il D.P.R. del 18 novembre 1997 prevede la finalizzazione ed il riparto delle somme di cui al fondo speciale previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche.

L'Ente tutela pesca, a tale proposito, aveva già presentato nel 1998 un proprio progetto, prevedendo anche il monitoraggio delle acque pubbliche derivate nei propri impianti (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275) nonché interventi che sarebbero serviti al contenimento dei consumi idrici e ad una più razionale utilizzazione delle acque (ai sensi delle leggi 36/1994 e 183/1989). Gli impianti interessati sono: Moggio Udinese, Forni di Sotto, Maniago, San Vito al Tagliamento ed Amaro, per un importo complessivo presunto di quasi 250 milioni.

Nel 1999 detto progetto è stato finalmente inserito nel piano regionale approvato dalla Giunta regionale, e quindi nel corso del 2000 sarà possibile realizzare i progetti di cui sopra.

2.1 Impianti

FORNI DI SOTTO

Per l'adeguamento alle norme previste dal decreto legislativo 626/1994 gli attuali vani del capannone adibiti ad officina ed ufficio dovranno essere ristrutturati, creando una superficie adeguata specifica destinata ad officina-falegnameria.

Si dovrà inoltre provvedere alla sostituzione del tavolame della terrazza ormai deteriorato.

L'edificio-foresteria potrà essere utilizzato per stages di studenti e ricercatori e necessita, di conseguenza, di alcuni interventi e completamenti negli arredi.

Data la complessità del sistema di adduzione idrica, in materiale plastico, la considerevole pressione dell'acqua e le forti escursioni termiche, è necessario provvedere alla graduale sostituzione di raccordi, tubi, saracinesche, per garantire sicurezza e funzionalità.

Per tale interventi è prevista una spesa presunta di lire 26 milioni.

MOGGIO UDINESE

È necessario rettificare il battente d'acqua e l'assetto delle vasche superiori, e completare con passerelle, passamani e posa di reti antipredatori il nuovo vascone.

È altresì urgente - visti i dettati ex D.P.R. 555/1992 - realizzare l'impianto di disinfezione e lavaggio dei mezzi con adeguata tettoia di riparo, procedere alla recinzione dell'impianto ed asfaltare la strada di accesso al capannone avannotteria.

Per tale programma è prevista una spesa presunta di lire 20 milioni.

MANIAGO

Nel corso del 2000 dovrà riprendere l'attività dell'impianto di Maniago. In considerazione delle procedure svolte nel 1999 con la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, sarà necessario addivenire ad una convenzione con il consorzio Cellina-Meduna, in particolare per l'utilizzo della canaletta di adduzione.

Per tale programma è prevista una spesa presunta di lire 10 milioni.

FLAMBRO

La Giunta regionale ha confermato la volontà di rinnovare il contratto di comodato gratuito a favore dell'Ente per l'utilizzo dell'impianto e delle pertinenze, ad esclusione dell'immobile «Mulino Magrini», esterno all'impianto ed estraneo alle finalità istituzionali dell'Ente.

Sarà così possibile anche completare l'allacciamento elettrico dell'impianto da parte dell'ENEL, il cui ritardo ha provocato nel 1999 un imprevisto aggravio di costi a carico dell'E.T.P.

Saranno successivamente valutati altri interventi quali la sistemazione degli argini del bacino di carico, del canale ovest e delle serpentine sud, dando peraltro priorità all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 626/1994 in materia di sicurezza.

Considerato che anche per questo impianto l'Ente ha richiesto la certificazione ai sensi del D.P.R. 555/1992, si rende necessario completare l'adduzione dell'acqua dai nuovi pozzi all'incubatoio con il relativo vascone di degasificazione, installare le protezioni antipredatori, realizzare l'impianto di lavaggio e disinfezione dei mezzi, con accesso dal lato sud dell'impianto.

Nel piano di riorganizzazione e contenimento della spesa è previsto l'acquisto di una gru semovente carica fasce (costo presunto lire 22 milioni) e l'eventuale posa di apparecchi per l'insufflazione di ossigeno nelle vasche di stabulazione.

Per tale programma è prevista una spesa complessiva presunta di lire 70 milioni.

AMARO

La felice collocazione geografica e la buona quantità di acqua disponibile si confermano elementi favorevoli per una possibile ipotesi di ampliamento degli specchi d'acqua esistenti. Tale ipotesi dovrà essere valutata tenendo in considerazione le caratteristiche qualitative dell'acqua, che ha presentato frequenti fenomeni di torbidità, nonché l'altra ipotesi di un centro sito a Timau, in comune di Paluzza.

La spesa presunta ammonta a lire 70 milioni.

FONTANON DI TIMAU

È stato individuato un edificio di proprietà del comune di Paluzza sito in località Fontanon di Timau che presenta caratteristiche tecniche interessanti, adeguate possibilità di rifornimento idrico, nonché ottime condizioni sotto il profilo sanitario.

La disponibilità espressa dal Comune di Paluzza e dalla Società SECAB, proprietaria dell'adiacente centrale idroelettrica per addivenire ad un comodato gratuito dovrà essere oggetto di attenta valutazione, insieme alla verifica di ogni altro aspetto tecnico ed economico.

SOMPLAGO-MASAREIT

Nel corso del 2000 proseguirà la collaborazione - in base ad apposita convenzione con l'esperto piscicoltore signor Darin - per la stabulazione, sperimentazione e produzione di trota fario autoctona e di salmerino alpino.

È necessario ampliare gli specchi d'acqua collocando a nord dell'impianto vasche circolari adeguatamente protette ed alimentate con acqua di sorgiva.

Per tale programma è prevista una spesa presunta di lire 10 milioni.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Nell'incubatoio di San Vito al Tagliamento si rende necessario sostituire il vascone di depurazione con una nuova struttura in acciaio inox.

Per tale programma è prevista una spesa presunta di lire 7,5 milioni.

2.2 Salariati agricoli

Ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 si riconferma anche per il 2000 l'assunzione di n. 7 salariati agricoli con contratto di diritto privato a tempo determinato con le stesse modalità attuate nel passato, con l'assistenza delle competenti associazioni sindacali di categoria. Si prevede inoltre l'assunzione di due ulteriori persone per assicurare la presenza di personale necessario ai fini della gestione degli impianti e delle attività connesse al Laboratorio di Ariis, stante l'attuale carenza d'organico già evidenziate nelle premesse. La tenuta della contabilità sarà affidata all'Unione Provinciale Agricoltori di Udine.

Per tale programma di intervento è prevista una spesa presunta di lire 350 milioni. (capitoli 415, 424, 430, 433, 703, 1002, 1003, 1201).

3. INTERVENTI DI RIPOPOLAMENTO

Nel corso del 2000 sarà data attuazione al programma generale dei ripopolamenti delle acque interne come approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente.

Per tali interventi saranno utilizzate prioritariamente le produzioni ottenute dagli impianti dell'Ente ed i lotti di materiale forniti dagli allevatori quale pagamento degli obblighi ittiogenici. L'approvvigionamento dal mercato riguarderà essenzialmente uova embrionate di trota fario, nonché trota iridea adulta, sempre nell'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

Per tale programma viene prevista una spesa presunta di lire 250 milioni. (capitoli 415, 421, 422, 424, 434, 1201, 1203).

4. SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA E ATTIVITÀ DI CURA COLTIVAZIONE DELLE ACQUE

Si prevede una spesa complessiva di lire 40 milioni circa per le attività ordinarie connesse alla vigilanza: premi di assicurazione, assegnazione di mezzi, vestiario, dotazioni individuali e tecniche, nonché acquisto di schede, rapporti di servizio, verbali, stampati, cancelleria e materiale di consumo in genere, spese postali e telefoniche, nonché predisposizione di eventuali corsi di aggiornamento e di eventuali convegni.

Sarà valutata la possibilità di affidare alcuni compiti relativi alla cura delle acque, in particolare per quanto riguarda le semine, alle guardie volontarie.

La spesa complessiva presunta ammonta a lire 40 milioni.

Permane la necessità dell'Ente di avvalersi di personale particolarmente addestrato e preparato per operare a supporto delle molteplici attività poste in essere nella gestione delle acque (in particolare per gli interventi di recupero in caso di asciutta). La regolamentazione della normativa relativa all'utilizzo di personale a prestazione occasionale sarà al più presto oggetto di revisione ed aggiornamento, d'intesa con la Direzione Regionale dell'organizzazione e del personale. Per questo pro-

gramma si prevede una spesa complessiva di lire 120 milioni. (capitoli 402, 409, 412, 419, 424, 435, 701)

5. SETTORE INFORMATICO

In campo informatico saranno seguite nel corso del 2000 due linee operative parallele: da una parte continuerà la messa a punto dei sistemi relativi alle gestioni degli uffici (licenze, registro pescatori, impianti, contabilità, etc.) anche attraverso il necessario continuo aggiornamento e completamento dei sistemi sia hardware che software, nonchè attraverso l'acquisizione di sistemi di posta elettronica e collegamenti internet. D'altra parte sarà dato corso all'informatizzazione del Laboratorio di Ariis, con l'adozione di tutti i sistemi necessari sia per l'attività scientifica che per la didattica e divulgazione.

Sarà poi valutato dal Consiglio direttivo il prototipo del sistema informativo territoriale per la gestione ittica con utilizzo di carte numeriche.

Complessivamente viene prevista una spesa di lire 60 milioni.

6. UFFICI LICENZE

L'Ente tutela pesca, come richiamato al precedente punto 5, continuerà il necessario aggiornamento e messa a punto dell'attivazione di tutte le procedure informatiche necessarie alla gestione in proprio dell'archivio dei pescatori e del rilascio dei documenti di pesca per garantire un servizio costantemente funzionale ed idoneo alle esigenze dell'utenza. Per tale programma viene prevista una spesa di lire 320 milioni, riservandosi di predisporre in corso di esercizio le relative variazioni di bilancio, qualora necessarie.

Nel corso del 2000 sarà studiata la possibilità di modelli di licenze ed autorizzazioni più aggiornati e muniti di fotografia, e si prevede quindi anche l'acquisto delle eventuali attrezzature necessarie.

Si valuterà anche la possibilità di acquisizione di un locale, attualmente disponibile, al piano terra dello stesso stabile della sede, ove poter collocare l'Ufficio Licenze in modo più organizzato e completo, dando nel contempo spazio maggiore ad altri uffici, estremamente carenti dal punto di vista logistico, soprattutto per quanto concerne i problemi di archiviazione. Questa ipotesi prevede una spesa di lire 260 milioni. (capitoli 402, 406, 409, 414, 1001)

7. ULTERIORI DIRETTIVE GENERALI

Stipula di convenzioni con professionisti esterni

Si prevede anche per il 2000, la stipula di convenzioni con professionisti esterni, preso atto della mancanza di figure professionali adeguate o sufficienti all'interno dell'organico dell'Ente.

Saranno interessati i seguenti settori:

- incarichi professionali ad esperti nel settore dell'ittica per la collaborazione nella gestione impianti, per la continuazione e lo sviluppo di progetti specifici in corso, nonché per l'attuazione di corsi e convegni di studio e di aggiornamento per i collaboratori volontari;
- incarichi professionali di consulenza informatica per l'attività di programmazione ed informatica dell'Ente;
- incarichi professionali per l'ideazione grafica delle pubblicazioni dell'E.T.P., per la consulenza editoriale e giornalistica, nonché per la stesura di pubblicazioni ed articoli in materia di ittiologia ed ambiente e per i rapporti esterni;
- incarichi di consulenza contabile e fiscale;
- incarichi tecnici scientifici per la stima dei danni da inquinamenti al patrimonio ittico;
- incarichi relativi alla razionalizzazione della gestione del settore assicurativo;
- incarichi professionali in relazione agli obblighi in materia di sicurezza discendenti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Complessivamente viene prevista una spesa presunta di lire 100 milioni.

Si dà atto che tutti gli incarichi esterni che verranno affidati dall'Ente, dovranno essere al di sotto della soglia dei 200.000 ECU previsti dalla direttiva n. 92/50/CEE sugli appalti pubblici di servizi. (capitoli 416, 429, 433)

Gestione ordinaria e straordinaria

Si prevede che le spese relative alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente tutela pesca complessivamente considerate, anche attraverso il potenziamento di attrezzature e mezzi stimati utili e necessari al raggiungimento delle finalità istituzionali, ammonteranno ad un importo complessivo di lire 2.097 milioni. (capitoli 101, 102, 103, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 415, 417, 424, 426, 427, 429, 431, 602, 603, 701, 702, 703, 801, 902, 905, 1205, 1601)

Rimane intesa la facoltà in corso di esercizio di predisporre le relative variazioni di bilancio qualora necessarie.

VISTO: IL PRESIDENTE: VUGA

VISTO: IL DIRETTORE: SPAMPINATO GEATTI

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO

Servizio del provveditorato

TRIESTE

Bando di gare indicativo (D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573).

FORNITURE

N. GARA	OGGETTO DELLE FORNITURE	SPESA PRESUNTA (IVA INCLUSA)	
		Lire	Euro
1	Computer portatili – apparecchiature digitali	200.000.000	103.291,38
2	Attrezzature per la stamperia regionale	100.000.000	51.645,69
3	Poltroncine da ufficio	250.000.000	129.114,22
4	Tende	60.000.000	30.987,41
5	Scaffalature ed armadi rotanti	300.000.000	154.937,07
6	Fax, macchine ed attrezzature d'ufficio	60.000.000	30.987,41
7	Elevatore per il magazzino economale	30.000.000	15.493,71
8	LOTTO A: Carta bianca e riciclata da 80 gr/mq per fotoriproduttori nei formati A/3 e A/4	230.000.000	118.785,09
	LOTTO B: Buste intestate a sacco ed a tasca	70.000.000	36.151,98
9	LOTTO A: Articoli vari di cancelleria	200.000.000	103.291,38
	LOTTO B: Scatole portadocumenti Resisto	180.000.000	92.962,24
10	Materiali di consumo originali LOTTO A: per stampante Kjocera/Network Printer 12/24	150.000.000	77.468,53
	LOTTO B: per fax Ricoh/Olivetti	120.000.000	61.974,83
11	Materiale di consumo originale Tally	230.000.000	118.785,09
12	Modulistica ad uso personale regionale	70.000.000	36.151,98
13	Tomi tavolari nuovi	150.000.000	77.468,53

14	Armamento per il personale del Corpo forestale regionale	350.000.000	180.759,91
15	Vestiario ed attrezzature per il personale del Corpo forestale regionale che svolge attività antincendio boschivo	200.000.000	103.291,38
16	Guiderdoni con stemma "Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia"	40.000.000	20.658,28
17	Forniture coppe per esigenze di rappresentanza	30.000.000	15.493,71
18	Centralino telefonico satellite a Centrale Master Mitel	100.000.000	51.645,69
	Totale	**3.120.000.000**	**164.345,53**

SERVIZI

N. GARA	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA	SPESA PRESUNTA (IVA INCLUSA)	
		Lire	Euro
1	Manutenzione ed assistenza tecnica centraline microclimatiche in dotazione agli Osservatori delle Malattie delle Piante di Udine e Gorizia fino al 30.06.2003	260.000.000	134.278,79
2	Manutenzione telefax di produzione Olivetti e Ricoh 01.01.2001 - 31.12.2003	75.000.000	38.734,27
	Totale	**335.000.000**	**173.013,06**

Le procedure concorsuali di gara previste per l'aggiudicazione degli appalti sono: la licitazione privata e la trattativa privata.

Saranno invitate a presentare offerte alle singole procedure di gara le ditte che a giudizio dell'Amministrazione siano in possesso dei requisiti necessari e/o abbiano presentato istanza di partecipazione entro le ore 16.30 del giorno 4 maggio 2000.

L'istanza, redatta in bollo e sottoscritta dal rappresentante legale e/o dal titolare della ditta, oltre alle indicazioni concernenti la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA, dovrà contenere la dichiarazione che la ditta non si trova in stato di liquidazione concordata o di fallimento e che i suoi rappresentanti non sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della vigente legge antimafia. Si dovrà specificare a quali gare di forniture di beni e/o servizi si intende partecipare.

A corredo dell'istanza dovrà essere altresì allegata una relazione sull'attività della ditta, con indicazioni specifiche dei servizi e/o dei beni che possono essere forniti, dell'eventuale assistenza tecnica e/o di manutenzione che si è in grado di prestare per i propri prodotti, del numero dei dipendenti e dell'ammontare del fatturato negli ultimi 3 anni, delle maggiori forniture effettuate nello stesso periodo; della regolare posizione della ditta a riguardo degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e sociali a favore dei propri dipendenti, nonché degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

L'istanza, dovrà essere inviata con raccomandata A.R. in busta sigillata recante all'esterno la seguente dicitura «Domanda di partecipazione a gare di fornitura che saranno indette nell'anno 2000» al seguente indirizzo:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione regionale affari finanziari e patrimonio
Servizio del provveditorato - via Carducci, 6
34100 TRIESTE

Le richieste di partecipazione non vincolano in alcun modo l'Amministrazione e saranno esaminate dal Servizio del provveditorato che procederà a redigere l'elenco delle ditte ritenute idonee. (Albo ditte da invitare).

Trieste, 14 marzo 2000

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO:
Armando Obit

Avviso di appalti pubblici di forniture. (Decreti legislativi 358/1992 - 402/1998 - Direttive 93/36/CEE - 97/52/CE).

A. PREINFORMAZIONE

1. Amministrazione aggiudicatrice

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale affari finanziari e patrimonio - Servizio del provveditorato - via Carducci, n. 6 - 34100 Trieste - Telefono 040/3772232 - 040/3772310 - fax 040/3772380.

2. Natura e quantità o valore dei prodotti da fornire

- CPC: CPV: 36100000-2

  Mobili d'ufficio e pareti attrezzate

  Spesa presunta lire 500.000.000 + IVA
  pari ad euro 258.228,45 + IVA

- CPC: CPV: 18210000-4

  Fornitura di indumenti e divise

  Spesa presunta lire 666.000.000 + IVA
  pari ad euro 343.960,29 + IVA

- CPC: CPV: 34102000-2 - 34000000-7

  Autovetture - autoveicoli

  Spesa presunta lire 554.000.000 + IVA
  pari ad euro 286.117,12 + IVA

- CPC: CPV: 65211000-5

  Acquisto apparecchiature informatiche con operazione di locazione finanziaria (leasing) di lire 2.500.000.000 (pari ad euro 1.291.142,25) da ammortizzare in 4 anni

  Spesa presunta lire 3.300.000.000 + IVA
  pari ad euro 1.719.801,47 + IVA

3. Data provvisoria dell'avvio delle procedure di aggiudicazione

A partire da maggio 2000.

4. Altre informazioni

La pubblicazione dell'avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale circa l'effettuazione delle gare.

Le ditte che lo richiederanno con lettera raccomandata a.r., saranno avvisate dell'inizio dei singolo procedimento di gara con l'invio del bando e relativo capitolato.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste allo stesso Servizio del provveditorato da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - telefono 040/3772016 - fax 040/3772380.

5. Data d'invio dell'avviso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiale delle Comunità Europee.

14 marzo 2000.

6. Data di ricevimento dell'avviso da parte delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee

14 marzo 2000.

Trieste, 14 marzo 2000

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO:
Armando Obit

Avviso di appalti pubblici di servizi (Decreto legislativo 157/1995 - Direttive 92/50/CEE - 97/52/CE).

A. PREINFORMAZIONE

1. Amministrazione aggiudicatrice

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale affari finanziari e patrimonio - Servizio del provveditorato - via Carducci, n. 6 - 34100 Trieste - telefono 040/3772232 - 040/3772310 - fax 040/3772380.

2. Appalti complessivi che si intendono aggiudicare

- CPC: CPV: 70701300-6.

  Pulizia stabili in Trieste - sede di Uffici regionali (periodo 1º luglio 2000 - 30 giugno 2003)

  Spesa presunta lire 1.000.000.000 + IVA
  pari ad euro 516.456,90 + IVA

- CPC: CPV: 74203160-1

  Incarico di consulenza gestione per l'affidamento, in concessione della rete di telefonia

  Spesa presunta lire 166.000.000 + IVA
  pari ad euro 85.731,85 + IVA

- CPC: CPV: 64201000-5

  Concessione del servizio di adeguamento e gestione della rete di telefonia della Regione (periodo 1º gennaio 2001 - 31 dicembre 2003)

  Spesa presunta lire 5.000.000.000 + IVA
  pari ad euro 258.284,50 + IVA

- CPC: CPV: 63401200-2

  Movimentazioni, trasporti, traslochi mobili, arredi ed altro materiale nonché lavori di facchinaggio (periodo 1º luglio 2000 - 30 giugno 2003)

  Spesa presunta lire 2.233.000.000 + IVA
  pari ad euro 1.153.248,26 + IVA

- CPC: CPV: 66031042-2

  Assicurazione rischi diversi automezzi (periodo 1º gennaio 2001 - 31 dicembre 2003)

  Spesa presunta lire 1.125.000.000 + IVA
  pari ad euro 581.014,01 + IVA

- CPC: PCV: 66031030-5

  Assicurazione rischi diversi beni mobili (periodo 1º gennaio 2001 - 31 dicembre 2003)

  Spesa presunta lire 750.000.000 + IVA
  pari ad euro 387.342,67 + IVA

3. Data provvisoria dell'avvio delle procedure di aggiudicazione

A partire da aprile 2000.

4. Altre informazioni

La pubblicazione dell'avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale circa l'effettuazione delle gare.

Le ditte, che lo richiederanno con lettera raccomandata a.r., saranno avvisate dell'inizio del singolo procedimento di gara con l'invio del bando e relativo capitolato.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste allo stesso Servizio del provveditorato da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - telefono 040/3772016 - fax 040/3772380.

5. Data d'invio dell'avviso all'ufficio delle pubblicazioni ufficiale delle Comunità Europee

14 marzo 2000

6. Data di ricevimento dell'avviso da parte delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee

14 marzo 2000

Trieste, 14 marzo 2000

IL DIRETTORE SOSTITUTO
SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO:
Armando Obit

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»
TRIESTE

Avviso di rettifica al bando integrale di asta pubblica per i lavori di ristrutturazione ambientale ed adeguamento alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro di cui alla legge 626/1994, all'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al D.P.R. 503/1997 ed all'adeguamento impiantistico di cui alla legge 46/1990 presso il Distretto n. 3 di via Valmaura a Trieste.

Causa mero errore materiale, al Capo 2 - Modalità di presentazione delle offerte - del bando integrale, alla let-

tera d), punto 7, la seconda riga del primo capoverso è così modificata: «alla categoria G1 (prevalente) per un importo di classifica non inferiore a lire 3.000.000.000».

In conseguenza alla modifica sopra indicata, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è posticipato alle ore 12.00 del giorno 14 aprile 2000. La gara avrà luogo presso la sede centrale di via Farneto 3, il giorno 18 aprile 2000, alle ore 10.00. Il presente avviso di rettifica sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, il giorno 29 marzo 2000.

Trieste, 16 marzo 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Franco Rotelli

COMUNE DI CORDENONS
(Pordenone)

Estratto dell'avviso per l'affidamento di un incarico di progettazione, direzione lavori, assistenza ed incombenze relative alla sicurezza.

Il Comune di Cordenons intende conferire a professionisti esterni, ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico per le prestazioni in oggetto, inerenti all'ampliamento della scuola elementare «Duca d'Aosta», per la creazione di un refettorio ed una sala polivalente.

I professionisti interessati possono presentare domanda entro le ore 12.00 del giorno lunedì 17 aprile 2000, secondo le modalità descritte nel bando integrale, disponibile presso il Settore lavori pubblici - piazza della Vittoria, 1, c.a.p. 33084 - telefono 0434/586956 - fax 586957.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.:
geom. Emanuele Zanon

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
TRIESTE

Avviso di gara con procedura ristretta mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici I.N.P.S. nella Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1 luglio 2000 - 30 giugno 2003.

1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione regionale del Friuli-Venezia Giulia - via Battisti, 10, I-34125 Trieste telefono (040)3782111 - telefax (040)3476641.

2. Categoria 14 CPC 874 da 82201 a 82206. Pulizie di locali per una superficie complessiva di circa 40.000 mq. ripartita su 18 stabili o porzioni di stabili in varie località della Regione.

3. Sedi I.N.P.S. dislocate nella regione Friuli-Venezia Giulia.

4. b) Regio Decreto 827/1924; legge 82/1994; decreto legislativo 157/1995; Direttiva CE 97/1952; legge 68/1999.

5. Non è concessa la facoltà di presentare offerta per una parte dei servizi in questione, né offerte in aumento sull'importo a base di gara indicato al punto 14.

6. Alla gara verranno invitate le ditte che faranno richiesta, provviste dei requisiti indicati nel presente bando e nella normativa vigente, che abbiano avuto negli ultimi 3 anni un fatturato medio annuo non inferiore a 3.000.000.000 ITL, di cui 1.000.000.000 ITL per servizi oggetto dell'appalto e mediamente almeno 60 dipendenti.

7. È vietato apportare varianti, in sede di offerta, alle modalità previste nel capitolato allegato alla lettera di invito.

8. Il contratto avrà la durata di tre anni, dall'1 luglio 2000 al 30 giugno 2003, senza proroghe o rinnovi.

9. Possono partecipare ditte individuali, società, consorzi di imprese costituiti a norma degli articoli 2602, 2612 e seguenti del Codice civile, associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale. L'intendimento di presentarsi in raggruppamento di imprese dovrà essere precisato nella domanda di partecipazione, nella quale saranno indicate tutte le imprese costituenti il raggruppamento stesso e quella designata quale capogruppo. Non saranno ammesse le imprese singole qualora partecipino contestualmente quali componenti di raggruppamento. Per raggruppamenti e consorzi non iscritti nel registro imprese i requisiti per fascia di classificazione dovranno essere posseduti nella misura minima del 60% dalla impresa mandante e consorziata.

10. b) Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione, dovranno pervenire in busta chiusa, sigillata e firmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura e recante sul frontespizio l'indicazione dell'oggetto del servizio, entro le ore 13 del 26 aprile 2000, pena di esclusione dalla gara. La consegna, a totale rischio della ditta concorrente, deve avvenire nei termini indicati, non avendo valore la data di spedizione;

c) Indirizzo: vedi punto 1;

d) Lingua o lingue: Italiano.

11. Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta: 10 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di cui al punto 10 b). Le ditte escluse non riceveranno alcuna comunicazione.

12. Le ditte invitate a presentare offerta dovranno costituire un deposito cauzionale provvisorio di 40.000.000 ITL pari a euro 20.658,28.

13. Pena l'esclusione dalla gara, le ditte partecipanti dovranno rendere e allegare alla domanda di partecipazione le seguenti dichiarazioni, se straniere documenti equipollenti con traduzione in lingua italiana, in carta semplice unitamente a copia fotostatica documento valido identità sottoscrittore:

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 157/1995;
b) di essere iscritta nel registro della C.C.I.A.A. per l'attività oggetto del presente bando;
c) di essere in regola con gli obblighi contenuti nella legge 68/1999;
d) di essere iscritta nel registro imprese o albo imprese artigiane per fascia di classificazione fino a ITL 1.000.000.000 annue, non avere in corso cancellazioni, essere impresa attiva e di esercitare l'attività dal . . . . Se non iscritta: attestazione domanda iscrizione e possesso requisiti;
e) idonee dichiarazioni bancarie ai fini della verifica della capacità finanziaria ed economica;
f) nel triennio: fatturato globale, fatturato specifico servizi oggetto bando, numero medio dipendenti;
g) l'elenco dei principali servizi di pulizia effettuati negli ultimi tre anni con l'indicazione dell'importo, della data e del luogo di esecuzione, nonchè del nominativo del committente;
h) essere in regola con normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute ed igiene del lavoro, e versamento contributi previdenziali;
i) per i consorzi: copia atto costitutivo ed elenco consorziati per i quali concorrono.

In caso di discordanza tra quanto dichiarato e quanto verificato da questo Istituto, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge.

Le predette dichiarazioni, in caso di consorzi o raggruppamenti di imprese, dovranno essere rese da tutte le ditte costituenti il raggruppamento o consorzio.

14. Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi articolo 23, lettera b), decreto legislativo 157/1995 e del DPCM 117/1999. L'importo presunto base di gara 3.000.000.000 ITL iva esclusa pari a euro 1.549.370,70 con valore annuo 1.000.000.000 ITL pari a euro 516.456,90.

15. Il committente si riserva la facoltà di:

- non aggiudicare qualora non vi siano almeno due offerte valide o l'offerta minima risulti superiore all'importo della spesa autorizzata;
- ridurre, estendere o sostituire il numero degli stabili oggetto del servizio con corrispondente variazione della spesa;
- recedere dal contratto dopo un anno mediante preavviso di un mese con comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi della legge 675/1996 i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per la gara e conservati a cura del responsabile procedimento.

Altre indicazioni saranno esplicitate nella lettera di invito a concorrere e nel capitolato allegato.

Responsabile procedimento sig. Mario Depangher telefono (040)3782-502.

Data di invio del bando: 14 marzo 2000.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giovanni Sibilio

AMGA
AZIENDA MULTISERVIZI S.p.A.
UDINE

Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200 mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Comune di Udine in vigore dal 1° gennaio 2000 - Rettifica.

L'AMGA - Azienda multiservizi S.p.A. di Udine comunica che a seguito della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 40/00 del 24 febbraio 2000, l'articolo 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 22 dicembre 1999, n. 195/1999 è sostituito come segue: «Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di cui all'articolo 1, comma 1.1 delle deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/1999 sono aumentate di 27,0 l/mc. per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc».

Pertanto le tariffe di vendita dei gas metano pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 26 gennaio 2000 risultano come di seguito sostituite, fermo il resto:

1) Tariffa T1 - uso domestico (cottura cibi e produzione acqua calda):

L/Kwh. 57,558
L/Mcal. 66,78
pari a L/m^3 614,30

2) Tariffa T2 - per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo:

L/Kwh. 45,901
L/Mcal. 53,24
pari a L/m^3 489,70

3) Tariffa T3 - per tutti gli altri usi

1° livello fino a 5.000 m^3/anno:

L/Kwh. 45,721
L/Mcal 53,03
pari a L/m^3 487,70

2° livello oltre i 5.000 m^3/anno:

L/Kwh. 45,141
L/Mcal. 52,37
pari a L/m^3 481,70

4) Tariffa T4 - per usi industriali ed artigiani per imprese con consumi annui compresi tra i 100.000 ed i 200.000 m^3.

1° livello fino a 100.000 m^3/anno:

L/Kwh. 38,031
L/Mcal. 44,11
pari a L/m^3 405,70

2° livello da 100.000 a 200.000 m^3/anno:

L/Kwh. 35,451
L/Mcal. 41,11
pari a L/m^3 378,10

Udine, 10 marzo 2000

IL DIRETTORE OPERATIVO:
dott. ing. Daniele Romanello

Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200 mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Comune di Udine in vigore dal 1° marzo 2000.

L'AMGA - Azienda multiservizi S.p.A. di Udine comunica che in applicazione del Provv. CIP 25/1991 e con riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 40/00 del 24 febbraio 2000 a decorrere dal 1° marzo 2000, le tariffe di gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane sono aumentate di 28,5 L/mc., per la parte relativa alla componente di costo materia prima Qm. come definita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996. Dette tariffe di vendita vengono approvate in attuazione del Provv. CIP 16/1993 del 23 dicembre 1993 e del D.M. 4 agosto 1994, modificati ed integrati dal Decreto Ministeriale 19 novembre 1996, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 13 marzo 1997 ed alle successive modifiche da essi apportate dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/1998 e n. 52/1999 modificate ed integrate con le deliberazioni n. 161/1999 e 195/1999 dell'Autorità stessa. Contestualmente con medesima deliberazione n. 40/00 viene disposta la modifica della delibera n. 195/1999 rettificando l'aggiornamento bimestrale del prezzo della materia prima di 0,1 L/mc. in diminuzione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Pertanto le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, sono quelle di seguito indicate:

1) Tariffa T1 - uso domestico (cottura cibi e produzione acqua calda):

L/Kwh 60,98
L/Mcal. 69,88
pari a L/m^3 642,80

2) Tariffa T2 - per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo:

L/Kwh 49,323
L/Mcal. 56,33
pari a L/m^3 518,20

3) Tariffa T3 - per tutti gli altri usi:

1° livello fino a 5.000 m^3/anno:

L/Kwh 49,143
L/Mcal. 56,12
pari a L/m^3 516,20

2° livello oltre i 5.000 m^3/anno:

L/Kwh. 48,563
L/Mcal. 55,46
pari a L/m^3 510,20

4) Tariffa T4 - per usi industriali ed artigiani per imprese con consumi annui compresi tra i 100.000 ed i 200.000 m^3.

1° livello fino a 100.000 m^3/anno:

L/Kwh. 41,453
L/Mcal. 47,20
pari a L/m^3 434,20

2° livello da 100.000 a 200.000 m^3/anno:

L/Kwh. 38,873
L/Mcal. 44,20
pari a L/m^3 406,60

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provvedimento C.I.P. n. 16/1993 del 23 dicembre 1993.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n. 24/1988 del 9 dicembre 1988.

Udine, 10 marzo 2000

IL DIRETTORE OPERATIVO:
dott. ing. Daniele Romanello

COMUNE DI CASSACCO
(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 13 ai Piani regolatori particolareggiati comunali di ricostruzione e dei centri storici di iniziativa pubblica.

IL SINDACO

RENDE NOTO

- Che con deliberazione consiliare n. 13 del 28 febbraio 2000, esecutiva, è stata adottata la variante n. 13 ai Piani regolatori particolareggiati comunali di ricostruzione e dei centri storici di iniziativa pubblica.
- Che successivamente alla presente pubblicazione di avvenuta adozione della variante n. 13 ai Piani regolatori particolareggiati comunali di ricostruzione e dei centri storici, sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i loro elementi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991.
- Che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Cassacco, 6 marzo 2000

IL SINDACO:
dott. Giorgio Baiutti

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato d'iniziativa privata denominato «Agriturismo VIT».

IL SINDACO

RENDE NOTO

- Che con deliberazione consiliare n. 17 del 28 febbraio 2000, esecutiva, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Agriturismo Vit».
- Che successivamente alla presente pubblicazione di avvenuta adozione del Piano regolatore particolareggiato d'iniziativa privata denominato «Agriturismo Vit», sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991.
- Che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Cassacco, 6 marzo 2000

IL SINDACO:
dott. Giorgio Baiutti

COMUNE DI MAJANO
(Udine)

Avviso di esecutività della variante n. 9 al Piano particolareggiato di Tiveriacco.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 29 settembre 1999 n. 84, esecutiva, con la quale veniva adottata la variante n. 9 al Piano particolareggiato di Tiveriacco;

VISTO l'avviso con il quale si informava la popolazione che presso la Segreteria comunale veniva depositata la variante in premessa a disposizione delle parti interessate;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 22 febbraio 2000 n. 22, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prendeva atto della mancanza di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 9 al Piano particolareggiato di Tiveriacco;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che la variante n. 9 al Piano particolareggiato di Tiveriacco è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Majano, 13 marzo 2000

IL SINDACO:
Adriano Piuzzi

Avviso di esecutività della variante n. 14 al Piano particolareggiato di Pers.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 25 novembre 1999 n. 104, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva adottata la variante n. 14 al Piano particolareggiato di Pers;

VISTO l'avviso con il quale si informava la popolazione che presso la Segreteria comunale veniva depositata la variante in premessa a disposizione delle parti interessate;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 22 febbraio 2000 n. 24, esecutiva, con la quale si prendeva atto della mancanza di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 14 al Piano particolareggiato di Pers;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che la variante n. 14 al Piano particolareggiato di Pers è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Majano, 13 marzo 2000

IL SINDACO:
Adriano Piuzzi

Avviso di esecutività della variante n. 52 al Piano particolareggiato di Majano ovest.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 25 novembre 1999 n. 107, esecutiva, con la quale veniva adottata la variante n. 52 al Piano particolareggiato di Majano Ovest;

VISTO l'avviso con il quale si informava la popolazione che presso la Segreteria comunale veniva depositata la variante in premessa a disposizione delle parti interessate;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 22 febbraio 2000 n. 25, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si esaminava un'osservazione presentata da parte dei cittadini alla variante n. 52 al Piano particolareggiato di Majano Ovest;

RISCONTRATO che con tale delibera si respingeva l'osservazione e contestualmente si approvava in via definitiva la variante n. 52 al Piano particolareggiato di Majano Ovest;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che la variante n. 52 al Piano particolareggiato di Majano Ovest è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Majano, 13 marzo 2000

IL SINDACO:
Adriano Piuzzi

COMUNE DI PREMARIACCO
(Udine)

Modifica allo Statuto comunale, con l'inserimento dell'articolo 47 bis.

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 30 novembre 1999, parzialmente annullata dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta n. 8 del 21 febbraio 2000, prot. n. 1999/43784-2000/0022092, lo Statuto comunale è stato modificato con l'inserimento del seguente articolo:

«Articolo 47 bis

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della legge 142/1990.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.».

Premariacco, 13 marzo 2000

Il Sindaco:
Paolo Cecchini

COMUNE DI SAN QUIRINO
(Pordenone)

Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Piazza di Sedrano» con modifica al P.R.G.C. - variante n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 27 gennaio 2000 è stata adottata, ai sensi dell'articolo 42 - commi I e II - della legge regionale n. 52/1991, la variante n. 30 al P.R.G.C. di San Quirino, redatta dall'arch. Leonardo De Marco di Pordenone, contestualmente all'adozione del piano di recupero di iniziativa pubblica denominato «Piazza di Sedrano».

Il summenzionato deliberato con gli arti ed elaborati progettuali sono depositati presso gli uffici comunali di Segreteria - Protocollo per la durata di trenta giorni effettivi dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, e quindi dal 30 marzo 2000 al 6 maggio 2000 compresi (dal lunedì al venerdì presso l'Ufficio segreteria, il sabato presso l'Ufficio protocollo).

Durante i trenta giorni di deposito del Piano chiunque può prenderne visione ed eventualmente presentare osservazioni con esposto diretto al Sindaco, redatto in carta legale.

Dalla Residenza Municipale, lì 15 marzo 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Roberto Bassanese

COMUNE DI TARCENTO
(Udine)

Legge regionale 63/1977, articolo 15. Avviso di decadenza del Piano particolareggiato di ricostruzione di Sedilis.

IL SINDACO

atteso che il Piano particolareggiato di ricostruzione di Sedilis ha esaurita la sua funzione pianificatrice e che si rende pertanto opportuno regolamentare l'edificazione mediante lo strumento urbanistico generale (P.R.G.C.) anche al fine di rispettare i nuovi standard urbanistici relativi all'intero territorio Comunale;

Visto l'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 1977 n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale 10 febbraio 2000 n. 10, esecutiva, è stato preso atto della mancata presentazione di osservazioni od opposizioni alla deliberazione del Consiglio comunale 22 ottobre 1999 n. 106 relativa alla:

dichiarazione di decadenza del Piano particolareggiato di ricostruzione di Sedilis;

che pertanto con la deliberazione suddetta il Piano particolareggiato di ricostruzione di Sedilis è stato dichiarato definitivamente decaduto e l'area interessata dal P.P.R. suddetto è ora normata dal Piano regolatore generale comunale vigente.

Dalla Casa Municipale, lì 7 marzo 2000

IL SINDACO:
dr. Lucio Tollis

Legge regionale 63/1977, articolo 15. Avviso di decadenza del Piano particolareggiato di ricostruzione di Coia.

IL SINDACO

atteso che il Piano particolareggiato di ricostruzione di Coia ha esaurita la sua funzione pianificatrice e che si rende pertanto opportuno regolamentare l'edificazione mediante lo strumento urbanistico generale (P.R.G.C.) anche al fine di rispettare i nuovi standard urbanistici relativi all'intero territorio Comunale;

visto l'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 1977 n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale 10 febbraio 2000 n. 11, esecutiva, è stato preso atto della mancata presentazione di osservazioni od opposizioni alla deliberazione del Consiglio comunale 22 ottobre 1999 n. 107 relativa alla:

dichiarazione di decadenza del Piano particolareggiato di ricostruzione di Coia;

che pertanto con la deliberazione suddetta il Piano particolareggiato di ricostruzione di Coia è stato dichiarato definitivamente decaduto e l'area interessata dal P.P.R. suddetto è ora normata dal Piano regolatore generale comunale vigente.

Dalla Casa Municipale, lì 7 marzo 2000

IL SINDACO:
dr. Lucio Tollis

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
E.R.Di.S.U.
UDINE

Deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 dicembre 1999, n. 54. (Estratto). Adozione di disposizioni normative per l'erogazione di contributi per attività convittuale, previsti dall'articolo 27 bis della legge regionale 55/1990.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(omissis)

a maggioranza

DELIBERA

1. di adottare le disposizioni normative per l'eroga-

zione di contributi per attività convittuale, di cui all'articolo 27 bis della legge regionale n. 55/1990, contenute nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di inviare la presente deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale n. 18/1996.

IL PRESIDENTE: Lorenzo TOSOLINI

IL DIRETTORE: Norberto TONINI

(Approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 356 di data 18 febbraio 2000).

Disposizioni normative per l'erogazione di contributi per attività convittuale, previsti dall'articolo 27 bis della legge regionale 17 dicembre 1990 n. 55.

Articolo 1

Contributi per attività convittuale

1. L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.Di.S.U.) di Udine può erogare contributi a favore di soggetti privati che svolgano attività convittuale a favore di studenti universitari, secondo le disposizioni dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 55/1990, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale n. 22/1999, e delle indicazioni del piano regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 55/1990.

2. I contributi per attività convittuale sono erogati, nel limite dei fondi a tal fine assegnati dalla Regione, ai collegi o convitti costituiti da soggetti privati che offrono ospitalità agli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, siano in possesso dei requisiti previsti in generale dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività convittuale e le cui strutture rispondano ai requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.

3. I contributi per attività convittuale devono essere utilizzati dai collegi o convitti per interventi volti al contenimento delle rette di alloggio in favore degli studenti ospiti in possesso dei requisiti di reddito e di merito previsti dal «Piano regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario».

4. I contributi per attività convittuale erogati ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con trasferimenti finanziari derivanti dall'esecuzione di eventuali convenzioni riguardanti il servizio abitativo, stipulate tra l'E.R.Di.S.U. di Udine ed i soggetti privati ammessi a contributo per attività convittuale ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 55/1990.

5. Gli studenti ospiti di collegi o convitti beneficiari del contributo per attività convittuale, erogato ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 55/1990, non sono ammessi ad usufruire della indennità sostitutiva del servizio abitativo erogata agli studenti dall'E.R.Di.S.U. di Udine.

Articolo 2

Richiesta di concessione del contributo

1. La richiesta di concessione del contributo previsto dall'articolo 27 bis della legge regionale n. 55/1990, sottoscritta dal legale rappresentante del collegio o convitto, indirizzata all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine, dovrà pervenire entro il termine del 30 novembre di ciascun anno, corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto del collegio o convitto ed elenco delle cariche sociali;

b) una relazione tecnica contenente la descrizione delle strutture con particolare riferimento:
   - al numero di posti alloggio messi a disposizione degli studenti universitari;
   - alle dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante, alla relativa dotazione di servizi ed attrezzature e alla presenza di spazi e di attrezzature per i servizi collettivi interni, quali biblioteche, videoteche, sale di svago, sale per riunioni con indicazione delle relative dimensioni, allegando copia delle autorizzazioni al funzionamento previste dalla legislazione vigente in materia;

c) l'elenco nominativo degli studenti universitari ospiti del collegio o convitto in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1, comma 3.

2. L'E.R.Di.S.U. di Udine può accertare l'idoneità delle strutture dei soggetti privati richiedenti il contributo per attività convittuale mediante l'effettuazione di sopralluoghi presso gli edifici interessati.

3. I collegi o convitti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a comunicare all'E.R.Di.S.U. di Udine, entro sessanta giorni, ogni eventuale variazione apportata alle strutture o agli atti indicati ai punti a) e b), del comma 1 del presente articolo.

4. L'individuazione degli studenti aventi i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, è effettuata dai collegi o convitti i quali potranno avvalersi eventualmente della consulenza dell'E.R.Di.S.U. di Udine che, al riguardo, potrà ricorrere alla documentazione già in suo possesso, sulla base delle disposizioni contenute nel bando di con-

corso relativo agli assegni di studio. L'E.R.Di.S.U. si riserva di chiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

5. Per gli anni successivi al primo, i richiedenti la concessione del contributo ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 55/1990, possono sostituire la documentazione prevista ai punti a) e b) del comma 1 con una dichiarazione attestante che non sono intervenute modifiche rispetto all'anno precedente.

6. Per la prima applicazione dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 55/1990, le richieste di contributo per attività convittuale, redatte secondo le medesime disposizioni previste al comma 1 del presente articolo, dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte della Giunta regionale.

Articolo 3

Accertamento dell'idoneità delle strutture dei soggetti privati e ripartizione del fondo erogabile per contributi a collegi o convitti

1. Secondo le disposizioni adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, l'E.R.Di.S.U. di Udine accerta l'idoneità delle strutture dei soggetti privati, che devono avere caratteristiche dimensionali e qualitative equivalenti a quelle della Casa dello studente gestita in forma diretta dall'E.R.Di.S.U. medesimo. A tal fine vengono assunti, quali indicatori di riferimento, i parametri di cui alla allegata tabella A.

2. I contributi erogati a ciascun collegio o convitto non possono comunque superare, per ciascun studente assistibile, l'ammontare del 50 per cento del costo medio unitario regionale dei servizi abitativi gestiti direttamente dagli E.R.Di.S.U., individuato con provvedimento della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 55/1990.

3. Alla fine di garantire l'uniformità di trattamento degli studenti iscritti nei collegi universitari della Regione, la determinazione della quota unitaria per studente è fissata dagli E.R.Di.S.U., sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 55/1990.

Articolo 4

Erogazione del contributo per attività convittuale

1. Entro il mese di marzo l'E.R.Di.S.U. provvede ad erogare a ciascun collegio o convitto assegnatario del contributo per attività convittuale, una prima quota corrispondente al 70 per cento del contributo medesimo.

2. La parte restante di contributo verrà erogata entro il mese di ottobre, tenuto conto dei mesi di ospitalità usufruiti da ciascun studente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3. A tal fine i collegi o convitti assegnatari del contributo dovranno far pervenire all'E.R.Di.S.U. di Udine, con riferimento all'elenco degli studenti di cui all'articolo 2, entro il termine del 30 settembre di ciascun anno, l'elenco degli studenti con l'indicazione del periodo di ospitalità effettivamente usufruita.

Articolo 5

Rendiconto del contributo

1. A rendiconto del contributo finanziario ricevuto per attività convittuale, entro il mese di novembre, ciascun collegio o convitto è tenuto a produrre all'E.R.Di.S.U. una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvenuto impiego delle risorse e corredata dalla illustrazione analitica delle agevolazioni di trattamento attribuite agli studenti aventi titolo ai benefici di legge.

Articolo 6

Controllo sull'impiego del contributo

1. L'E.R.Di.S.U. di Udine esercita il controllo sul regolare impiego del contributo erogato per attività convittuale.

2. Qualora il contributo per attività convittuale concesso e liquidato risulti in tutto o in parte non utilizzato oppure utilizzato, in tutto o in parte, per attività non ammesse dal presente regolamento, il Consiglio di amministrazione ne dispone la revoca totale o parziale.

3. La revoca comporta la restituzione totale o parziale del contributo.

4. I collegi o convitti si impegnano, nel limite dei posti da loro messi a disposizione per attività convittuale degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Udine, ad accogliere le richieste di ammissione degli studenti stessi secondo le norme dello Statuto o del Regolamento interno dei singoli collegi o convitti.

5. L'inosservanza delle norme del presente regolamento comporta l'esclusione del collegio o convitto dai benefici previsti dall'articolo 27 bis della legge regionale n. 55/1990.

Tabella A

1) dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, comprensivi di servizi, espresse in metri cubi per occupante:
   a) in camere singole: 36 metri cubi;
   b) in camere plurime: 30 metri cubi;

2) arredo minimo da prevedersi per ciascun alloggio individuale e per ciascun occupante:
   - un letto singolo;
   - un armadio-guardaroba;
   - uno spazio attrezzato per lo studio, comprendente tavolo, sedia, mensola per libri;
3) servizi collettivi interni minimi, di dimensioni rapportate al numero dei posti complessivi di alloggio disponibili presso il collegio o convitto:
   a) sala per lo studio;
   b) biblioteca interna;
   c) sala per riunioni;
   d) sala televisiva.

PROVINCIA DI GORIZIA

Servizio salvaguardia e valorizzazione del suolo e dell'ambiente

Decreto del Dirigente del 5º Servizio 1 marzo 2000, n. 5122. (Estratto). Modifica dell'autorizzazione alla ditta Energia & Ambiente Multiservizi S.p.A. di Ronchi dei Legionari per la gestione dei rifiuti.

IL DIRIGENTE DEL 5º SERVIZIO

omissis

DECRETA

Art. 1

L'articolo 1 del decreto del Dirigente del servizio 5º della Provincia di Gorizia del 30 aprile 1999, prot. 10482/99 è sostituito con il presente:

La Società Energia & Ambiente Multiservizi S.p.A., con sede legale in Comune di Ronchi dei Legionari, è autorizzata all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento di rifiuti liquidi) sito in Comune di Staranzano, in località Molinat, per una quantità massima di 300 t/giorno ed un quantitativo massimo annuo complessivo di 40.000 t/anno; il carico di detto quantitativo, composto da tutte le possibili combinazioni dei rifluti di cui all'articolo 4 del decreto del dirigente del servizio 5º della Provincia di Gorizia del 30 aprile 1999, prot. 10482/99 come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, non dovrà comunque essere superiore alla capacità depurativa residua dell'impianto che risulta pari a:

4.800 Kg/COD/giorno;

2.400 Kg/BOD5/giorno;

3.600 Kg/SST/giorno.

Inoltre, per essere ammesso nell'impianto di cui al presente decreto, ogni carico di rifiuti di cui ai codici 19 07 01 percolato di discariche e 19 08 04 fanghi da trattamento delle acque reflue industriali dovrà essere accompagnato da referto analitico dal quale si attesti che il rapporto tra COD e BOD5 non sia superiore a 3,5.

(omissis)

Art. 3

Ai rifiuti di cui all'articolo 4 del decreto del Dirigente del servizio 5º della Provincia di Gorizia del 30 aprile 1999 prot. 10482/99, sono aggiunti i seguenti rifiuti liquidi a base acquosa:

19 06 01 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 07 01 percolato di discariche

19 08 04 fanghi da trattamento delle acque reflue industriali

19 08 05 fanghi da trattamento delle acque reflue urbane

19 09 02 fanghi da impianti di chiarificazione acque

20 03 03 residui pulizia strade.

Art. 4

Le determinazioni analitiche di cui all'articolo 11 del decreto del Dirigente del servizio 5º della Provincia di Gorizia del 30 aprile 1999 dovranno essere eseguite su un campione medio prelevato almeno su tre ore. Il referto analitico deve essere correlato con le condizioni di carico dell'impianto stesso (quantità e tipi di rifiuti e portata di reflui fognari), tenuto naturalmente conto dei tempi di ritenzione del sistema. La copia del referto analitico dovrà essere inviata alla Provincia entro 20 giorni dalla sua stesura. Per le rideterminazioni analitiche il primo anno di smaltimento, cui all'articolo 11 del decreto del Dirigente del servizio 5º della Provincia di Gorizia del 30 aprile 1999, è da riconsiderare dalla data di emissione del presente decreto.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. F. Gabrielcig

PROVINCIA DI TRIESTE

AREA I Unità Organizzativa Ecologia e Promozione Ambientale

Determinazione del funzionario dell'Area I 9 marzo 2000, n. 79. (Estratto). Inceneritore di Via

Giarizzole 34, Trieste. Autorizzazione all'esercizio della pressa per rifiuti ingombranti e della fossa per la raccolta di contenitori in vetro, plastica, lattine.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA I

(omissis)

vista la determinazione dirigenziale n. 112/99/AR1 del 31 dicembre 1999 «Inceneritore di via Giarizzole 34 Trieste. Autorizzazione all'esercizio della pressa per rifiuti ingombranti e della fossa per la raccolta di contenitori in vetro, plastica, lattine».

Vista la nota del Comune di Trieste prot. n. 1-17/4-264-99 del 12 gennaio 2000 in cui si forniscono precisazioni in merito alla classificazione dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata - multimateriale;

(omissis)

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Il presente provvedimento consiste nell'estensione dell'autorizzazione all'esercizio della pressa per rifiuti ingombranti e della vasca per la messa in riserva di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata siti nel comprensorio dell'inceneritore per rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Giarizzole, 34 Trieste, concessa al Comune di Trieste con determinazione dirigenziale n. 112/99/AR1 del 31 dicembre 1999.

La presente autorizzazione è valida per un periodo di 180 giorni ed è rinnovabile. A tale fine, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita istanza alla Provincia.

2 - Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare

L'esercizio della vasca per la messa in riserva di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata di vetro, plastica e lattine sita nel comprensorio dell'inceneritore per rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Giarizzole, 34 - Trieste di cui alla precedente determinazione dirigenziale n. 112/99/AR1 del 31 dicembre 1999 è esteso ai rifiuti urbani aventi i seguenti codici CER:

20 00 00 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 00 RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 04 altri tipi di plastica

20 03 00 ALTRI RIFIUTI URBANI

20 03 01 rifiuti urbani misti

Entrambe le tipologie di rifiuti precedentemente citate corrispondono a rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata multimateriale e consistenti in vetro, plastica, lattine.

La quantità complessiva di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata che potranno essere messi in riserva nella vasca esistente sarà di un volume massimo di 200 mc corrispondenti a 2 Ton/d.

I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata così come intesa nell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 22/1997 potranno essere destinati solamente ad operazioni di recupero.

3 - Metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento e recupero (ex decreto legislativo 22/1997, allegati B, C) oggetto della presente estensione di autorizzazione sono:

«R 13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)».

4 - Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale

Durante l'esercizio delle operazioni oggetto della presente autorizzazione dovranno essere garantite le necessarie misure di protezione dell'ambiente e della salute umana, nonché il rispetto delle norme di sicurezza del lavoro.

A tal fine l'esercizio dell'attività dovrà garantire in particolare il rispetto dei limiti di emissione acustica a perimetro dell'impianto ed il contenimento della dispersione eolica dei rifiuti.

Si dovrà provvedere al mantenimento della pulizia delle superfici su cui i rifiuti sono depositati e movimentati e delle aree di pertinenza dei mezzi d'opera, nonché alla raccolta dei rifiuti accidentalmente sparsi all'interno del comprensorio dell'impianto.

Entro il termine di giorni 30 il titolare della presente autorizzazione dovrà adottare le misure adeguate ad impedire in modo completo la dispersione da parte del vento dei rifiuti contenuti nella vasca di messa in riserva.

Le attività oggetto della presente autorizzazione non potranno per alcun motivo svolgersi nelle aree di pertinenza o impianti del dismesso inceneritore.

(omissis)

6 - Prescrizioni di carattere generale

Vige l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico e della sua compilazione nei termini previsti dalla normativa vigente.

Vige il divieto di miscelazione tra rifiuti.

Per quanto non altrove specificato, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dovrà fare tempestiva e puntuale comunicazione alla Provincia allegando adeguate spiegazioni riguardo tutti gli eventi rilevanti connessi con la gestione dell'impianto, ed in particolare:

- data di inizio e cessazione dell'attività di trattamento e messa in riserva;
- episodi di malfunzionamento o arresto di parti dell'impianto;
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- eventi accidentali, emissioni anomale ed altre situazioni potenzialmente pericolose per la salute umana e l'ambiente.

7 - Condizioni conclusive

Un estratto della presente autorizzazione dovrà essere esposto in modo leggibile esternamente all'accesso dell'impianto. In particolare modo, dovranno necessariamente essere indicati:

- numero ed oggetto del presente atto;
- data di emissione e scadenza del presente atto;
- nominativo dei titolare del presente atto e di eventuali gestori terzi;
- nominativo del nome del responsabile tecnico della gestione;

Per quanto non in contrasto o modificato con il presente atto, e comunque fino alla data di emissione del medesimo, sono fatte salve tutte le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 112/99/AR1 del 31 dicembre 1999 «Inceneritore di via Giarizzole, 34 - Trieste. Autorizzazione all'esercizio della pressa per rifiuti ingombranti e della fossa per la raccolta di contenitori in vetro, plastica, lattine».

(omissis)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di assistente tecnico (ad indirizzo informatico oppure ad indirizzo elettronico), per l'utilizzo nell'area informatica.

In attuazione alla determinazione del Responsabile della S.O. politiche del personale 8 marzo 2000, n. 148 - esecutiva ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del sottoindicato posto, vacante nella vigente dotazione organica aziendale:

- RUOLO TECNICO
- profilo professionale: assistenti tecnici;
- posizione funzionale e figura professionale: per l'utilizzo nell'area dell'informatica assistente tecnico (ad indirizzo informatico oppure ad indirizzo elettronico),
- posti n. 1.

A norma di quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458, il posto è riservato con priorità al personale in servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda ospedaliera, con inquadramento nella dotazione organica della stessa.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, compresa la legge 20 maggio 1985, n. 207 e dal Decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 77 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e successiva rettifica, si applicano, inoltre, le norme generali di cui ai titoli I e II del decreto stesso.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7, 1° comma, decreto legislativo 29/1993).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE DI ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

- diploma di perito industriale capo tecnico oppure diploma equipollente d'istruzione di scuola secondaria

di 2º grado, ambedue ad indirizzo informatico o elettronico.

Ai sensi dell'articolo 4 - 2º comma del D.M. 30 gennaio 1982 l'appartenenza ad un ruolo nominativo regionale nella stessa posizione funzionale e figura professionale del posto messo a concorso consente agli iscritti la partecipazione al concorso a prescindere dal possesso dei requisiti specifici richiesti.

Prove di esame:

- *prova scritta:* su argomenti relativi al posto messo a concorso (area dell'informatica);
- *prova pratica:* parere scritto su un progetto od impianto (area dell'informatica).

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di 24 (ventiquattro) mesi (finanziaria anno 2000) dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili nella vigente dotazione organica aziendale.

Poiché trattasi di concorso per il quale opera la riserva del posto ai sensi del citato Decreto interministeriale n. 458/1991, nel provvedimento di approvazione della graduatoria finale degli idonei al concorso, l'amministrazione approva anche l'apposita graduatoria dei concorrenti riservatari risultati idonei secondo l'ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale finale.

I concorrenti, inclusi nella graduatoria dei riservatari, restano collocati anche nella graduatoria generale.

Per il successivo utilizzo della graduatoria si applicano le norme di cui all'articolo 5 del Decreto interministeriale 21 ottobre 1991, n. 458.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile (rif. punto 5);

– fotocopia, non autenticata ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido.

I candidati, aventi diritto alla riserva, ai sensi del Decreto interministeriale n. 458/1991, e quelli esonerati dall'iscrizione all'Albo professionale devono allegare la documentazione probatoria.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 4 del D.M. 30 gennaio 1982 dovranno inoltre allegare alla domanda documentazione attestante l'iscrizione ad un ruolo nominativo regionale nella stessa posizione funzionale e disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocinii non valutabili in norme particolari.

Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi o pubbliche selezioni relative alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero professionale) siano rila-

sciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, anche il monte ore settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche questi atti relativi.
t'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati presso le FF.AA. o nell'Arma dei Carabinieri, devono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autentica ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e dai regolamenti attuativi della legge stessa, tra cui il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 26 della citata legge 4 gennaio 1968 n. 15 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

– versamento sul conto corrente postale n. 12408332 intestato all'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine

6 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale della Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia) direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericor-

dia, n. 11 di Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.45/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì h. 8.45/13.45.

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illegibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal competente Organo, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 483/1997.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritta che pratica, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione dei vincitori.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia. La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità tecnica degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale del 1º settembre 1995, integrato dal Contratto collettino nazionale del lavoro 7 aprile 1999, la stipulazione del contratto di lavoro indi-

viduale per l'ammissione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore, anche in materia di autocertificazione.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato é costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e del C.C.N.L. 1° settembre 1995, integrato dal C.C.N.L. del 7 aprile 1999.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17 comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L 1° settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o la opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in

termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, semprecchè applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nei decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 ed altre leggi similari, nonchè dalla legge 24 dicembre 1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa Politiche del personale - Ufficio acquisizione del personale - 1º piano (Ufficio n. 15 - telefono 0432/554351-554352) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Sergio Grillone

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

..l.. sottoscritt.. . . . . (a)

CHIEDE

di essere ammess.. al concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Assistente tecnico (ad indirizzo informatico oppure elettronico) per l'utilizzo nell'area informatica - bandito il n. . . . ./M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, ai sensi degli articoli 2 - 4 - 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara:

- di essere nat.. a . . . . il . . . . ;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: . . . . ;
- di risiedere a . . . . , via . . . . , n. . . . . . . ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .);
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);
- godere dei diritti civili e politici in . . . . (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma o laurea): . . . . conseguito il . . . . presso (Scuola o Istituto o Università di): . . . . (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

  diploma di . . . . conseguito il . . . . presso (Scuola, ect.): . . . . (b);

- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (c): ....
....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni:
.... (d);

(indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
- di essere dispost.. ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ....
.... (allegare documentazione probatoria) (e);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dalla Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (f) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 ....
e a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa ai presente concorso è il seguente:

– sig. ....

via/piazza .... n. .....

telefono n. ....

cap. n. ...... città .... (Prov. ....)

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma) ....

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile:

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;

f) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.45/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì h. 8.45/13.45).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2 «ISONTINA»

GORIZIA

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

A norma dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, nella sala riunioni dell'Azienda servizi sanitari n. 2 «Isontina» via Vittorio Veneto, n. 24 - 3º piano - Gorizia -, la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico sottosegnato nel giorno e all'ora indicata:

3 maggio 2000 - ore 9.30

– n. 3 posti di collaboratore amministrativo per il servizio economico finanziario.

Gorizia, 14 marzo 2000

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.
dott. Francesco Alessandrini

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 «FRIULI OCCIDENTALE»

PORDENONE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo per l'amministrazione generale e politiche del personale.

In applicazione della deliberazione n. 214 in data 17 marzo 2000 del Direttore Generale, si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

– n. 1 posto di dirigente amministrativo per l'amministrazione generale e politiche del personale.

Ruolo: Amministrativo

Profilo professionale: dirigente amministrativo.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonché dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

– *nella prima parte:* i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il posto a concorso;

– *nella successiva normativa generale:* i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;

b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

PROVE D'ESAME:

a) *Prova scritta:* su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie;

b) *Prova teorico pratica:* predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività del servizio;

c) *Prova orale:* vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.

La normativa generale relativa al presente concorso è riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

Per quanto riguarda l'approvazione della graduatoria e il conferimento dei posti, si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. 483/1997.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con osservanza delle norme

in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i servizi sanitari prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 - comma 1 - del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale (ove esistente) per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5).

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (Legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Le dichiarazioni rese nella domanda sono valide ai soli fini dell'accertamento dei requisiti di ammissione al concorso; non saranno ritenute valide, pertanto, ai fini della valutazione dei titoli.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, intestata al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - «Rolo Banca 1473» - Pordenone, e ciò ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952.

Tale versamento potrà essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Tesoriere dell'Azienda per i servizi sanitari - «Rolo Banca 1473» - Tesoreria - via Mazzini, 3 - Pordenone, o con versamento su conto corrente postale n. 10058592 intestato al Tesoriere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 specificando la causale.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da

enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui va allegata fotocopia del documento di identità) relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i servizi sanitari o le Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

In caso di produzione di certificati saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o suo delegato oppure dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29/1993, così come successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 470/1993.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei Carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà (in quest'ultimo caso va allegata fotocopia del documento di identità).

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, potrà, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento a lui favorevole, produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone.

ovvero

– deve essere presentata (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6) direttamente all'Ufficio concorsi - via della Vecchia Ceramica, n. 1 di Pordenone, nel seguente orario:

  lunedì - martedì - mercoledì 10.00-12.00/14.30-15.30

  giovedì - venerdì 10.00-12.00

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda per i servizi sanitari non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

8. Convocazione dei candidati

Le prove di esame avranno luogo nei giorni 15 e 16 maggio 2000 con inizio alle ore 9.30 presso la Sala riunioni - V° piano - della sede Centrale dell'Azienda servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», Via della Vecchia Ceramica, n. 1 - 37170 Pordenone.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e, in particolare, all'articolo 73.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In ottemperanza all'articolo 2 - comma 9 - della legge 16 giugno 1998, n. 191, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sarà invitato dall'Azienda per i servizi sanitari a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui sopra verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge , le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15 - comma 9 - di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

13. Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda per i servizi sanitari si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10 - comma 1 - della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio concorsi ed assunzioni per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) all'Ufficio del personale - Ufficio concorsi ed assunzioni - 4º piano della sede centrale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (telefono 0434/369877 - 369868), (sito web: http://www.montagnaleader.org/ass6pn/).

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Giulio De Antoni